

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

—————

113° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	66
5 ^a - Bilancio	»	72
6 ^a - Finanze e tesoro	»	76
7 ^a - Istruzione.....	»	83
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	90
10 ^a - Industria.....	»	151
11 ^a - Lavoro.....	»	159
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	162
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	167

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	172
Informazione e segreto di Stato.....	»	177
Mafia	»	178
Schengen.....	»	183

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	184
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	187
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	»	198
10 ^a - Industria - Pareri	»	199

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	200
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

14^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Vegas.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico a pubblicazione immediata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperto il dibattito conseguente agli interventi svolti dai rappresentanti del Governo nella seduta del 20 febbraio scorso.

Ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore MICHELINI replica il PRESIDENTE, il quale, preso atto che non risultano al momento pervenute ulteriori richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'audizione alla seduta già convocata per domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 14,30.

Convengono le Commissioni congiunte e il seguito dell'audizione viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE

Il senatore VIZZINI, pur ribadendo la necessità di rispettare il calendario dei lavori definito dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte, rileva che la difficoltà comune ad intervenire nel dibattito generale nella seduta odierna è attribuibile alla complessità degli argomenti trattati, che rendono necessaria una più ampia disponibilità di tempo.

Alle considerazioni del senatore Vizzini, replica il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 12,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

105^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, per l'interno D'Alì e per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE illustra il decreto-legge proponendo infine di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra il decreto-legge proponendo infine di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Su proposta del relatore PASTORE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene di esprimere un parere favorevole.

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER ricorda il contenuto del decreto-legge, già esaminato per la valutazione di sussistenza dei presupposti costituzionali. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il presidente PASTORE osserva che il procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, non appare complessivamente chiaro nella successione dei termini e nelle conseguenze che ne derivano.

In proposito intervengono il relatore FALCIER e i senatori KOFLER e GUERZONI, nonché il sottosegretario D'ALÌ.

Si conviene, infine, di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di una formulazione più chiara della disposizione indicata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. - Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge di semplificazione 2001

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio 2002.

Si procede nell'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 776, assunto a base dell'esame.

Il presidente PASTORE ricorda che sono stati votati finora tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, esclusi quelli aggiuntivi. L'emendamento 1.0.1, già dato per illustrato dal proponente, ha suscitato il parere contrario sia del relatore sia del rappresentante del Governo.

Il senatore STIFFONI, quindi, dà per illustrato l'emendamento 1.0.2.

In proposito il relatore PASTORE rammenta che è stata già disposta una proroga della delega legislativa per il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il sottosegretario SAPORITO, da parte sua, invita il proponente a ritirare l'emendamento, rammentando che il disegno di legge in esame propone anche di abrogare l'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, sul quale è fondato l'emendamento in questione.

Il senatore STIFFONI ritira l'emendamento.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 2, il relatore PASTORE illustra quelli a sua firma: il 2.6 prevede un meccanismo periodico di indicazione delle abrogazioni, mentre il 2.1 scongiura la possibile intrusione nell'autonomia regionale.

Il senatore BATTISTI illustra l'emendamento 2.2, identico al 2.1, concordando in proposito con la motivazione già fornita dal relatore. Illustra, inoltre, gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 2.3 del Governo, che a suo avviso risolve anche l'esigenza sottesa agli emendamenti 2.1 e 2.2, a salvaguardia delle prerogative regionali. Invita i proponenti, pertanto, a ritirare tali emendamenti.

Il senatore BASSANINI illustra gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, che consentirebbero al Governo di utilizzare ancora i testi unici misti, la cui utilità è stata generalmente riconosciuta, con particolare riguardo a quelli già adottati o predisposti. Si tratta, in sostanza, di non rinunciare a uno strumento ulteriore di riordino normativo.

Il relatore PASTORE si pronuncia sugli emendamenti all'articolo 2, dichiarandosi intanto disposto a ritirare il 2.1, pur sottolineando il rischio che la disposizione di cui alla lettera f) possa comportare un contenzioso anche di natura politica con le regioni. L'emendamento 2.3 del Governo, al quale si dichiara senz'altro favorevole, costituisce infatti una semplice attenuazione del paventato effetto intrusivo. Invitando il senatore Battisti a ritirare a sua volta l'emendamento 2.2, esprime un parere negativo sul 2.4 e anche sul 2.5, ritenendo che il comma 3 dell'articolo 2 offra uno strumento aggiuntivo e più flessibile di confronto con il sistema delle autonomie. Quanto agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, si rimette alla valutazione del Governo, trattandosi in effetti di strumenti articolati e diversi, ma riferibili all'istituto del cosiddetto testo unico misto, che a suo parere ha un limite intrinseco proprio nella commistione di norme con diverso grado nella gerarchia delle fonti. Nel disegno di legge in esame, d'altra parte, vi è una

generale rivalutazione della fonte legislativa, che indubbiamente dà maggiori garanzie di stabilità e chiarezza. In ogni caso, dichiara di apprezzare il valore propositivo degli emendamenti in questione.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.6 e invita il proponente a ritirare il 2.2: a suo avviso, infatti, l'emendamento del Governo 2.3 offre una soluzione preferibile perché garantisce un principio di unità dell'ordinamento che appare prevalente nel contesto in esame. Si dichiara contrario, quindi, agli emendamenti 2.4 e 2.5. Quanto agli emendamenti aggiuntivi 2.0.1 e 2.0.2, apprezza il contributo del senatore Bassanini ma ricorda che i testi unici misti nel nuovo assetto costituzionale derivante dalla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, possono comportare dubbi di legittimità sulle disposizioni di rango non legislativo. Il Governo, in proposito, ha pertanto assunto l'indirizzo di abbandonare il sistema delineato dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999.

Si procede alle votazioni degli emendamenti in esame.

Il senatore BASSANINI dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, rappresentando il rischio di indebolire gli strumenti già disponibili per la semplificazione normativa e per il conseguimento di un nuovo modello di regolazione, strumenti apprezzati anche dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Sarebbe utile sia per il Governo, sia soprattutto per il Paese, disporre di strumenti sempre più efficaci a tale riguardo, che oltre tutto sono mutuati da esperienze straniere di matrice liberale, giacché derivano da una innovazione introdotta a suo tempo dal Governo britannico della signora Thatcher.

Posto in votazione, l'emendamento 1.0.1 non risulta accolto.

Quanto agli emendamenti relativi all'articolo 2, è posto in votazione ed accolto l'emendamento 2.6, dopo un annuncio di voto favorevole del senatore BASSANINI.

Sull'emendamento 2.2 il senatore BATTISTI pronuncia una dichiarazione di voto favorevole, considerando evidentemente superfluo l'emendamento del Governo 2.3: la disposizione di cui alla lettera f), infatti, comporta una ingerenza illegittima dello Stato nelle potestà legislative e amministrative delle regioni.

Anche il senatore BASSANINI annuncia un voto favorevole sull'emendamento 2.2, ritenendo a sua volta superfluo fino all'eccesso il 2.3 del Governo: sarebbe stravagante, infatti, un decreto legislativo non compatibile con il quadro costituzionale in tema di ripartizione delle competenze normative tra stato e regioni. D'altra parte, egli ritiene che la legislazione delegata non potrebbe legittimamente contenere i principi fonda-

mentali nelle materie di legislazione concorrente, perché ciò sarebbe incompatibile con il precetto costituzionale, di cui all'articolo 76, che postula una definizione circostanziata dei principi e dei criteri direttivi nella delegazione legislativa, mentre i principi fondamentali per la legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, non potrebbero avere una simile configurazione. La lettera f) in questione, invece, consente al Governo piena libertà di determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, in sede di legislazione delegata.

Il relatore PASTORE ritiene che la questione meriti una ulteriore riflessione, eventualmente per la discussione in Assemblea.

Il senatore VILLONE ritiene che la disposizione di cui alla lettera f) sia chiaramente incostituzionale.

L'emendamento 2.2 è posto in votazione e non risulta accolto.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 2.3.

Una volta respinto l'emendamento 2.4, il senatore BATTISTI motiva il suo voto favorevole sul 2.5. In proposito il relatore PASTORE osserva che il parere delle commissioni parlamentari è comunque prescritto ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, in forza del rinvio contenuto nel comma 1 dell'articolo 2. Quanto all'intervento della Conferenza unificata, il comma 3 dell'articolo 2 prevede una possibilità ulteriore e diversa.

Concorda il sottosegretario SAPORITO.

Anche il senatore BASSANINI si dichiara d'accordo.

Il senatore BATTISTI, quindi, ritira l'emendamento 2.5.

Il senatore BASSANINI osserva ancora che il comma 3 dell'articolo 2 è utile e innovativo se correttamente interpretato, nel senso di consentire la formazione di un indirizzo condiviso per il Governo quanto alle attività di competenza statale nonché la definizione di indirizzi comuni anche per quelle di pertinenza regionale. Dichiara un voto favorevole, quindi, sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, contestando in proposito la critica rivolta alla legittimità dei testi unici misti, assai utili sia per gli utenti sia per le amministrazioni e contenenti una definizione ben distinta delle disposizioni di grado diverso nella gerarchia delle fonti. Una rinuncia a tale strumento, pertanto, sarebbe un notevole arretramento, privo di una spiegazione plausibile.

Il senatore VILLONE ricorda a sua volta che anche in altri paesi è matura la persuasione della effettiva utilità dei testi unici misti.

Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, posti successivamente in votazione, non risultano accolti.

Accantonato l'esame degli emendamenti relativi agli articoli 3, 4, 5 e 6, il relatore PASTORE illustra i suoi emendamenti all'articolo 7, soffermandosi in particolare sul 7.3, concernente la firma digitale. Quanto al 7.2 e al 7.4, essi sono probabilmente superflui e si risolve dunque a ritirarli rimettendo tuttavia al Governo una riflessione in proposito. Aggiunge la sua firma, quindi, all'emendamento 7.5, che illustra alla Commissione.

Il senatore BASSANINI illustra gli emendamenti diretti a inserire tre nuovi articoli dopo l'articolo 7, soffermandosi dapprima sullo stesso articolo, che pur contenendo elementi condivisibili, è complessivamente censurabile perché introduce la tendenza a una spiccata rilegificazione in una materia suscettibile di evoluzioni continue a causa delle innovazioni tecnologiche. Ricorda, in proposito, che sulla firma digitale è stato possibile adottare nel tempo una disciplina aggiornata proprio per il livello regolamentare della normazione. Quanto agli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2, ne illustra brevemente il contenuto.

Il relatore PASTORE ritiene che l'emendamento 7.0.2 costituisca un tentativo apprezzabile di contribuire a risolvere in modo pertinente una questione assai complessa, sulla quale peraltro è già annunciata una iniziativa organica del Governo: invita pertanto il senatore Bassanini a ritirare l'emendamento. In merito all'emendamento 7.0.1, ricorda che l'articolo 2 già prevede una delega legislativa in materia e non si esclude in quella sede la possibilità di un testo unico di natura ricognitiva. Su tale emendamento, così come sul 7.0.3, il cui nucleo propositivo essenziale è già stato respinto dalla Commissione nella votazione dell'emendamento 1.0.1, ritiene preferibile, piuttosto, un atto di indirizzo al Governo.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.5 e un parere contrario sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Ritirati gli emendamenti 7.2 e 7.4, con distinte votazioni sono accolti il 7.1, il 7.3 e il 7.5.

È poi respinto l'emendamento 7.0.1.

Il senatore BASSANINI aderisce all'invito del relatore e ritira l'emendamento 7.0.2.

L'emendamento 7.0.3 è posto in votazione e non è accolto.

L'emendamento 8.1 è sottoscritto dal senatore VILLONE e, con il parere contrario del relatore e del Governo, è respinto dalla Commissione.

Il relatore PASTORE, quindi, aggiunge la propria firma all'emendamento 9.1.

Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia positivamente su tale emendamento e in senso contrario sul 9.2.

Quest'ultimo emendamento è fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza del proponente e, posto in votazione, non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 9.1 il senatore BASSANINI pronuncia una dichiarazione di voto contrario, ritenendo che la ragionevole disposizione introdotta con il comma 2 dell'articolo 9 sia vanificata dall'emendamento, che inopinatamente limita al solo caso della richiesta delle Commissioni parlamentari la possibilità di referto della Corte dei conti.

Il relatore PASTORE ritiene preferibile una ulteriore riflessione in proposito e ritira l'emendamento, con la riserva di ripresentarlo – eventualmente riformulato – per la discussione in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

106^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Saporito e per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001

(184) BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana odierna con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del disegno di legge n. 776.

Il presidente relatore PASTORE e il rappresentante del Governo esprimono avviso contrario sull'emendamento 11.1, il quale viene quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si procede quindi con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, 12.1 e 12.2, entrambi di iniziativa del presidente relatore PASTORE, che dà per illustrati invitando la Commissione ad accoglierli. Conviene il sottosegretario SAPORITO. Con distinte votazioni essi sono quindi rispettivamente approvati.

Il sottosegretario SAPORITO dà quindi per illustrati gli emendamenti del Governo riferiti all'articolo 13, 13.4, 13.5 e 13.6, su cui esprimono avviso favorevole il PRESIDENTE RELATORE e lo stesso rappresentante del Governo; essi esprimono inoltre parere contrario sugli emendamenti 13.1 e 13.2.

Posto in votazione viene quindi accolto l'emendamento 13.4; gli emendamenti 13.1 e 13.2 risultano successivamente decaduti per assenza dei proponenti mentre, con distinte votazioni, vengono rispettivamente accolti gli emendamenti 13.5 e 13.6.

Il sottosegretario SAPORITO dà quindi per illustrato l'emendamento 13.0.1, volto ad inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 13, su cui esprimono avviso favorevole il PRESIDENTE RELATORE e il rappresentante del Governo. Posto in votazione, l'emendamento risulta quindi accolto.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 14 si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti concernenti l'articolo 15.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dà per illustrati gli emendamenti 15.4, 15.5 e 15.6.

Il senatore MAGNALBÒ sottolinea come l'emendamento 15.7 sia volto a rimuovere l'esigenza di acquisire delle autorizzazioni attraverso complessi procedimenti per la detenzione di collezioni di armi artistiche, rare e antiche, che essendo azionabili mediante pietra focaia o munizioni a spillo non dovrebbero essere più equiparate ad altre armi da fuoco.

Il PRESIDENTE RELATORE condivide l'obiettivo cui è volto il suddetto emendamento ma invita il proponente a ritirarlo in quanto esso attiene ad una materia non specificamente riconducibile a quella oggetto

del provvedimento in esame. Egli esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.3 e favorevole sugli emendamenti 15.4, 15.5 e 15.6.

Il sottosegretario SAPORITO esprime avviso conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 15.1 e 15.3 vengono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti mentre vengono accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 15.4, 15.5 e 15.6. Il senatore MAGNALBÒ ritira infine l'emendamento 15.7.

Il PRESIDENTE RELATORE invita successivamente a ritirare l'emendamento 15.0.1, dato per illustrato dal senatore MAGNALBÒ, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario. Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso avviso conforme con il relatore, l'emendamento viene ritirato dal proponente.

Su proposta del PRESIDENTE RELATORE la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, approvato dalla Camera dei deputati

(179) EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione

(185) BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni

(273) EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato

(728) Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione

(1011) BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale
(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 20 febbraio 2002.

Il presidente PASTORE ricorda che la Commissione ha convenuto di accantonare gli emendamenti 1.1 e 1.3, al disegno di legge n. 1052, di identico tenore, su richiesta del relatore, il quale ha già espresso il proprio avviso sugli altri emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 mentre, per quanto concerne l'articolo 3, si è già proceduto all'illustrazione dei relativi emendamenti.

Il relatore MALAN esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.3, nonché sull'emendamento 3.16, a condizione che questo sia riformulato aggiugendovi, in fine, il seguente periodo: «Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponibilità di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario.». Egli esprime inoltre avviso contrario sugli emendamenti 3.94, 3.67, 3.46, 3.93, 3.73, 3.47, 3.59, 3.70, 3.74, 3.75, 3.76, 3.48, 3.77, 3.49, 3.78, 3.45, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.51, 3.83, 3.85, 3.86, 3.96, 3.53, 3.58, 3.87 e 3.88. L'oratore invita infine i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 3.31, 3.7, 3.18, 3.39, 3.32, 3.60 (le cui disposizioni sono peraltro ricomprese nell'emendamento 3.12 del Governo), 3.6, 3.17, 3.27, 3.40, 3.21, 3.5, 3.23, 3.28, 3.41, 3.33, 3.4, 3.24, 3.42, 3.84, 3.8, 3.20, 3.30, 3.44, 3.34 e 3.35.

Il sottosegretario SAPORITO esprime avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore MAGNALBÒ accoglie quindi l'invito a riformulare l'emendamento 3.16, nonché a ritirare gli emendamenti 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35.

Il senatore BASSANINI dichiara di far proprio l'emendamento 3.34.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene successivamente di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo.

Progetto di decisione del Consiglio riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione al Parlamento europeo (n. 2)

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Approvazione del Documento XVIII, n. 2)

Il presidente PASTORE, verificata la presenza del numero di senatori prescritto per l'esame dell'atto in titolo, cede la parola al relatore affinché proceda all'illustrazione.

Il relatore D'ONOFRIO riferisce alla Commissione rilevando preliminarmente come le elezioni europee non siano disciplinate da una procedura uniforme per tutti gli Stati dell'Unione europea e come il progetto di atto comunitario in titolo, che modifica l'atto vigente che risale al 1976, sia volto ad ampliare il grado di armonizzazione delle legislazioni nazionali in questo campo. Tale progetto di atto, frutto di una iniziativa assunta dal Parlamento europeo nel 1998, si caratterizza in primo luogo per l'introduzione dell'incompatibilità tra mandato parlamentare europeo e nazionale. Tale disposizione comunitaria renderà quindi necessario anche un adeguamento della normativa nazionale che disciplina le elezioni dei deputati europei.

L'oratore rileva inoltre che nel parere espresso dalla Giunta per gli affari delle comunità europee lo scorso 21 febbraio si evidenzia come l'atto in titolo, stabilendo l'applicazione di un sistema elettorale proporzionale, accordi agli Stati membri la facoltà di fissare una soglia minima di sbarramento che, comunque, non deve superare il cinque per cento. Nel parere della Giunta si invita inoltre il Governo a farsi promotore, nelle relative trattative comunitarie, di ulteriori proposte volte ad introdurre disposizioni inerenti alla possibile istituzione di circoscrizioni elettorali transnazionali – una circoscrizione unica europea cui assegnare una certa percentuale del totale dei seggi più eventuali circoscrizioni transfrontaliere sulla base di specifici accordi tra gli Stati interessati – in relazione alla cui applicabilità, tuttavia, il relatore sottolinea le proprie perplessità. Appare infatti poco realistico e inopportuno, stante la persistente differenza tra le rispettive legislazioni nazionali, proporre la definizione e l'attuazione di intese per l'individuazione di circoscrizioni transnazionali.

L'oratore si sofferma quindi su un'altra proposta avanzata nel suddetto parere reso dalla Giunta, volta a favorire una maggiore vicinanza degli elettori agli eletti, mediante l'istituzione di circoscrizioni elettorali tendenzialmente coincidenti con gli ambiti regionali. A tale proposito egli evidenzia come la questione dovrebbe essere preferibilmente affrontata in sede di adozione di una nuova disciplina nazionale per le elezioni europee, articolando eventualmente in modo diverso le attuali circoscrizioni. Nelle cinque circoscrizioni esistenti, infatti, l'applicazione di un sistema perfettamente proporzionale non garantisce l'elezione di almeno un deputato europeo per ciascuna regione. A tale proposito si potrebbe valutare l'opportunità di affrontare la questione introducendo un sistema basato parzialmente su collegi uninominali con un riparto dei seggi di tipo proporzionale. Tale problematica, tuttavia, non sembra attenere all'indirizzo da rivolgere all'Esecutivo in merito all'atteggiamento da assumere nell'ambito delle trattative comunitarie sull'atto in titolo.

Egli propone, pertanto, di esprimere un avviso complessivamente favorevole al Governo evidenziando l'apprezzamento per l'adozione di disposizioni che consentono di elevare il grado di uniformità della legislazione in materia di elezione del Parlamento europeo, accogliendo l'introduzione del principio dell'incompatibilità fra mandato parlamentare nazionale ed europeo, soprattutto alla luce della progressiva espansione dei poteri e delle responsabilità dell'Assemblea parlamentare dell'Unione. Il relatore invita infine la Commissione a non recepire le indicazioni della Giunta concernenti, rispettivamente, le circoscrizioni regionali e quelle transfrontaliere.

Il senatore BASILE, estensore del parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, evidenzia l'ampiezza del dibattito che si è svolto nella Giunta e sottolinea, a proposito della questione del riavvicinamento degli eletti agli elettori, come l'attuale articolazione delle cir-

coscrizioni favorisca le città e le regioni di maggior consistenza demografica a danno delle altre.

L'oratore, pur condividendo le obiezioni del relatore in merito alle difficoltà applicative, rileva inoltre come la proposta di istituire una circoscrizione unica transnazionale per l'attribuzione di una quota dei seggi sia emersa già nella scorsa legislatura quale elemento estremamente significativo per formare una comune coscienza europea. Ricorda infine che nel parere della Giunta si è richiamata altresì l'esigenza di affrontare la questione della disciplina delle elezioni europee anche nel quadro dei lavori della Convenzione sul futuro dell'Unione europea.

Il senatore SERVELLO sottolinea l'esigenza di valorizzare la figura ed il ruolo dei deputati europei attraverso l'individuazione di una sede istituzionale idonea a consentire delle più efficaci forme di raccordo con il Governo ed il Parlamento.

La senatrice IOANNUCCI evidenzia come la recente riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e le conseguenti maggiori attribuzioni riconosciute alle regioni, anche per ciò che attiene alle politiche comunitarie, rendano particolarmente attuale la questione di un riavvicinamento degli eletti al Parlamento europeo alla realtà regionale. Sarebbe inoltre opportuno estendere il campo di applicazione della disciplina sulla incompatibilità del mandato europeo ad ulteriori ambiti quali le cariche di Consigliere regionale o di Presidente della Regione.

Il presidente PASTORE conviene con tutte le considerazioni espresse dal relatore pur ritenendo opportuno un richiamo, nel documento che sarà adottato dalla Commissione, al principio di prossimità tra elettori ed eletti e all'esigenza di accrescere il grado di regionalizzazione delle circoscrizioni per le elezioni europee. Si tratta infatti di individuare un meccanismo che, pur salvaguardando il sistema di riparto proporzionale dei seggi, riduca l'attuale, eccessivo distacco dei deputati europei dal territorio di riferimento.

Nonostante la suggestione della proposta egli concorda inoltre con le perplessità del relatore sulla possibilità tecnica di istituire circoscrizioni transnazionali, stante la disomogeneità dei sistemi elettorali in vigore negli Stati membri.

Il senatore MAGNALBÒ preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sulla relazione esposta dal senatore D'Onofrio e sottolinea l'esigenza di affrontare la questione delle circoscrizioni per l'elezione del Parlamento europeo, la cui attuale articolazione favorisce i centri maggiori a danno di regioni come le Marche.

Il senatore VILLONE chiede chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 1 dell'Atto in esame e sui riferimenti del relatore alla possibilità di

introdurre un sistema uninominale con riporto dei voti di tipo proporzionale. Egli osserva inoltre che la questione dell'elezione del Parlamento europeo non attiene alle materie di competenza regionale.

Il senatore BASSANINI conviene con la senatrice Ioannucci che le modificazioni introdotte al Titolo V della Parte seconda della Costituzione rendono necessario assicurare una più efficace rappresentanza delle realtà regionali al Parlamento europeo, individuando un meccanismo maggiormente rispettoso del principio di prossimità e superando una situazione che vede molte regioni senza alcun deputato europeo.

Il sottosegretario MANTICA esprime avviso conforme agli orientamenti esposti dal relatore e sottolinea l'importanza che l'indirizzo del Parlamento al Governo sia espresso tempestivamente rispetto alla scadenza che vede l'Atto in esame all'ordine del giorno del Consiglio affari generali dell'Unione europea che si terrà il prossimo 11 marzo. La maggior parte delle disposizioni di tale progetto di Atto è stata concordata dai Governi degli Stati membri già dal 1999, peraltro, e le trattative in corso riguardano essenzialmente una parte limitata, circoscritta alla questione dell'applicazione dell'Atto a Gibilterra, alla definizione della data delle prossime elezioni europee e al regime delle incompatibilità.

Il relatore D'ONOFRIO precisa che la questione della revisione delle circoscrizioni elettorali – che riguarda, tuttavia, la legislazione interna – potrebbe essere affrontata introducendo un sistema elettorale analogo a quello vigente per il Senato prima dell'introduzione del sistema maggioritario. Si trattava infatti di un sistema che combinava la presenza di collegi uninominali con l'applicazione di un criterio di riparto dei voti di tipo proporzionale. In questo modo potrebbe essere garantita l'elezione di almeno un deputato europeo in ciascuna regione, assegnando gli altri seggi sulla base di un criterio proporzionale applicato a livello nazionale. Benché tali aspetti non attengano all'esame dell'atto in titolo, si potrebbe comunque richiamare, nel documento adottato dalla Commissione, l'esigenza di adottare un meccanismo che, salvaguardando il sistema proporzionale, assicuri una maggiore prossimità tra eletti ed elettori. Per il resto il documento dovrebbe basarsi sulle proposte dianzi esposte, rimettendosi la Commissione al Governo per le altre questioni procedurali affrontate dall'atto in esame.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, la Commissione approva la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, approvato dalla Camera dei deputati

(179) *EUFEMI*. – *Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

(185) *BASSANINI e AMATO*. – *Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni*

(273) *EUFEMI ed altri*. – *Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato*

(728) *Luigi CARUSO*. – *Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione*

(1011) *BASSANINI ed altri*. – *Norme in materia di riordino della dirigenza statale*
(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dianzi sospeso.

Il sottosegretario SAPORITO preannuncia una riformulazione dell'emendamento 3.12 sostituendo, al comma 2, quarto periodo, le parole «due anni», con «cinque anni» nonché inserendo, dopo il comma 5, il seguente comma: «5-bis. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il relatore MALAN prosegue l'esposizione sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 per esprimere il parere invitando la Commissione ad accogliere l'emendamento 3.68, riformulandolo inserendovi la parola «anche» dopo le parole «amministrazioni dello Stato». Egli invita altresì la Commissione ad accogliere gli emendamenti 3.12 (come riformulato dal Governo), 3.11 e 3.10. Esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento 3.12/1 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «all'emendamento 3.12, nel comma 3, dopo le parole «seguenti titoli:» inserire le seguenti: «laurea specialistica,»». Egli invita inoltre i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 3.9, 3.25, 3.29, 3.43, 3.2, 3.36, 3.1, 3.13 e 3.37 e dichiara il proprio avviso contrario sui rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario SAPORITO esprime avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara di ritirare gli emendamenti 3.36 e 3.37.

Il relatore MALAN invita quindi i rispettivi proponenti a ritirare l'emendamento 3.0.2, volto ad inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 3, le cui disposizioni sono sostanzialmente assorbite dall'emendamento 3.12 del Governo, e l'emendamento 3.0.3, inerente all'inserimento di un articolo sul personale delle Camere di commercio dopo l'articolo 3.

Il RAPPRESENTANTE del Governo concorda con la proposta del relatore.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara quindi di ritirare l'emendamento 3.0.3, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Il senatore BASSANINI interviene sull'ordine dei lavori proponendo di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 3 per procedere all'audizione degli organismi sindacali e dei rappresentanti del Governo che hanno siglato il protocollo d'intesa Governo-sindacati sul pubblico impiego lo scorso 6 febbraio. Tale protocollo, infatti, e, segnatamente, i paragrafi 3 e 4, appaiono palesemente in contrasto, nonostante le affermazioni del sottosegretario Saporito, con il tenore dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1052 e degli emendamenti del Governo ad essi riferiti. In particolare, dal suddetto protocollo si evince l'impegno assunto dal Governo ad apportare al disegno di legge le opportune modifiche delle parti che contrastano con l'accordo sindacale sottoscritto e ad evitare che si producano interventi legislativi in ambiti di competenza della contrattazione. Entrambi tali impegni appaiono invece violati in quanto non risultano introdotte le modificazioni preannunciate e si procede invece a ridisciplinare con legge aspetti che attualmente sono definiti mediante contrattazione.

Il sottosegretario SAPORITO precisa, avendo preso parte alle trattative evocate dal senatore Bassanini, che le organizzazioni sindacali hanno avanzato richieste inerenti ad aspetti diversi da quelli affrontati dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1052. Fra di esse figurano, in particolare, questioni concernenti la vice dirigenza, il ruolo unico ad esaurimento e l'area contrattuale dei professionisti. In proposito il Governo si è impegnato ad apportare le opportune modificazioni ad altre parti del provvedimento in esame nonché ad altri disegni di legge il cui *iter* è in corso nei due rami del Parlamento. Sulle suddette modificazioni da apportare alle iniziative legislative così come su altri aspetti di dettaglio sono in corso i contatti fra il Governo e le organizzazioni sindacali in attuazione degli accordi già intervenuti.

Il senatore BASSANINI, anche sulla base delle indicazioni che sono state fornite dalle stesse organizzazioni sindacali, non condivide le considerazioni del sottosegretario Saporito e ribadisce, pertanto, la richiesta di procedere all'audizione degli organismi sindacali interessati e del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Fini, e del Ministro della funzione pubblica, Frattini, che hanno siglato il suddetto protocollo in rappresentanza del Governo.

Il presidente PASTORE esprime le proprie perplessità sull'opportunità che la Commissione intervenga nel merito dei contatti in corso con le organizzazioni sindacali, la cui conduzione spetta al Governo. Il protocollo d'intesa richiamato è peraltro a disposizione dei senatori e, unita-

mente ai riferimenti forniti dal rappresentante del Governo, offre al Parlamento un panorama di informazione sufficientemente chiaro per valutare autonomamente il testo del provvedimento in titolo e consentire di proseguirne l'esame.

Il senatore VILLONE si unisce alla richiesta del senatore Bassanini, che non pone in questione l'autonomia del Parlamento bensì attiene all'esigenza di acquisire degli elementi di informazione indispensabili per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1052. Si pone anche l'esigenza di verificare se il suddetto provvedimento non violi una sfera di rapporti riservati ad una autonomia contrattuale costituzionalmente garantita. L'esigenza di procedere con cautela in tale settore è inoltre correlata al prevedibile disagio che deriverebbe al Paese dalle inevitabili agitazioni sindacali che scaturirebbero da un'eventuale violazione degli accordi sottoscritti.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 776**Art. 1.****1.0.1**

BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Disposizioni concernenti gli uffici responsabili
della redazione di atti normativi)*

1. I Ministeri sono responsabili dei processi di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il DAGL e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile per le attività di riordino normativo e di semplificazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, di seguito denominato «Nucleo», è l'unità centrale preposta, nell'ambito del Governo, al coordinamento dell'attuazione dei programmi

di riordino normativo e di delegificazione e semplificazione regolamentare di cui all'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59 e alle leggi di semplificazione e di riordino normativo. Il Nucleo procede inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, anche al fine di coordinamento delle disposizioni medesime.

5. Il Nucleo coopera, altresì, con il DAGL, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'attività normativa del Governo ivi prevista, con particolare riguardo alla qualità della regolazione e all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolazione.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, il Nucleo ha poteri di indirizzo, di impulso e, in caso di inerzia, di sostituzione delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di semplificazione e di riordino normativo. In mancanza di concerto o di accordo delle amministrazioni competenti il Nucleo, tenuto conto dell'andamento e delle risultanze dell'istruttoria normativa nonché delle posizioni delle amministrazioni consultate, può comunque chiedere motivatamente al DAGL l'iscrizione di uno schema di provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

7. In materie oggetto di riordino normativo e di semplificazione che siano di particolare complessità, il Nucleo può costituire gruppi di studio, composti da soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione con le professionalità specifiche richieste dalla materia oggetto di riordino normativo, nominati dal coordinatore del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Analoghi gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti dal DAGL, al fine di realizzare schemi normativi di particolare rilievo e complessità.

8. Il Nucleo è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. La segreteria tecnica del Nucleo è funzionalmente e organizzativamente collocata presso il Nucleo medesimo. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole ", nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50" sono soppresse.

9. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola "25" è sostituita dalla seguente "30";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il numero degli esperti di cui al comma 1 si intende riferito agli esperti con incarico a tempo pieno. Il Nucleo può conferire incarichi di esperto a tempo parziale: in tal caso, in sostituzione di ogni incarico di esperto a tempo pieno possono essere conferiti due incarichi a tempo par-

ziale, fermi restando il limite complessivo del numero degli esperti a tempo pieno e la dotazione finanziaria.";

c) al comma 5, la parola "40", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "50" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di comando o fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non sono sottoposti a termini di scadenza, salvo la revoca richiesta dal Nucleo medesimo o il venir meno del consenso dell'interessato. Al personale in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la Segreteria tecnica non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303."

10. Nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio sulle semplificazioni, di seguito denominato "«Osservatorio", al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

11. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino normativo in atto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

12. L'Osservatorio, presieduto da un Ministro o Sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle amministrazioni territoriali su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) dai delegati di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

13. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente.

14. L'Osservatorio, che si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni ed opera, in particolare, in stretto contatto con il Nucleo, valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti e individua soluzioni per le questioni in relazione alle

quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

15. L'Osservatorio, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.».

1.0.2

MONTI, STIFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riassetto normativo in materia di espropriazione per pubblica utilità)

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo, in particolare, un periodo transitorio ed una graduale entrata in vigore delle disposizioni contenute nello stesso testo unico».

Art. 2.

2.6

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non più in vigore».

2.1PASTORE, *relatore***2.2**

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.3

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando l'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione».

2.4

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Sopprimere il comma 2.

2.5

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:**«3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta».*

2.0.1

BASSANINI, VILLONE, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Codici misti di riordino normativo)*

1. Il disegno di legge annuale di cui all'articolo 1, accanto ai decreti legislativi di riassetto, può anche prevedere il riordino normativo di altri settori organici, tramite codici o testi unici misti, che raccolgono in un unico contesto tutta la vigente normativa, legislativa e regolamentare, riguardante quel settore.

2. Nell'emanazione dei codici misti, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2003, nelle materie di competenza dello Stato che costituiscono oggetto di semplificazione e riordino di cui agli elenchi allegati alla legge n. 59/97 e alle leggi annuali di semplificazione, ivi comprese quelle di cui all'art. 1 della presente legge, codici misti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, oltre a quelli già contenuti nelle leggi annuali di semplificazione, ed opera la contestuale delegificazione e semplificazione dei profili organizzativi e procedurali di ciascun settore organico».

2.0.2

BASSANINI, VILLONE, VITALI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Codici misti di riordino normativo)*

1. Il disegno di legge annuale di cui all'art. 1, accanto ai decreti legislativi di riassetto, può anche prevedere il riordino normativo di altri settori organici, tramite codici o testi unici misti, che raccolgono in un unico contesto tutta la vigente normativa, legislativa e regolamentare, di quel settore ai sensi dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. In tal caso, i principi e criteri direttivi ivi previsti sono integrati da quelli indicati ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge».

Art. 7.**7.1**

PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sostituire le parole: «la revisione delle norme» con le parole: «il riassetto delle disposizioni».

7.3

PASTORE, *relatore*

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) coordinamento, apportando le necessarie conseguenti modifiche, tra la normativa di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 e il testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, procedendo, altresì, al necessario raccordo con le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile concernenti l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica, assicurando una graduazione di tale efficacia in relazione al grado di sicurezza della firma».

7.2

PASTORE, *relatore*

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando comunque l'autenticazione della firma digitale nei casi previsti dalla normativa statale vigente».

7.4

PASTORE, *relatore*

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettando, comunque, i criteri di sicurezza previsti per i pubblici registri».

7.5

AZZOLLINI

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g) omogeneizzazione dei sistemi di contabilizzazione delle partite economico-finanziarie della pubblica amministrazione, standardizzazione della documentazione di bilancio dei diversi enti territoriali nonché definizione di un efficiente sistema di raccordo tra i vari centri che compongono il sistema nazionale di finanza pubblica, anche mediante l'utilizzo di modalità di collegamento telematico».

7.0.1

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-...»

(Consolidamento dei processi di riassetto e riordino normativo)

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni che contengono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni contenute in un codice o in un testo unico devono fornirne adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

2. Fatto salvo il potere di ripubblicazione del testo aggiornato di un atto normativo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, la legge di semplificazione e di riordino può delegare il Governo ad aggiornare codici o testi unici già emanati per coordinarne il testo con la normativa successivamente intervenuta sulla materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Il Parlamento può disporre nella delega che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del codice o testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se l'aggiornamento del codice o testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

3. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Go-

verno, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi"».

7.0.2

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-...

(Processi di riassetto e potestà normativa delle Regioni)

1. I codici e i testi unici operano una espressa ricognizione delle disposizioni del settore soggetto al riordino o al riassetto normativo che costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. Nella stessa sede sono concordate, altresì, forme e metodi comuni di analisi dell'impatto della regolazione per l'emanazione dei provvedimenti normativi regionali.

3. Al fine di definire, secondo il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, criteri armonici di riassetto e di riordino della normativa statale e regionale nel rispetto del nuovo riparto disposto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il governo concorda con le regioni protocolli d'intesa, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, dell'attività di riordino normativo, nonché metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. I protocolli si assumono nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definiscono criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo».

7.0.3

BASSANINI, VILLONE, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-...***(Rafforzamento degli uffici di progettazione normativa dei Ministeri)*

1. Nelle materie di competenza legislativa e regolamentare dello Stato, i Ministeri sono responsabili dei processi di riassetto, di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il DAGL e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile o i responsabili per le attività di riassetto, di riordino, di semplificazione e di analisi di impatto della regolamentazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con le strutture della Presidenza del Consiglio responsabili per le medesime materie.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 8.**8.1**

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti» con le parole: «uniformandosi tra loro».

Art. 9.**9.2**

TURRONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quarantacinque giorni» inserire le seguenti: «prorogabili una sola volta».

9.1

AZZOLLINI

Al comma 2, sostituire le parole «può inoltre riferire» con le seguenti: «riferisce inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti.».

Art. 11.**11.1**

TURRONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando il libero accesso da parte degli utenti interessati».

Art. 12.**12.1**PASTORE, *relatore*

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione».

12.2PASTORE, *relatore*

Al comma 2, dopo la parola: «consultazione» inserire la parola: «gratuita».

Art. 13.**13.4**

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «sono rispettivamente fissati al», sostituire le parole: «31 gennaio 2002 e 30 novembre 2001», con le seguenti: «31 gennaio 2003 e 30 novembre 2002».

13.1

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Sopprimere i commi 2 e 3.

13.2

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: «2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 7 è modificato al 31 dicembre 2003».

13.5

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «a decorrere dal», sostituire le parole: «1° gennaio 2002» con le seguenti: «1° gennaio 2003».

13.6

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «per le quali» inserire le seguenti: «, alla data del 1° gennaio 2003,».

13.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340)

1. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'allegato A, dopo il n. 63, sono inseriti i seguenti numeri:

"63-bis. Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.

D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63 ter Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli Istituti penitenziari e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;

decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10"».

Art. 15.**15.1**

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 1.

15.3

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 13» con le seguenti: «articolo 2-bis.

15.4

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole «le previsioni di cui ai numeri», sostituire le cifre: «25, 28, 32, 33, 34, 36, 68, 74, 98-bis, 99 e 112-ter» con le seguenti: «10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater, 112-octies»

15.5

IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole «le previsioni di cui ai numeri», sostituire le cifre: «17 e 44» con le seguenti: «17, 22, 38, 39 e 44».

15.6

IL GOVERNO

Al comma 5, dopo le parole: «la previsione di cui al numero», sostituire la cifra: «40» con le seguenti: «2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 56, 57, 59»

15.7

MAGNALBÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La normativa ovunque contenuta riguardante le collezioni di armi artistiche, rare e antiche, in relazione a tutte le armi da fuoco ad avancarica e tamburo ad uno o più colpi, azionabili mediante pietra focaia, luminello e munizioni a spillo, cessa di avere applicazione con l'entrata in vigore della presente legge».

15.0.1

MAGNALBÒ, CICOLANI, MENARDI

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Articolo 15-bis. (Modifiche). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, al comma 3, dopo la lettera r), è aggiunta la seguente lettera: «r-bis) cartografia, catasto e pubblicità immobiliare»;

b) all'articolo 11, al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «entro un anno dalla data della loro entrata in vigore».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 65, al comma 1 dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera: «h-bis) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché alla revisione degli estimi e del declassamento»;

b) all'articolo 66, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera: «a) alla completa e gratuita utilizzazione e consultazione delle banche dati del catasto terreni e del catasto fabbricati, nonché alla consultazione gratuita delle banche dati dei registri immobiliari, per scopi fiscali e civilistici. Le modalità tecniche per il conferimento delle funzioni saranno fissate nel regolamento di attuazione.»

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 1, dell'articolo 9 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 66, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai servizi di visura e certificazione degli atti del catasto terreni e del catasto fabbricati, da effettuarsi tramite collegamenti telematici alle banche dati degli Uffici provinciali. I diritti di visura saranno ripartiti tra gli Enti locali e Catasto secondo le percentuali stabilite dal regolamento di attuazione"».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, dell'articolo 57 è abrogato.

b) all'articolo 64, al comma 2, sono soppresse le parole: «e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2000 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1052**Art. 1.****1.1**

EUFEMI

1.3

MAFFIOLI

Al comma 1, prima delle parole «e le Agenzie», inserire le seguenti: «l'Agenzia per la rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)».

Art. 3.**3.94**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:

a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;

b) della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;

c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare;

d) dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed or-

ganizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

1-bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile».

3.67

OGNIBENE

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in ruolo presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.46

TURRONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

3.31

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica».

3.93

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto

e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa».

3.73

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Con l'atto di conferimento dell'incarico ne viene definito l'oggetto e, quando l'incarico riguardi la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Con contratto individuale viene precisato il contenuto dell'incarico, ne viene determinata la durata e vengono stabiliti i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24»; al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativo all'incarico».

3.47

TURRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da «nonché» fino alla fine del periodo con i seguenti periodi: «Gli incarichi sono attribuiti, nel rispetto del criterio della rotazione degli incarichi e in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della qualifica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale, con atto organizzativo interno, tenuto conto delle necessità delle singole strutture e fermo restando il diritto alla conservazione del medesimo trattamento economico goduto nel precedente incarico. Gli incarichi possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza».

3.59

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni».

3.7

CUTRUFO

3.18

MAFFIOLI

3.39

TURRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,».

3.70

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera b, capoverso, nel quarto periodo, dopo le parole: «trattamento economico,» inserire le seguenti: «nonché l'oggetto ed i contenuti della prestazione professionale del dirigente,».

3.32

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione e nella quale risultino disponibili posti di funzione dirigenziale, sono inquadrati, a domanda, ai sensi della presente legge nei relativi ruoli.».

3.74

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.».

3.75

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa do-

tazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo».

3.60

DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli», inserire le seguenti: «vincitori di corso-concorso di accesso alla qualifica dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

3.16

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «4-bis», aggiungere il seguente: «4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.16 (nuovo testo)

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «4-bis», aggiungere il seguente: «4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponibilità di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario.».

3.76

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo uf-

fficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato».

3.48

TURRONI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 5-bis.

3.77

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera f), nel comma 5-bis, sostituire le parole «dei ruoli di cui all'articolo 23» con le seguenti: «del ruolo unico di cui all'articolo 23» e le parole «ai ruoli di cui al medesimo articolo 23» con le seguenti: «al ruolo di cui al medesimo articolo 23».

3.49

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.78

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» e «8 per cento» rispettivamente con «8 per cento» e «5 per cento».

3.6

CUTRUFO

3.17

MAFFIOLI

3.27

FALCIER

3.40

TURRONI

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno conferiti».

3.45

TURRONI

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole: «specializzazione professionale», inserire le seguenti: «anche in uffici presso organi costituzionali».

3.79

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, sostituire le parole: «anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza» con le seguenti: «al di fuori delle amministrazioni statali».

3.21

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

3.80

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi».

3.5

CUTRUFO

3.23

MAFFIOLI

3.28

FALCIER

3.41

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.81

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.»

3.82

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9».

3.51

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.83

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3».

3.33

MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. I dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma e/o alla revoca di un incarico, non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, né dell'amministrazione di appartenenza, né previo passaggio di ruolo da altre amministrazioni, svolgono su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali; in mancanza l'amministrazione di appartenenza utilizzerà il dirigente previo incarico di mansioni compatibili con la qualifica».

3.4

CUTRUFO

3.24

MAFFIOLI

3.42

TURRONI

3.84

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.85

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

*Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:**«o) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:**«13. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali».*

3.86

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:**«2. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:**«Art. 21 – 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destina-*

zione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla verifica dei comportamenti tenuti dal dirigente scaturiscano elementi tali da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

3.96

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e tra queste e le altre amministrazioni pubbliche. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato e previo parere motivato dell'amministrazione di provenienza e quella di destinazione, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la funzione pubblica, al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; si prescinde dal parere delle amministrazioni qualora questo non sia espresso entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio ed al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura un albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, contenente informazioni relative al curriculum del dirigente, alle caratteristiche dell'incarico, del contratto e alle valutazioni annuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. L'albo è realizzato attraverso l'interconnessione degli albi di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ciascuna amministrazione può accedere alle informazioni dell'albo curato

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica».

3.53

TURRONI

Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.58

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a)-bis. È fatta salva la possibilità per il dirigente di dimostrare i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi. Laddove le circostanze dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossibilità, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei mezzi e delle risorse disponibili il dirigente è esonerato da ogni addebito. In tal caso l'addebito sarà imputato a quei vertici dell'amministrazione che non hanno sopperito alle necessità segnalate dal dirigente».

3.87

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.8

CUTRUFO

3.20

MAFFIOLI

3.30

FALCIER

3.44

TURRONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione «Ruolo unico della dirigenza» viene sostituita dalla dizione «Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

3.88

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è sostituito dal seguente:

«2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28».

3.34

MAGNALBÒ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le parole: «due anni».

3.35

MAGNALBÒ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente può transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti».

3.68

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo».

3.68 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

3.54

TURRONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In ragione della specificità dei compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono equiparati, anche sotto il profilo del trattamento economico, le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio, assegnate al personale dirigenziale della predetta amministrazione».

3.89

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

«2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi».

3.15

DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI, MANCINO

Sopprimere il comma 5.

3.12/1

BASSANINI

All'emendamento 3.12, nel comma 1, sopprimere le parole «per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero»; nel comma 3, dopo le parole «seguenti titoli:» inserire le seguenti: «laurea specialistica,».

3.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Art. 28. (*Accesso alla qualifica di dirigente*) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di

applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1, comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco».

3.12 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Art. 28. (*Accesso alla qualifica di dirigente*) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene

per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

- b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esami;
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;
- e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

5-bis. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1, comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco».

3.90

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni conti-

nuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di *master* di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea;

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati».

3.95

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole «per un tempo non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «per un tempo pari almeno a tre anni».

3.91

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere il comma 6.

3.9

CUTRUFO

3.25

MAFFIOLI

3.29

FALCIER

3.43

TURRONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27».

3.99

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge e vengono nuovamente attribuiti secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di valutazione negativa dei risultati, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai contratti collettivi, in luogo dell'incarico precedentemente svolto può essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Qualora la valutazione faccia emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può re-

cedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.»

3.71

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di livello dirigenziale di prima e seconda fascia. A tal fine le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 4 del CCNL del 5 aprile 2001 per il personale dirigente dell'Area 1, si applicano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti individuali. Decorso inutilmente tale termine gli incarichi si intendono confermati sino alla naturale scadenza».

3.98

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione in caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal Ministro.»

3.11

IL GOVERNO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole «i quali cessano», inserire le seguenti: «il sessantesimo giorno»; nel medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esercitando in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione».

3.2

EUFEMI

Al comma 6, sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti: «Una Commissione nominata dal Ministro verifica i risultati conseguiti dai dirigenti di livello non generale nello svolgimento degli incarichi loro assegnati in relazione agli obiettivi fissati nei contratti individuali da loro sottoscritti. La verifica non può essere svolta prima che sia trascorso almeno un anno dall'affidamento dell'incarico. In caso di verifica negativa dei risultati ai dirigenti è conferito altro incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico.»

3.10

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi.»

3.36

MAGNALBÒ

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «entro novanta giorni», *sino a* «nominata dal Ministro.», *con le seguenti:* «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del dirigente dell'Ufficio di livello generale, ovvero di struttura equiparata, di appartenenza con le garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni».

3.1

EUFEMI

3.13

MAFFIOLI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «formata in modo paritetico dai membri designati dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria».

3.37

MAGNALBÒ

Al comma 6, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Ove al dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19, comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla presente legge».

3.55

TURRONI

Al comma 6, quinto periodo, sopprimere le parole «di durata non superiore ad un anno».

3.92

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

3.0.2

DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI, MANCINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Accesso alla qualifica di dirigente)*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione del precedente comma 1, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi candidati in possesso del diploma di laurea. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel precedente comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti di diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i candidati dovranno essere in possesso anche di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Il corso ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame concorso finale. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al quaranta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materie di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

3.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Personale delle Camere di Commercio)

1. All'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. I funzionari delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che alla data del 12 luglio 1982, rivestivano la qualifica di capo reparto o consigliere e che abbiano supe-

rato, nell'anno 1986, le prove selettive nazionali sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica dirigenziale».

2. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

64^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(762) Deputato BONITO ed altri. – *Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato*, approvato dalla Camera dei deputati

(393) NOCCO ed altri. – *Nuove norme sul contenimento del part-time nell'esercizio della professione forense*

(423) CONSOLO. – *Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame dei disegni di legge in titolo nella sede referente nella seduta del 16 gennaio scorso. Propone, pertanto, di dare per acquisito il testo licenziato nella medesima seduta.

Conviene la Commissione.

Il relatore CALVI fa presente che è pervenuta richiesta di audizione da parte dell'Associazione avvocati dipendenti pubblici a tempo parziale (ADIP) e che già in precedenza l'ADIP aveva prospettato tale esigenza cui venne, in concreto, data una risposta negativa con la decisione di procedere comunque alla conclusione dell'esame in sede referente. Dopo la riassegnazione dei disegni di legge in titolo in sede deliberante, la medesima Associazione ha fatto pervenire un documento, rinnovando la richiesta di audizione. Occorre pertanto che la Commissione si pronunzi al ri-

guardo: egli, da parte sua, ritiene che non vi siano, comunque, elementi tali da consigliare di cambiare la decisione già presa.

Si apre un dibattito.

Il senatore MARITATI ritiene opportuno ascoltare le ragioni dell'associazione di categoria in questione e sottolinea che la modifica che la Commissione apporterebbe approvando i provvedimenti in titolo verrebbe a determinare un'irragionevole inversione di rotta del legislatore rispetto alla situazione sulla quale gli interessati avevano fatto affidamento in base alla legge n. 662 del 1996.

Intervengono successivamente i senatori CALLEGARO e BUCCIERO che non ritengono invece necessario procedere all'audizione.

Il senatore CONSOLO, pur prendendo atto delle problematiche sottese all'attività svolta dall'ADIP, non è, comunque, dell'avviso che sia necessaria l'audizione.

Anche per il senatore CENTARO non si sono modificate le condizioni per assumere una decisione diversa da quella già ricordata dal relatore Calvi.

Messa in votazione e verificata la sussistenza del numero legale la proposta di audizione è, quindi, respinta.

La Commissione conviene quindi – su proposta del senatore FASSONE – di fissare a domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(885) *Misure contro la tratta di persone*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa

(505) *DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone*

(576) *TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il senatore FASSONE comprende e condivide la *ratio* ispiratrice della proposta normativa già approvata dall'altro ramo del Parlamento e in questo momento all'esame della Commissione e ritiene però che sulla

stessa vada svolta una riflessione volta a definirne le caratteristiche, sul piano tecnico, in modo tale che l'intervento normativo risulti efficace rispetto allo scopo perseguito.

Dopo essersi soffermato sul vigente assetto codicistico che, con specifico riferimento alla problematica in esame, fa perno sulle nozioni di «schiavitù» e di «condizione analoga alla schiavitù», l'oratore prosegue richiamandosi alla sentenza delle sezioni unite penali della cassazione del 20 novembre 1996 che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, chiarì come per condizione analoga alla schiavitù dovesse intendersi quella situazione in cui l'individuo è di fatto assoggettato a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, mentre la nozione di schiavitù non poteva che interpretarsi come una condizione di diritto e quindi verificabile solo con riferimento agli ordinamenti che riconoscessero un simile istituto.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati muove dal presupposto che vi sarebbero però alcune forme di assoggettamento di una persona ad un'altra che non sarebbero riconducibili alla nozione di schiavitù o di condizione analoga alla schiavitù e, all'esigenza di sanzionare tali ipotesi, l'altro ramo del Parlamento ha cercato di fornire una risposta introducendo la nozione di servitù. In merito a tale soluzione egli manifesta però alcune perplessità osservando che la distinzione fra schiavitù e servitù non risulta chiaramente individuata nel testo dell'articolo 1 del disegno di legge n.885 e come pertanto essa implichi in misura elevata il rischio che la giurisprudenza finisca per appiattirsi, nella concreta esperienza applicativa, sull'ipotesi meno grave riconducendo ad essa la maggior parte dei casi sottoposti alla sua cognizione. Conseguentemente, se si intende mantenere la predetta distinzione, è necessario definire meglio la nozione di servitù, precisandone i caratteri differenziali rispetto a quella di schiavitù, ed eliminare inoltre la specifica indicazione di alcune finalità contenuta nell'ultima parte del quarto comma del nuovo articolo 600, in quanto tale indicazione rischia per altro verso di lasciar fuori alcune ipotesi che sarebbero invece meritevoli di essere considerate sul piano sanzionatorio; si pensi ad esempio ai casi di accattonaggio coatto o di arruolamento forzato. Va poi eliminata, a suo avviso, l'ipotesi attenuata per il caso in cui i fatti siano di particolare tenuità, ipotesi che appare una vera e propria contraddizione in termini rispetto al fenomeno qui preso in considerazione.

Con riferimento poi ai successivi articoli 2 e 3, ritiene opportuno sottolineare che l'abrogazione dell'articolo 601 del codice penale, la riformulazione dell'articolo 602 e l'inserimento del nuovo articolo 602-*bis* determinano alcuni problemi di carattere sistematico. In primo luogo rispetto alle disposizioni attualmente vigenti scompare la previsione della tratta in quanto tale, poiché il nuovo reato previsto dai primi due commi del nuovo articolo 602-*bis* implica comunque un legame con il territorio dello Stato italiano con la conseguenza che questo reato non può essere commesso in territorio estero e rimangono, quindi, privi di sanzione gli atti di tratta – diversi dall'alienazione o dall'acquisto – che siano commessi

al di fuori del territorio nazionale e non finalizzati all'ingresso o alla fuoriuscita dallo stesso.

In merito poi alla nuova formulazione dell'articolo 602 va evidenziato come essa non faccia riferimento – come invece sarebbe necessario – all'alienazione a all'acquisto di persone in stato di servitù.

Infine deve osservarsi che l'abrogazione dell'articolo 601 del codice penale rende privi di portata normativa i rinvii a questa norma contenuti nell'articolo 1152 del codice della navigazione e nell'articolo 407, comma 2, n.7-*bis* del codice di procedura penale. Analogo problema si pone con riferimento all'articolo 5 sempre del codice di procedura penale. A quest'ultimo riguardo l'oratore sottolinea l'incoerenza dell'assetto normativo risultante in quanto continuerebbero ad essere attribuiti alla competenza delle corti d'assise i reati di cui ai nuovi articoli 600 e 602, mentre verrebbero attribuiti alla competenza del tribunale in composizione collegiale i reati di cui al nuovo articolo 602-*bis*.

Prende la parola il senatore Luigi BOBBIO il quale, nel condividere le considerazioni svolte in precedenza dal senatore Centaro e, in parte, anche quelle del senatore Fassone, richiama l'attenzione sull'esigenza di evitare che vengano introdotte ipotesi incriminatrici formulate in maniera tale da ricomprendere anche condotte che non sembrano giustificare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo, come quello qui proposto. Più specificamente manifesta perplessità, ad esempio, rispetto alla possibilità di ricondurre alla nozione di servitù fattispecie in cui una persona si impegna e si ritiene costretta a fornire determinate prestazioni per restituire il debito contratto per pagarsi il viaggio per emigrare dal proprio paese, senza che vi sia un'effettiva costrizione ad opera di altri e unicamente sulla base delle sue convinzioni e delle sue credenze.

Sottolinea poi la necessità di un'attenta riflessione sulla definizione dei livelli sanzionatori sia in considerazione dell'esigenza di adottare scelte equilibrate rispetto al complessivo impianto codicistico, sia in considerazione del fatto che non è attraverso l'incremento delle pene edittali che si restituisce credibilità al processo penale.

Giudica poi non convincente la scelta di introdurre una nuova ipotesi di reato associativo, in quanto ritiene sufficienti al riguardo le previsioni vigenti già contenute negli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale.

Da ultimo esprime anch'egli una valutazione assai problematica sulla previsione delle ipotesi attenuate per il caso in cui i fatti risultino di particolare tenuità.

Il senatore GUBETTI condivide le considerazioni svolte dal senatore Luigi Bobbio nella prima parte del suo intervento.

La senatrice ALBERTI CASELLATI fa presente che nella definizione delle pene bisognerà tener conto anche delle scelte già effettuate dal Senato in sede di esame dell'articolo 11 del disegno di legge n. 795 in materia di disciplina dell'immigrazione. Da questo punto di vista le

pene proposte nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati non appaiono assolutamente eccessive.

Il senatore MARITATI sottolinea l'estrema gravità dei fenomeni del traffico delle persone e dello sfruttamento della prostituzione e del lavoro coatto, dichiarando di non condividere le considerazioni svolte dal senatore Luigi Bobbio con riferimento alle ipotesi in cui le persone oggetto di sfruttamento accettano tale situazione, senza alcuna costrizione, ma per effetto delle proprie convinzioni o delle proprie credenze. Si tratta di una circostanza che non incide in nessun modo sulla gravità e sulla illiceità dei fatti considerati, rispetto ai quali rimane comunque necessario un intervento sanzionatorio di tipo penalistico.

Segue un breve intervento del senatore FASSONE il quale, in relazione all'intervento del senatore Maritati e a quello precedente del senatore Luigi Bobbio, sottolinea come il problema delle situazioni di soggezione che vengono accettate, vada riportato, sul piano sistematico, al tema dell'efficacia del consenso dell'avente diritto.

Il senatore CENTARO osserva che, in ogni caso, dagli interventi fin qui succedutisi emerge evidente la necessità di una rivisitazione tecnica dell'impianto del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente ZANCAN, pur condividendo le ragioni ispiratrici dell'iniziativa assunta dall'altro ramo del Parlamento e pur apprezzando la scelta di sanzionare l'ipotesi della servitù in misura minore rispetto a quella della schiavitù, manifesta però forti riserve sulla nuova nozione che verrebbe così introdotta. Al riguardo, sottolinea che gli elementi con cui verrebbe definita la servitù richiederebbero a loro volta una definizione ed è concreto, a suo avviso, il rischio che una simile fattispecie incriminatrice possa estendersi a ipotesi che non giustificherebbero una sanzione penale o che comunque non giustificherebbero una sanzione penale dell'entità proposta. A questo proposito considera indispensabile un'attenta verifica al fine di accertare se l'introduzione della nuova figura della servitù sia effettivamente necessaria per colmare un reale vuoto di tutela.

Il presidente Zancan rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

DISEGNO DI LEGGE N. 762

Testo approvato dalla Commissione in sede referente

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-*bis* e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

89^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio scorso.

Il senatore NOCCO, intervenendo in sostituzione del relatore CURTO, formula una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 14 venga sostituito dal seguente: "Art. 14 (Copertura finanziaria) 1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, valutato in 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, valutato in 324.850 per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». Per quanto riguarda gli emendamenti, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.9, 1.36, 1.44, 1.6, 3.12, 3.5, 3.8, 3.23, 3.10, 7.0.3 e 15.0.1. Segnala, altresì, gli emendamenti 1.0.2, 2.0.1, 4.4, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 10.1 concernenti l'introduzione di deleghe al Governo, per i quali, in coerenza con quanto osservato sul testo del disegno di legge, occorre valutare l'opportunità di inserire clausole di invarianza degli oneri. In relazione al parere reso sul testo, occorre, infine, valutare gli emendamenti 10.6, 10.4, 10.5 e 10.7, in quanto volti a istituire presso le Camere di Commercio, anziché presso il Ministero delle attività produttive, il registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese. Segnala, infine, l'emendamento 1.0.1 che sembra comportare maggiori oneri senza indicare una opportuna copertura finanziaria.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prende atto di quanto emerso nel corso del dibattito circa l'ipotesi di una riformulazione dell'articolo 14 che preveda l'utilizzo di risorse di parte corrente per la copertura dell'onere recato dall'articolo 10. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.0.1 e 7.0.3, dai quali derivano maggiori oneri, a carico del bilancio statale, non quantificati e privi di idonea copertura, che scaturiscono dall'acquisizione di personale, assunzione di esperti, creazione di nuove strutture e spese di funzionamento. Esprime, altresì il proprio parere contrario sugli emendamenti 3.23, 3.5, 3.8, 3.12 e 15.0.1, che appaiono suscettibili di creare maggiori oneri per il Servizio Sanitario Nazionale e per le amministrazioni comunali. Non ravvisa, invece, effetti finanziari in relazione agli emendamenti 1.9, 1.36, 1.44 e 1.6, mentre per gli emendamenti 10.6, 10.4, 10.5 e 10.7 si tratta semplicemente di una diversa indicazione del soggetto delegato a gestire il registro informatico, senza conseguenze sulla portata finanziaria della norma di base e sulla relativa copertura.

Il senatore MICHELINI chiede chiarimenti sull'efficacia della clausola di invarianza che si propone di introdurre nell'articolo 14 in relazione all'esercizio delle deleghe di cui al Capo I. In particolare, dubita che in concreto si possa esercitare un reale controllo sull'effettiva invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle deleghe legislative.

Il sottosegretario VEGAS precisa che l'inserimento nel testo della delega di una clausola di invarianza garantisce che dai decreti delegati non possono derivare effetti per il bilancio dello Stato, sottolineando che sull'applicazione di tale divieto vigila anche la Corte dei conti.

Il senatore MICHELINI, nel sottolineare che la verifica della Corte dei conti ha ad oggetto la gestione del bilancio, ribadisce che il Parlamento deve essere messo in condizione di verificare le effettive conseguenze finanziarie della normativa delegata, altrimenti la previsione di invarianza degli oneri si riduce a un mero auspicio.

Dopo che i senatori MARINO e PIZZINATO hanno chiesto chiarimenti sui profili finanziari connessi al criterio direttivo contenuto nella lettera *d*) dell'articolo 3, avente ad oggetto la riformulazione dell'apparato sanzionatorio (ed in particolare delle fattispecie contravvenzionali) in materia di sicurezza sul lavoro, il presidente AZZOLLINI precisa che la modifica in senso riduttivo delle sanzioni pecuniarie, sia amministrative sia penali, non è considerata, in base alla prassi della Commissione, fonte di minor gettito, in quanto si tratta di entrate meramente eventuali.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha risposto ai senatori MORANDO e PASQUINI, che chiedevano ulteriori delucidazioni sugli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 10.6, 10.4, 10.5, 10.7, 3.12 e 1.0.2, il relatore NOCCO, tenendo conto delle questioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprimere un parere di nulla osta sul testo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 14, venga riformulata nei termini precedentemente indicati; propone, altresì, di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.12, 3.5, 3.8, 3.23, 7.0.3, 15.0.1 e 1.0.1. Propone, inoltre, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.2, 2.0.1, 4.4, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 10.1, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga introdotta una norma del seguente tenore: «Dalle predette disposizioni non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Propone, infine, l'espressione di un parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Posta, quindi, in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata dalla Commissione.

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta di un ulteriore emendamento (21.600) nonché di alcune riformulazioni di emendamenti al dise-

gno di legge recante modifiche in materia di immigrazione, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con il relatore.

La Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

63^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Massimo Passamonti, presidente della SAGI-Sport.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(193) CHIUSOLI ed altri. – *Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia*, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio dell'esame)

Il presidente PEDRIZZI avverte che il presidente del Senato ha comunicato che il disegno di legge n. 193 recante «Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia» già deferito alla Commissione, è stato fatto proprio dal gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, e, pertanto, a norma del Regolamento, esso è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana corrente.

Poiché si tratta di una materia di particolare rilevanza che occorre approfondire adeguatamente propone ai Commissari di conferirgli il mandato per chiedere all'Assemblea di disporre di un tempo congruo per l'esame del disegno di legge stesso in Commissione.

Il senatore TURCI, firmatario del disegno di legge, si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente, auspicando che il rinvio in Commissione non precluda l'esame effettivo del disegno di legge.

Conviene la Commissione sulla proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI ricorda che, come da comunicazione già inviata, l'ordine del giorno della Commissione è stato integrato con l'esame in sede referente, del disegno di legge n. 1180, di conversione del decreto-legge n. 12 del 2002, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare.

Egli informa inoltre che è stato deferito alla Commissione anche il disegno di legge n. 1182, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.13, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali». Pertanto l'ordine del giorno è ulteriormente integrato con l'esame di tale provvedimento.

In relazione a tali modifiche, la seduta antimeridiana di giovedì 28, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Informa altresì che per quanto riguarda l'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e scommesse, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di giovedì 28 è integrato con l'audizione dei rappresentanti della SNAI SpA.

Per quanto riguarda l'esame dei due decreti-legge, egli ritiene che la discussione generale potrebbe concludersi nel corso della corrente settimana, anche in considerazione del previsto periodo di sospensione dei lavori parlamentari deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore TURCI, dopo aver preso atto delle comunicazioni del Presidente, fa presente che il testo del decreto-legge in materia di enti locali non è ancora disponibile e che non è ancora iniziato l'esame del decreto-legge sullo «scudo fiscale»: si tratta di misure di particolare rilievo, per l'esame delle quali la Commissione deve disporre di un tempo congruo.

Il presidente PEDRIZZI informa che il senatore Salerno è in grado di svolgere immediatamente la relazione sul disegno di legge n. 1180 e che comunque ulteriori determinazioni in merito ai tempi di esame dei due decreti-legge e all'eventuale fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti è rinviato alla prossima seduta.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge del 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Esame e rinvio)

Il senatore SALERNO riferisce analiticamente sui contenuti del decreto-legge, facendo presente che l'articolo 1 dispone la proroga al 15 maggio 2002 del termine, originariamente stabilito dal decreto-legge n. 350 del 2001 al 28 febbraio 2002, entro il quale effettuare le operazioni

di emersione di attività finanziarie e monetarie detenute all'estero; lo stesso articolo prevede, al contempo, il termine del 30 giugno per completare le operazioni materiali di trasferimento di attività oggetto di rimpatrio ovvero quelle oggetto di regolarizzazione.

La proroga del termine per effettuare il rientro dei capitali dall'estero deriva da motivazioni essenzialmente tecniche, anche al fine di consentire agli intermediari e agli operatori di settore di conoscere meglio una disciplina del tutto innovativa.

L'articolo 2 del decreto introduce un comma *2-ter* nell'articolo 17 del decreto-legge n. 350 del 2001, stabilendo che non si applicano le disposizioni del comma *2-bis* dello stesso articolo 17, nel caso dai reati già estinti, non punibili o non più previsti dall'ordinamento, salvo per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.

Tale norma appare in linea con gli obiettivi del provvedimento volto a favorire il rientro e la regolarizzazione di attività detenute all'estero in violazione della normativa valutaria, eliminando alcune incongruenze manifestatesi in sede attuativa e chiarendo la portata della disposizioni dello stesso articolo 17. Egli ritiene che tale specificazione sia opportuna, riservandosi peraltro di svolgere ulteriori considerazioni di merito in sede di replica.

L'articolo 3, infine, dispone il differimento al 30 novembre 2002 del termine, attualmente fissato al 30 giugno 2002, per il compimento degli adempimenti da parte dei datori di lavoro per l'emersione del lavoro irregolare. In particolare, egli ritiene che la proroga possa consentire anche di effettuare tutta una serie di interventi, derivanti direttamente dalla dichiarazione di emersione, come ad esempio l'adeguamento ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro. Anche per quanto riguarda la materia del sommerso, egli si riserva di esprimere ulteriori valutazioni in sede di replica.

Il senatore TURCI, riservandosi di svolgere più compiutamente il proprio intervento in discussione generale, chiede al sottosegretario Tanzi di fornire alla Commissione informazioni circa l'andamento delle operazioni di rientro dei capitali dall'estero nonché sul grado di adesione alla disciplina della regolarizzazione del lavoro sommerso.

Il sottosegretario TANZI assicura che fornirà le informazioni richieste in sede di replica, dichiarando peraltro che mentre emerge tra gli imprenditori una notevole manifestazione di interesse per la disciplina del rientro dei capitali, non sembra riscontrarsi la stessa circostanza per quanto riguarda la regolarizzazione del lavoro sommerso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse: audizione del Sindacato aziende giochi intrattenimento e sport**

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine e dà la parola al presidente del Sindacato aziende giochi intrattenimento e sport, Signor Massimo Passamonti.

Il signor PASSAMONTI dopo aver consegnato una memoria al Presidente, fa presente che lo scorso anno i sindacati maggiormente rappresentativi dei concessionari per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive hanno dato vita ad una confederazione che ha seguito, come soggetto unitario, la questione dei minimi garantiti, avendo soprattutto come obiettivo quello di sottoporre all'attenzione del Governo le dinamiche del mercato della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e, conseguentemente, le condizioni economiche in cui versano le agenzie concessionarie dopo l'emanazione dei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e del Decreto ministeriale n. 174 del 2 giugno 1998. Dopo aver ricordato che attualmente il volume complessivo della raccolta di scommesse non raggiunge i 6 mila miliardi, egli dà conto del numero delle agenzie concessionarie della raccolta sia delle scommesse ippiche che sportive, dichiarando che sono attivi sull'intero territorio nazionale circa 1.400 punti di raccolta.

L'oratore si sofferma successivamente ad illustrare il meccanismo di aggiudicazione delle concessioni, ricordando, in particolare, che il Governo aveva stimato in circa 10 mila miliardi di lire il volume complessivo della raccolta delle scommesse. Lo scarto esistente quindi tra le stime e l'effettiva consistenza del mercato è di circa il 35 per cento. Egli osserva che con l'aggiudicazione delle nuove concessioni, il numero dei punti di raccolta delle scommesse ippiche si è pressoché triplicato, a fronte di una forte contrazione del fatturato. Analoga considerazione vale anche per le scommesse sportive.

A suo avviso l'enorme discrepanza tra previsioni e dimensioni effettive del mercato fa emergere certamente la responsabilità dei singoli concessionari, i quali hanno compiuto un errore di valutazione nella stima del rischio di impresa; va però tenuto presente che essi avevano contato sul fatto che le previsioni di ampliamento del mercato erano effettuate direttamente dal Governo. D'altro canto, sul fatturato del singolo concessionario incide notevolmente anche il prelievo tributario e paratributario, di gran lunga superiore rispetto a quello vigente negli altri Paesi. A titolo esemplificativo, egli fa presente, che a fronte di un'aliquota di imposta del 2,5 vigente in Gran Bretagna, il prelievo complessivo in Italia è del 16 per cento, sommando l'imposta vera e propria e la percentuale da versare all'Ente competente (CONI o UNIRE). Inoltre, la comparazione con il mercato inglese, nel quale è prevalente la scommessa ippica, mostra la grande dinamicità e professionalità dei gestori delle concessionarie della raccolta ippica in Italia, che invece si confrontano con un mercato nel quale è di gran lunga prevalente la scommessa sportiva.

Nei mesi scorsi, prosegue l'oratore, il Governo ha mostrato attenzione per l'aggravarsi della crisi dei concessionari, disponendo la sospensione dei termini di versamento dell'imposta unica, ma al momento, la gravità della situazione impone decisioni radicali che investono l'organizzazione complessiva del settore. Tale affermazione è suffragata dalle caratteristiche del mercato dei giochi, un mercato essenzialmente stabile per quanto riguarda il volume complessivo, e nel quale, come è noto, l'introduzione di nuove forme di giochi o scommesse, invece di ampliare il volume di affari, sottrae quote di mercato ai giochi e alle scommesse esistenti. Così stando le cose, e con un meccanismo di aggiudicazione delle concessioni che prevede il pagamento di un minimo garantito all'Ente competente, il settore della raccolta di scommesse ippiche e sportive rischia il tracollo. Per evitare tutto ciò, egli ritiene necessario superare lo strumento concessorio, introducendo invece un meccanismo autorizzatorio, che lasci al singolo imprenditore la determinazione di fondamentali elementi di gestione del prodotto scommessa. Tale proposta, considerando anche le prospettive di unificare la competenza sull'intero settore in un unico centro di responsabilità, ha il pregio di eliminare i vincoli attualmente previsti dalla concessione, senza privare lo Stato della facoltà di regolamentare, anche in maniera rigida, l'accesso al mercato e i requisiti per partecipare al mercato stesso.

Il senatore TURCI chiede delucidazioni in merito alla proposta da ultima avanzata.

Il signor PASSAMONTI si sofferma analiticamente sui vincoli imposti al singolo imprenditore dal sistema concessorio, facendo peraltro presente che tale strumento si coniuga con la facoltà dello Stato di delimitare in maniera rigida il mercato delle scommesse dal lato dell'offerta. La contraddizione emersa nei mesi scorsi deriva dalla volontà di far coesistere lo strumento concessorio con una forte espansione dell'offerta. Il singolo im-

prenditore vede quindi limitata la sua capacità di orientare il mercato e di intercettare le dinamiche dello stesso. Tale condizione è oltretutto aggravata dalla diffusione del gioco clandestino e delle scommesse effettuate tramite *Internet* con *bookmakers* esteri. In relazione alle proposte emerse nel corso delle audizioni precedenti di consentire, in tempi rapidi, ai singoli concessionari di raccogliere scommesse via *Internet*, egli mette in guardia dal rischio che una apertura sui mercati internazionali penalizzi sostanzialmente gli operatori italiani, stante il notevole differenziale del prelievo fiscale rispetto agli altri Paesi.

A giudizio del presidente PEDRIZZI l'obiettivo di ampliare il mercato non può non tenere conto delle caratteristiche sostanzialmente anelastiche dello stesso.

Il signor PASSAMONTI ribadisce che la crisi del settore delle scommesse ippiche e sportive è determinata in gran parte dal meccanismo di aggiudicazione delle concessioni precedentemente illustrato. D'altra parte egli esprime il timore che gli stessi elementi negativi possano riscontrarsi nei bandi di gara che il CONI sta predisponendo.

Il senatore LABELLARTE chiede di conoscere la situazione delle agenzie preesistenti il bando di gara, e se anche esse hanno l'obbligo di versare il minimo garantito; egli chiede ancora di conoscere la valutazione circa l'incidenza della concorrenza sleale sulla flessione del volume delle scommesse raccolte e se una riduzione del gioco illegale possa consentire un ampliamento delle quote di mercato.

Il signor PASSAMONTI fa presente che le agenzie per le quali è stato disposto il rinnovo delle concessioni non opera il meccanismo del minimo garantito. Egli dà quindi conto dell'incidenza dell'obbligo di versamento del minimo garantito sui bilanci dei concessionari, facendo presente che oltre il 50 per cento degli stessi non riesce ad assicurare il versamento di quanto pattuito e che il 40 per cento di essi, riesce a malapena a soddisfare tale condizione contrattuale. Se si tiene conto dei costi derivanti dagli investimenti effettuati, circa il 70 per cento i concessionari non raggiunge, né sembra in grado di raggiungere nei prossimi anni, l'equilibrio di bilancio.

Egli non ritiene che una azione di contrasto del gioco clandestino possa avere esiti significativi sul volume complessivo del mercato, mentre invece una drastica riduzione del prelievo tributario potrebbe consentire un immediata concorrenzialità verso gli operatori esteri.

A giudizio del senatore BONAVITA le responsabilità dell'attuale situazione di crisi del settore vanno equamente ripartite tra i concessionari e il passato Esecutivo, i quali non hanno posto sufficientemente attenzione sulla circostanza che l'ampliamento della rete di raccolta non avrebbe automaticamente generato un aumento del volume di affari complessivo.

D'altro canto, lo stesso effetto negativo potrebbe derivare anche in un mercato regolamentato fondato sullo strumento dell'autorizzazione.

Il senatore TURCI chiede al signor Passamonti di fornire, anche successivamente, una valutazione circa l'impatto che avrebbero sul mercato della raccolta delle scommesse il superamento del regime concessorio.

Il signor PASSAMONTI ritiene che la proposta da lui formulata abbia il pregio di ampliare i margini di gestione imprenditoriale del singolo concessionario, facendo salva la facoltà dello Stato di regolamentare il settore; assicura altresì che fornirà l'informazione richiesta. Dopo un'interlocuzione dei senatori BONAVITA e CASTELLANI, l'oratore si dichiara convinto che la libera dinamica dei fattori di mercato determina, più compiutamente rispetto a scelte esterne, le condizioni per definire l'ampiezza del mercato stesso. Dopo un ulteriore intervento del senatore TURCI, egli ritiene un errore l'aver immaginato di poter predeterminare il numero dei soggetti concessionari, senza tenere conto delle effettive dimensioni del mercato.

Il presidente PEDRIZZI dichiara chiusa la procedura informativa.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2002

Il presidente PEDRIZZI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge 1182, di conversione del decreto-legge del 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, nonché con lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti della SNAI SpA, in merito all'indagine conoscitiva sul settore giochi e scommesse.

Egli avverte altresì che la seduta antimeridiana del 28 febbraio 2002, già convocata per le ore 9, avrà inizio alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

61^a Seduta*Presidenza del Presidente***ASCIUTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Bono.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(86) FLORINO. – *Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali*

(1122) ASCIUTTI ed altri. – *Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali*

(1123) D'ANDREA ed altri. – *Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FAVARO illustra congiuntamente i tre disegni di legge, tutti volti ad inquadrare in ruolo il personale precario già in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali, rilevando come nel 2000 si sia registrato un notevole incremento nel numero dei visitatori dei musei, che hanno superato i 30 milioni con un aumento di oltre il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Ciò è stato possibile prevalentemente grazie all'attività svolta dal personale precario assunto dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi di varie disposizioni di legge, che appare ora opportuno stabilizzare tanto più che la stessa Corte dei Conti – in una indagine sulle entrate extra tributarie dello Stato – ha rilevato che «una gestione razionale ed attenta delle enormi risorse culturali

del Paese ... può in prospettiva produrre risultati di gran lunga superiori a quelli attuali».

In tale ottica, tutti e tre i disegni di legge, lungi dall'attribuire all'Amministrazione dei beni culturali una funzione di ammortizzatore sociale, si propongono l'obiettivo di assorbire le suddette risorse lavorative in via definitiva in vista di una ulteriore implementazione delle risorse economiche del Paese.

Del resto, prosegue il relatore, la stessa Corte dei Conti ha rilevato che alla dotazione organica del Ministero di 25.307 unità corrispondono 22.405 presenti in servizio, con un indice di copertura che dal 1999 al 2000 scende dal 90 all'88 per cento.

Quanto in particolare al disegno di legge n. 86, il relatore osserva che si tratta di proposta presentata ad inizio legislatura, prima che il dibattito sulla materia assumesse pieno rilievo politico nel corso dell'esame dell'ultima manovra di bilancio: in quell'occasione, la Commissione Istruzione del Senato, facendosi interprete di un'esigenza emersa trasversalmente rispetto agli schieramenti politici, inserì infatti una precisa indicazione nel senso della stabilizzazione nel rapporto alla Commissione bilancio. Analoga indicazione era peraltro contenuta anche nel rapporto di minoranza trasmesso alla Commissione bilancio dai senatori Acciarini, D'Andrea e Manieri. Nel corso del successivo esame dei documenti di bilancio in Assemblea fu così approvato un emendamento che recava la proroga del suddetto personale precario fino al 31 dicembre 2004, in vista della sua progressiva immissione nei ruoli del Ministero.

Alla Camera dei deputati, tuttavia, tale articolo è stato modificato, riducendo la durata della proroga al 31 dicembre 2002 e cancellando il riferimento all'immissione in ruolo.

Appare pertanto volontà unanime di tutti i Gruppi procedere ora alla stabilizzazione del personale precario predetto con un disegno di legge *ad hoc* ed in tal senso sono stati presentati i disegni di legge nn. 1122 e 1123, i quali differiscono non tanto nelle finalità quanto nelle modalità applicative. Il n. 1122 rinvia infatti ad atti di normazione secondaria dell'Esecutivo la determinazione delle procedure selettive di concorso con cui immettere in ruolo il personale in questione; il n. 1123, che riproduce il testo di un emendamento presentato in materia dall'opposizione nel corso dell'esame della manovra di bilancio, entra invece assai più nel dettaglio, indicando con precisione il numero di unità da inquadrare nei diversi profili.

Nell'auspicare un'equilibrata via mediana, il relatore propone conclusivamente di assumere a base della discussione il disegno di legge n. 1122, a cui eventualmente apportare alcune specificazioni.

Nel dibattito interviene il senatore D'ANDREA, il quale dichiara di non opporsi a che venga assunto quale testo base il disegno di legge n. 1122, che potrà peraltro risultare utilmente integrato da alcune precisazioni, come indicato dallo stesso relatore. Il più puntuale articolato del di-

segno di legge n. 1123 trae del resto origine proprio dallo sfortunato percorso incontrato dall'emendamento dell'opposizione alla manovra finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, replica il sottosegretario BONO, il quale manifesta il pieno sostegno del Governo alle proposte in titolo, ricordando l'impegno con cui il Ministero ha difeso il personale precario in questione ai fini di una stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. Conviene altresì con la scelta di adottare a base della discussione il disegno di legge n. 1122, al quale preannuncia peraltro fin d'ora una proposta di modifica al comma 1 dell'articolo 1.

Avendo il relatore FAVARO rinunciato alla replica, su proposta del presidente ASCIUTTI la Commissione conviene infine di fissare a giovedì 14 marzo, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1122, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 83)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI, il quale ricorda che la legge finanziaria per il 2002 ha disposto, all'articolo 32, comma 2, che i contributi versati dallo Stato in favore di enti, istituti, associazioni e fondazioni indicati, Ministero per Ministero, in una tabella allegata alla legge finanziaria stessa, fossero iscritti in un'unica unità previsionale di base di ciascun Ministero interessato e indi ripartiti annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 32 ha poi disposto che i contributi suddetti fossero ridotti, per gli anni 2002, 2003 e 2004, del 10,43 per cento rispetto all'importo spettante in base alla legislazione vigente.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha conseguentemente presentato – come già il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualche settimana fa per gli enti di sua competenza (atto n. 76, su cui la Commissione non ha ancora espresso parere in attesa delle osservazioni della Commissione bilancio) – lo schema di riparto dei contributi destinati ad enti, istituti ed associazioni di carattere culturale.

Lo schema trasmesso presenta tuttavia alcune incongruenze. Anzitutto, esso applica agli istituti in questione una riduzione pari al 16,62 per cento, asserendo che ad essi vada applicata sia la riduzione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge finanziaria, sia quella di cui all'articolo 52, comma 87, della medesima legge finanziaria. Quanto a quest'ultima riduzione, peraltro pari al 9 per cento, il presidente-relatore osserva tuttavia che essa si riferisce a spese classificate «consumi intermedi», quali i contributi agli istituti culturali non sono, essendo invece classificati come trasferimenti e di fatto contraddistinti da diverso codice economico (5, anziché 2 come i consumi intermedi).

Inoltre, lo schema reca, al primo punto, la generica voce «contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», con il complessivo stanziamento di 20.175.000 euro (ridotti a 16.820.657), senza ulteriori specificazioni. A tale voce (al cui riparto puntuale l'Esecutivo provvede dal 1996, sulla base di una disposizione della manovra finanziaria di quell'anno), ne seguono diverse altre che rappresentano invece voci di spesa autorizzate dal legislatore successivamente nel tempo e ora fatte anch'esse confluire (con la legge finanziaria di quest'anno) in un'unica unità previsionale di base. Ciò non dovrebbe tuttavia comportare la conseguenza che non si proceda più al dettagliato riparto delle somme afferenti la prima voce, che costituisce del resto la postazione di spesa più significativa. Al riguardo, il presidente-relatore ricorda che ad essa afferiscono i contributi destinati a: congressi scientifici e culturali; premi e sovvenzioni per scrittori, editori e librai; contributi straordinari agli enti inseriti nella cosiddetta «Tabella Amalfitano» e contributi annuali ad enti in essa non inseriti; biblioteche non statali; Festival dei Due Mondi di Spoleto; Opera del Duomo di Orvieto; Centro per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Biennale di Venezia; Triennale di Milano; Quadriennale di Roma. Ritene pertanto indispensabile conoscere, come in passato, anche il dettaglio delle somme destinate a tali istituzioni.

Quanto all'ultima voce del riparto, che riguarda «contributi ordinari ad enti e istituti culturali», vale a dire i contributi agli enti inseriti nella cosiddetta «Tabella Amalfitano», egli, oltre a deplorare un taglio a finanziamenti di carattere triennale e che presuppongono quindi una programmazione di investimenti di ampio respiro, sollecita la presentazione di un dettaglio separato, alla scadenza dell'attuale Tabella.

Il sottosegretario BONO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in sede di replica.

Il senatore DELOGU chiede per quale motivo, alla prima voce generica dell'elenco facciano seguito voci assai più analitiche e puntuali.

Il presidente-relatore ASCIUTTI chiarisce che la legge n. 549 del 28 dicembre 1995 (collegato alla finanziaria per il 1996) dispose l'iscrizione

in un unico fondo dei contributi fino ad allora previsti da varie norme di legge. Dal 1995 ad oggi, sono state tuttavia approvate ulteriori disposizioni di legge specifiche, che la legge finanziaria per il 2002 si propone appunto di accorpate nuovamente in un'unica unità previsionale di base.

Indi, considerato che il termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo scade il prossimo 11 marzo, che sul provvedimento occorre acquisire le osservazioni della Commissione bilancio e che la settimana prossima i lavori parlamentari saranno sospesi, egli propone di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga del termine per l'espressione del parere.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura della privatizzazione dell'Istituto italiano per la storia della musica (n. 84)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI, il quale ricorda che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini 1) ha delegato il Governo a riordinare, fra l'altro, gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza.

In attuazione di tale delega veniva emanato il decreto legislativo 29 ottobre, n. 419, che – per un elenco di enti indicato in una tabella allegata al decreto stesso – prevedeva la possibilità di optare fra diverse misure di razionalizzazione: privatizzazione, trasformazione in strutture scientifiche universitarie ovvero fusione di enti appartenenti allo stesso settore di attività.

Per quanto riguarda gli enti rientranti nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, già allo scadere della scorsa legislatura la Commissione fu chiamata ad esprimere il proprio parere (che fu positivo) sulla trasformazione della Giunta centrale per gli studi storici, gli Istituti storici ad essa collegati e le Deputazioni di storia patria.

Più tardi, nello scorso mese di settembre, la Commissione espresse parere favorevole sulla trasformazione di altri 14 enti, per i quali il Ministero – anche in esito alla procedura istruttoria condotta con gli enti stessi – aveva proposto la misura della privatizzazione, che avrebbe consentito loro di sussistere come enti privi di scopo di lucro e di assumere la personalità giuridica di diritto privato. Solo l'Istituto italiano per la storia della musica optò in quell'occasione per la misura della fusione in un organismo che, all'interno dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, godesse della necessaria autonomia e conservasse comunque la propria deno-

minazione. Successivamente, si è tuttavia riscontrato che tale scelta avrebbe comportato difficoltà di attuazione, trattandosi di Istituti aventi natura giuridica diversa. Il Presidente dell'Istituto italiano per la storia della musica ha pertanto convenuto che la scelta della fusione in un unico organismo all'interno dell'Accademia debba essere successiva alla privatizzazione, misura che viene quindi ora richiesta in via prioritaria.

Trattandosi di procedura concordata fra Ministero e Istituto interessato, il presidente-relatore ritiene quindi di poter raccomandare un parere favorevole.

Per completezza di esposizione, ricorda infine che, lo scorso dicembre, la Commissione ha altresì esaminato (dando anche in questo caso parere favorevole) la proposta di privatizzazione del Centro studi alto medioevo di Spoleto, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Analogamente, la Commissione giustizia ha dato parere favorevole (anch'essa a dicembre) sulla privatizzazione dell'Istituto internazionale di studi giuridici.

Rispetto all'elenco contenuto nella tabella allegata al decreto legislativo n. 419, restano pertanto ancora da riordinare 5 enti: l'Ente per le ville vesuviane; la fondazione «Il Vittoriale degli italiani», la cui istruttoria è temporaneamente sospesa a seguito di giudizio pendente dinanzi al Tar Lombardia, all'esito del quale il risultato sarà sottoposto al parere parlamentare; l'Istituto italiano di studi germanici e l'Erbario tropicale di Firenze, soggetti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; l'Ente nazionale della cinofilia italiana, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il Presidente-relatore, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti la propria proposta di parere favorevole, che risulta accolta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,15.

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente-relatore ASCIUTTI avverte che la Commissione bilancio si accinge ad esprimere le proprie osservazioni sull'atto in titolo. Tuttavia, in considerazione dell'opportunità di valutarle nella loro articolazione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, alle ore 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente-relatore ASCIUTTI avverte che sull'atto in titolo la Commissione bilancio ha richiesto al Governo la relazione tecnica, che non risulta ancora pervenuta. Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

41^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sono stati presentati numerosi subemendamenti agli emendamenti governativi che vengono pubblicati (unitamente agli emendamenti già presentati e pubblicati) in allegato al resoconto della seduta odierna. Fa presente inoltre che sugli emendamenti inclusi nel fascicolo n. 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 19 febbraio scorso) la 5^a Commissione ha già espresso un parere, come pure la 2^a ha già espresso un parere in data 21 febbraio sull'emendamento di competenza.

Invita pertanto i Senatori presentatori dei subemendamenti agli emendamenti governativi ad illustrarli.

Interviene il senatore MURINEDDU illustrando il subemendamento 1.100/18, nonché il subemendamento 1.100/13. Passa poi all'illustrazione del subemendamento 1.100/14, in relazione al quale sottolinea la valenza assunta dal fenomeno *blue tongue*, che ha ormai coinvolto allevamenti siti

in diverse regioni. Illustra quindi i subemendamenti 1.100/15 e 1.100/16. Per quel che concerne il subemendamento 1.100/17, evidenzia che nel testo proposto dal Governo è stata omessa la menzione dei *test* di diagnosi rapida per la BSE, previsti dalle normative vigenti.

Il PRESIDENTE aggiunge la propria firma ai subemendamenti presentati dal senatore Cherchi, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7, dando gli stessi per illustrati.

Il relatore PICCIONI dichiara che i subemendamenti 1.100/21, 1.100/22 e 1.100/23 si illustrano da sé.

Interviene il senatore PIATTI, il quale, nell'illustrare i subemendamenti 1.100/19 e 1.100/20, evidenzia, in riferimento a quest'ultimo, che lo stesso si ispira ad esigenze attinenti al decentramento.

Interviene la senatrice DE PETRIS, la quale, nell'illustrare il subemendamento 1.100/8, evidenzia che lo stesso è finalizzato a vincolare il Governo a presentare entro una data prestabilita un programma per lo smaltimento delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

In riferimento al subemendamento 1.100/9 rileva che il fine sotteso allo stesso è quello di fissare un limite temporale per l'adeguamento degli impianti di smaltimento. Rileva a tal proposito che gli impianti attualmente esistenti sono suscettibili di pregiudicare non solo la sicurezza dei consumatori, ma anche quella dei lavoratori, registrandosi un'alta percentuale di infortuni sul lavoro in tali strutture.

In riferimento al subemendamento 1.100/10, evidenzia che lo stesso si inquadra nell'ottica dell'aumento della qualità nel settore agricolo.

Per quel che concerne il subemendamento 1.100/11 evidenzia che, cessata l'emergenza BSE, il ciclo dei rifiuti deve essere gestito dal settore della filiera, e non più dal settore pubblico, dovendo permanere in capo allo stesso solo la potestà di controllo.

In riferimento al subemendamento 1.100/12 sottolinea che lo stesso è finalizzato all'inasprimento delle sanzioni applicabili per le fattispecie criminose di macellazione clandestina.

Interviene il senatore AGONI il quale, in relazione al subemendamento 1.100/3, dichiara che lo stesso si illustra da sé.

Per quel che concerne il subemendamento 1.100/4, evidenzia che l'identificazione elettronica dei capi costituisce una misura importante, finalizzata a prevenire eventuali frodi. Precisa altresì che gli allevatori hanno manifestato in più occasioni la disponibilità ad assumersi l'onere economico per l'acquisto dei *microchip*.

Interviene il senatore BONGIORNO per illustrare il subemendamento 1.100/1, precisando che lo stesso è finalizzato a finanziare studi di fattibilità per la realizzazione di strutture di macellazione o per l'adeguamento di quelle esistenti. In riferimento al subemendamento 1.100/2 rileva che l'incentivazione di nuove attività di impresa agricola è importante nel settore in questione, per il quale si registra una carenza di iniziative imprenditoriali.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti relativi all'emendamento 7.0.1.

La senatrice DE PETRIS illustra il subemendamento 7.0.1/1.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti relativi all'emendamento 7.0.2.

Interviene il relatore PICCIONI il quale, in riferimento al subemendamento 7.0.2/6, rileva che lo stesso è finalizzato ad aggiungere ulteriori tre consorzi idrici a quelli previsti nell'ambito della legge finanziaria 2001.

Per quel che concerne i subemendamenti 7.0.2/3, 7.0.2/4 e 7.0.2/2 dichiara che gli stessi si illustrano da sé.

In riferimento al subemendamento 7.0.2/5 precisa che lo stesso si configura come una norma con valenza interpretativa.

Interviene il senatore RUVOLO il quale evidenzia che i subemendamenti 7.0.2/7, 7.0.2/8, e 7.0.2/9 sono finalizzati ad attribuire risorse per investimenti in campo irriguo, da effettuare nei territori colpiti dai recenti fenomeni di siccità.

Si passa all'illustrazione dei subemendamenti presentati in riferimento all'emendamento 7.0.3.

Il senatore PICCIONI dichiara che il subemendamento 7.0.3/1 si illustra da sé.

Ai subemendamenti 7.0.3/2 e 7.0.3/3, presentati dal senatore MAINARDI, viene aggiunta la firma da parte del senatore PICCIONI, il quale dichiara che gli stessi si illustrano da sé.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il proprio parere in ordine ai subemendamenti presentati in riferimento all'emendamento 1.100 ed inoltre sugli emendamenti presentati, relativi all'articolo 1 del testo in esame.

Il relatore, senatore PICCIONI, esprime parere contrario in ordine ai subemendamenti 1.100/18 e 1.100/13.

Per quel che concerne i subemendamenti 1.100/5, 1.100/21, 1.100/19 esprime parere favorevole. In riferimento all'emendamento 1.100/8, invita il presentatore alla riformulazione dello stesso, attraverso la sostituzione della dizione «Ministro delle politiche agricole e forestali» con quella di «Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE», nonché la dizione «30 settembre» con «31 ottobre».

La senatrice DE PETRIS, accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento secondo il seguente tenore:

1.100/8 (nuovo testo)

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«... Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma che assicuri il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 31 ottobre 2002».

Il RELATORE formula parere contrario in ordine al subemendamento 1.100/6, ritirando altresì il subemendamento 1.100/22, a propria firma. Esprime parere contrario in ordine ai subemendamenti 1.100/14, 1.100/9, 1.100/3, 1.100/15 e 1.100/10, per profili attinenti alla copertura finanziaria. Formula parere sfavorevole in ordine alla proposta emendativa 1.100/11.

Il subemendamento 1.100/7 viene ritirato dal presidente RONCONI.

Il RELATORE ritira poi il subemendamento 1.100/23, a propria firma. Formula parere sfavorevole sui subemendamenti 1.100/20, 1.100/1 (per motivi attinenti alla copertura finanziaria), 1.100/12, 1.100/16, 1.100/4, 1.100/2 (per motivi attinenti alla copertura finanziaria) e 1.100/17. Esprime parere favorevole in ordine all'emendamento 1.100 presentato dal Governo.

Formula parere contrario in ordine agli emendamenti 1.9, 1.22, 1.21, 1.25, 1.5, 1.1, 1.2, 1.12, 1.3, 1.18, 1.19, 1.14, 1.13 e 1.15. In riferimento all'emendamento 1.23, nell'esprimere parere favorevole, invita tuttavia il presentatore a riformulare lo stesso, in modo tale da trasformarlo in subemendamento all'emendamento 1.100.

La senatrice BIANCONI, accogliendo l'invito del relatore, trasforma l'emendamento 1.23 in subemendamento all'emendamento 1.100, del seguente tenore:

1.100/24 (nuovo testo)

BIANCONI

All'emendamento 1.110, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«... I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli, non colpiti da influenza aviaria, possono essere destinati agli impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.».

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.6 e 1.10. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1.24, a propria firma.

Il PRESIDENTE, nella qualità di firmatario dell'emendamento 1.8, ritira lo stesso.

Il relatore PICCIONI formula parere sfavorevole in ordine agli emendamenti 1.11, 1.4, 1.16, 1.17 e 1.20.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere in ordine ai subemendamenti presentati in ordine all'emendamento 1.100 e quindi sugli emendamenti presentati, relativi all'articolo 1 del testo in esame.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA formula parere contrario in ordine ai subemendamenti 1.100/18 e 1.100/13.

Per quel che concerne i subemendamenti 1.100/5 e 1.100/21 esprime parere favorevole. In relazione al subemendamento 1.100/19, si rimette alla Commissione. Esprime parere favorevole in ordine al subemendamento 1.100/8, così come riformulato dal presentatore (su invito del relatore).

Formula parere contrario in ordine al subemendamento 1.100/6. Esprime parere contrario in ordine ai subemendamenti 1.100/14, 1.100/9, 1.100/3, 1.100/15, 1.100/10 e 1.100/11. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 1.100/20, precisando che su tale trasferimento di competenze alle regioni non si è effettuata un'apposita procedura di concertazione.

Formula poi parere sfavorevole sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/12. In riferimento al subemendamento 1.100/16, si dichiara favorevole solo per la prima parte, in cui viene sostituita la dizione «semestrale» con quella «trimestrale», mentre per la restante parte invita il presentatore alla riformulazione, in modo tale da sostituire, ove ricorra, la dizione «Ministro delle politiche agricole e forestali» con quella «il Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE».

Il senatore MURINEDDU accoglie l'invito del Governo, riformulando l'emendamento del seguente tenore:

1.100/16 (nuovo testo)

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

All'emendamento 1.100, al comma 12, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «trimestrale»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma operativo predisposto dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, relativo all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 della medesima legge. Il Commissario medesimo entro la stessa data, trasmette altresì alle competenti Commissioni parlamentari una analitica relazione sulla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministro della salute trasmette alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'analitica relazione sulle condizioni igienico sanitarie dei depositi nei quali l'Agenzia conserva le proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere contrario in ordine al subemendamento 1.100/4, precisando comunque che lo stesso è da considerarsi superato a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002 vertente sulla materia. Formula parere favorevole in ordine al subemendamento 1.100/2. Esprime parere contrario in riferimento al subemendamento 1.100/17, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100.

Esaurita l'espressione dei pareri da parte del Governo sui subemendamenti, si passa all'espressione dei pareri in ordine agli emendamenti presentati, per i quali il Rappresentante del Governo dichiara di uniformarsi al parere precedentemente espresso dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipato alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,40.

42^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati in ordine all'articolo 3 del testo normativo in esame.

Il relatore PICCIONI esprime parere contrario in riferimento agli emendamenti 3.2 e 3.1.

Per quel che concerne l'emendamento 3.0.1, si rimette alla Commissione.

Interviene il senatore MURINEDDU, dichiarando di aggiungere la propria firma alla proposta emendativa in questione.

Il relatore PICCIONI formula parere contrario in ordine all'emendamento 3.0.2. Per quel che concerne l'emendamento 3.0.3 esprime parere favorevole.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dichiara di uniformarsi al parere espresso dal relatore in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 3 del testo normativo in esame.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati in relazione all'articolo 4.

Il relatore PICCIONI formula parere contrario sulla proposta emendativa 4.2, per profili attinenti alla copertura finanziaria. In riferimento all'emendamento 4.1, invita il presentatore alla riformulazione dello stesso, atta ad aggiungere dopo la parola «destinate», la dizione: «ad incrementare la dotazione del piano nazionale della pesca di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, precisando che la restante parte del periodo andrebbe soppressa. Preannuncia quindi parere favorevole nell'eventualità in cui il presentatore si adegui alla proposta di riformulazione prospettata.

Il senatore MURINEDDU accetta l'invito del relatore, dichiarando di riformulare l'emendamento secondo il seguente tenore:

4.1 (nuovo testo)

DE PETRIS, MURINEDDU

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versate in entrata del bilancio dello Stato sono destinate ad incrementare la dotazione del Piano nazionale della pesca di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

5-ter. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Il relatore PICCIONI esprime parere favorevole in ordine agli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6, dichiarando altresì di ritirare l'emendamento 4.5 a propria firma.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dichiara di uniformarsi al parere espresso dal relatore in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 4 del testo normativo in esame.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati in relazione all'articolo 5.

Il relatore PICCIONI formula parere sfavorevole in ordine all'emendamento 5.2. Dichiaro inoltre di ritirare l'emendamento 5.3, a propria firma, invitando altresì al ritiro il presentatore dell'emendamento 5.1.

Il PRESENTATORE aderisce all'invito del relatore, ritirando la proposta emendativa in questione.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dichiara di uniformarsi al parere espresso dal relatore in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 5 del testo normativo in esame.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati in relazione all'articolo 6.

Il relatore PICCIONI ritira l'emendamento 6.5, invitando altresì al ritiro il presentatore dell'emendamento 6.1 e preannunciando, nell'eventualità in cui non venga accolta tale proposta, il proprio parere contrario. Formula inoltre parere sfavorevole in ordine all'emendamento 6.2.

Dichiara poi di ritirare l'emendamento 6.4, a propria firma, invitando altresì il presentatore dell'emendamento 6.3 al ritiro dello stesso e preannunciando, nell'eventualità in cui non venga accolta tale proposta, il proprio parere contrario.

Esprime parere favorevole in ordine alle proposte emendative 6.6, 6.0.6 e 6.0.17, dichiarando altresì di ritirare l'emendamento 6.0.18, a propria firma.

Riformula altresì, in ossequio al parere della 5^a Commissione, l'emendamento 6.0.13, da lui presentato (su cui esprime parere favorevole) secondo il seguente tenore:

6.0.13 (nuovo testo)

PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Opere irrigue)

1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23

dicembre 2000, n. 388, sono incrementati, a decorrere dall'anno 2002, di euro 15.494.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15.494.000 euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

Il RELATORE esprime parere favorevole sulle proposte emendative 6.0.11. Dichiaro di ritirare l'emendamento 6.0.10, invitando il presentatore dell'emendamento 6.0.3 al ritiro dello stesso e preannunciando, nell'eventualità in cui non venga accolta tale proposta, il proprio parere contrario.

Per quel che concerne l'emendamento 6.0.2, formula parere contrario. Dichiaro altresì di ritirare gli emendamenti 6.0.14 e 6.0.16, entrambi a propria firma, invitando il presentatore degli emendamenti 6.0.8 , 6.0.9 e 6.0.4 al ritiro degli stessi e preannunciando, nell'eventualità in cui non venga accolta tale proposta, il proprio parere contrario.

Formula parere favorevole in ordine all'emendamento 6.0.1, dichiarando di ritirare la proposta emendativa 6.0.12 a propria firma.

Esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.5. Formula altresì parere favorevole sulla proposta emendativa 6.0.7.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dichiara di uniformarsi al parere espresso dal relatore in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 6 del testo normativo in esame.

Il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, inoltre, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento 6.0.2, precisa che gli interventi di cui alla presente disposizione normativa rientrano nella competenza regionale, e che pertanto gli stessi vanno finanziati dalle regioni con fondi propri.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati in relazione all'articolo 7 e aggiuntivi.

Il relatore PICCIONI formula parere favorevole in ordine all'emendamento 7.100. Esprime altresì parere contrario in ordine all'emendamento 7.1, nonché al subemendamento 7.0.1/1. Formula parere favorevole in ordine alla proposta emendativa 7.0.1 e al subemendamento 7.0.2/6. Per quel che concerne il subemendamento 7.0.2/1 esprime parere contrario per profili attinenti alla copertura finanziaria. Esprime parere favorevole in ordine ai subemendamenti 7.0.2/3, 7.0.2/4, 7.0.2/2 e 7.0.2/5. Formula parere contrario in ordine ai subemendamenti 7.0.2/7, 7.0.2/8 e 7.0.2/9, motivando tale giudizio in riferimento ai profili di copertura finanziaria.

Formula parere favorevole sull'emendamento 7.0.2 e sui subemendamenti 7.0.3/1, 7.0.3/2, 7.0.3/3, nonché sulla proposta emendativa 7.0.3.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere su tali subemendamenti, nonché sugli emendamenti riferiti allo stesso articolo e sugli aggiuntivi.

Il RAPPRESENTANTE del Governo dichiara di uniformarsi al parere espresso dal relatore.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sull'emendamento 1.0.1, presentato in ordine al disegno di legge di conversione n. 1064.

Il relatore PICCIONI esprime parere favorevole sulla proposta emendativa in questione, al quale si uniforma il RAPPRESENTANTE del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che domani, mercoledì 27 febbraio, è convocata una seduta per le ore 8,30, per il seguito dell'esame dell'A.S. 1064, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1064**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.100/18**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI

All'emendamento 1.100, al comma 1, premettere le seguenti parole:
«Fermi restando gli obblighi di incenerimento o coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

1.100/13

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

All'emendamento 1.100, al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2002» *con le seguenti:* «31 dicembre 2002».

Conseguentemente, all'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «euro 152.724.000 per l'anno 2002» *con le seguenti:* «euro 166.974.000 per l'anno 2002» *e le parole:* «31.530.000 per l'anno 2002» *con le seguenti:* «45.780.000 per l'anno 2002».

1.100/5

CHERCHI

All'emendamento 1.100, al comma 2, sostituire le parole: «sono svolte» *con le seguenti:* «possono essere svolte».

1.100/21PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 1.100, al comma 2, sostituire le parole: «sono svolte» con le seguenti: «possono essere svolte».

1.100/19

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, BASSO

All'emendamento 1.100, al comma 2, sostituire le parole: «sono svolte» con le seguenti: «possono essere svolte anche».

1.100/8

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«... Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma che assicuri il completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.».

1.100/6

CHERCHI

All'emendamento 1.100, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «la somma di euro 12,919 milioni» con le seguenti: «la somma di euro 10,919 milioni».

1.100/22PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 1.100, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «la somma di euro 12,919 milioni» con le seguenti: «la somma di euro 10,919 milioni».

1.100/14

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

All'emendamento 1.100, al comma 6, dopo le parole: «presenti in azienda» inserire le seguenti: «nonché agli allevatori di capi bovini danneggiati dalla presenza della *Blue Tongue*».

Conseguentemente, all'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «euro 152.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 177.724.000 per l'anno 2002» e le parole: «31.530.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «56.530.000 per l'anno 2002».

1.100/9

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«... A decorrere dal 1° ottobre 2003 la macellazione degli animali e la divisione delle carcasse in mezzene o quarti è consentita esclusivamente negli impianti riconosciuti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni.

... Al fine di agevolare l'adeguamento dei macelli di capacità limitata, alle aziende titolari degli impianti di macellazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per gli interventi strutturali necessari ad ottenere il riconoscimento CE. Le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

... Gli enti locali competenti eseguono gli interventi per l'adeguamento dei macelli pubblici alle disposizioni di cui al comma precedente. A tale scopo è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di euro 20.000.000 da ripartire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: «valutato in euro 52.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004» con le seguenti: «valutato in euro 72.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 21.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004», nonché le parole: «quanto a euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004» con le seguenti: «quanto a euro 51.530.000 per l'anno 2002 e 21.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004».

1.100/3

AGONI

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 è esteso fino al 30 giugno 2001 e l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2001 è corrisposto in misura di 46,48 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 6 e i 12 mesi; 154,94 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 13 ed i 18 mesi; 232,40 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 19 ed i 24 mesi; 284,06 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 25 ed i 30 mesi.».

Conseguentemente, al comma 13, sostituire la cifra: «56,805» con l'altra: «86,784».

All'emendamento 7.100, primo periodo, seconda riga, sostituire la cifra: «152.724.000» con l'altra: «184.703.000» e alla nona riga, sostituire la cifra: «31.530.000» con l'altra: «63.509.000».

1.100/15

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

All'emendamento 1.100, al comma 7, sostituire, ove ricorrono, le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 settembre».

Conseguentemente, all'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «euro 152.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro

177.724.000 per l'anno 2002» e le parole: «31.530.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «56.530.000 per l'anno 2002».

1.100/10

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«... È prorogato fino al 31 dicembre 2002, con un'autorizzazione di spesa pari a euro 14.000.000, il regime di aiuti a favore delle imprese agricole, istituito con l'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: «euro 52.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 66.724.000 per l'anno 2002» e le parole: «euro 31.530.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 45.530.000 per l'anno 2002».

1.100/11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

«8. A decorrere dal 1° novembre 2002 alla copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1 si provvede a carico della filiera zootecnica previo accordo da definirsi entro il 15 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nell'ambito dell'organizzazione interprofessionale di settore di cui al comma 2.».

1.100/7

CHERCHI

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dal 1° novembre 2002 è istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio e la distruzione dei materiali di cui al comma 1. Al Consorzio par-

tecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta, di trasporto, della trasformazione, dello stoccaggio e della distruzione dei medesimi materiali, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2002, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del territorio e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Per la costituzione del Consorzio è assegnata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2002.».

1.100/23

PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dal 1° novembre 2002 è istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta, il trasporto, la trasformazione, lo stoccaggio e la distruzione dei materiali di cui al comma 1. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta, di trasporto, della trasformazione, dello stoccaggio e della distruzione dei medesimi materiali, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2002, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del territorio e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Per la costituzione del Consorzio è assegnata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2002.».

1.100/20

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, BASSO

All'emendamento 1.100, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le risorse di tale Fondo vengono ripartite tra le diverse regioni e province autonome sulla base delle differenti esigenze territoriali. Le amministrazioni regionali sono responsabili delle attività di smaltimento sul proprio territorio e svolgono tale servizio attraverso l'emanazione di appositi bandi di gara rivolti alle imprese di smaltimento.».

1.100/1

BONGIORNO, BONATESTA, PACE, SODANO Calogero, OGNIBENE, RUVOLO, AGONI

All'emendamento 1.100, dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Sono finanziati studi di fattibilità per la realizzazione di strutture di macellazione o per il loro adeguamento e per la realizzazione di impianti di incenerimento. All'onere derivante dal presente comma, pari ad euro 3 milioni, si provvede mediante utilizzo della somma di cui al comma 13 del presente articolo.».

Conseguentemente, al comma 13, dopo le parole: «commi 6, 7, 11», inserire le seguenti: «e 11-bis».

1.100/12

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.100, dopo il comma 11, inserire il seguente:

«... Al libro II, Capo II del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo l'articolo 444, è inserito il seguente: "Art. 444-bis.- (*Macellazione e commercio illegali di carni*) Chiunque procede alla macellazione di animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati ovvero detiene per il commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo carni destinate all'alimentazione prive delle attestazioni sanitarie previste dalla legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 50.000."».

1.100/16

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

All'emendamento 1.100, al comma 12, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «trimestrale»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma operativo predisposto dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, relativo all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 della medesima legge. Il Ministro medesimo entro la stessa data, trasmette altresì alle competenti Commissioni parlamentari una analitica relazione sulla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il Ministro della salute trasmette alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'analitica relazione sulle condizioni igienico sanitarie dei depositi nei quali l'Agenzia conserva le proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

1.100/4

AGONI

All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'identificazione del bestiame ai fini della registrazione nella banca dati nazionale riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e successive integrazioni e modificazioni, avviene in base a sistemi di identificazione elettronica. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'innovazione tecnologica, definisce, con proprio decreto, le modalità tecnico-operative necessarie all'adozione del suddetto sistema di identificazione entro il termine sopra indicato.».

1.100/2

BONGIORNO, BONATESTA, PACE, SODANO Calogero, OGNIBENE, RUVOLO, AGONI

All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... È concessa l'esenzione fiscale per la durata di anni cinque ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore ai 40 anni, che in forma individuale o associata intendano avviare una nuova attività di impresa agricola.».

1.100/17

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MALENTACCHI

All'emendamento 1.100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per l'effettuazione dei *test* di diagnosi rapida per la BSE previsti dalle norme vigenti da parte degli istituti zooprofilattici per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, sono stanziati 60 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'emendamento 7.100, al comma 1, sostituire le parole: «euro 152.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 212.724.000 per l'anno 2002» e le parole: «31.530.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «91.530.000 per l'anno 2002».

1.100

IL GOVERNO

*Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:***«Art...**

1. Al fine di assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica competente per territorio, l'eliminazione dei materiali che, classificati a rischio dalla normativa comunitaria, non possono essere utilizzati in alcun ciclo produttivo in attuazione della decisione (UE) n. 2000/766 del 4 dicembre 2000 del Consiglio, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati sul territorio nazionale, è riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002, un contributo di:

a) euro 146 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 486 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di vincolo

sanitario, dei materiali definiti a rischio specifico e di quelli ad alto rischio;

b) euro 55 a tonnellata sul materiale tal quale ed euro 183 sul materiale trasformato in farine per le attività relative all'obbligo di raccolta, trasporto, trasformazione, stoccaggio e distruzione, in regime di controllo o vigilanza sanitaria, dei materiali definiti a basso rischio.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, così come modificato dall'articolo 25 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, o da consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica. Lo statuto - approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e del territorio ovvero dalla regione competente per territorio in caso di consorzio regionale - regola l'attività di raccolta, di trasformazione e distruzione, nonché gli obblighi dei consorziati e dei detentori.

3. Il pagamento delle indennità e dei contributi di cui ai commi 1, 6, 8 e 11 del presente articolo è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. I materiali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono obbligatoriamente lavorati in impianti differenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1.

4. Al fine di incentivarne l'utilizzo a fini energetici dei materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, nonché di quelli prodotti in attuazione del comma 1, lettere *a)* e *b)* del presente articolo, si applica il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione europea 9 novembre 1999, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. A tale scopo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di euro 12,919 milioni da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad utilizzare le risorse finanziarie loro assegnate in attuazione dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per gli scopi di cui al presente comma.

5. I materiali di cui al comma 4, impiegati per la produzione di energia elettrica, sono considerati fonti rinnovabili con applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni. Per l'utilizzazione a fini energetici di detti materiali si applica la normativa vigente in materia di certificati verdi la cui tariffa sarà riconosciuta in quota parte all'effettivo utilizzo dei medesimi materiali in impianti dedicati o convenzionali.

6. A partire dal 1° gennaio 2002 all'allevatore, nella cui azienda siano state effettuate le procedure di abbattimento totale o selettivo di capi bovini in conseguenza di positività ai *test* BSE di capi presenti in azienda, è riconosciuta una indennità nella misura massima di 413 euro per capo, che non contribuisce alla formazione di reddito, destinata a coprire gli oneri del mancato reddito subito nel periodo di riavvio a regime dell'allevamento, in proporzione alle UBA abbattute e per un periodo massimo pari a 8 mesi; è altresì autorizzata la concessione di contributi, nella misura massima di 310 euro per capo, per il riacquisto dei capi da parte degli allevatori cui è stato imposto l'abbattimento dei capi. L'ammontare e le modalità di erogazione delle provvidenze del presente comma sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

7. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge n. 1 del 2001 è esteso fino al 30 giugno 2001; l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile- 30 giugno 2001 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dal medesimo articolo 7-*bis*.

8. A decorrere dal 1° novembre 2002, per assicurare, la copertura dei costi connessi agli obblighi di smaltimento dei materiali di cui al comma 1 ed alle attività previste dal medesimo comma 1, nonché per determinare le condizioni finalizzate a ripristinare normali condizioni di mercato è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il tavolo della filiera zootecnica, coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, cui partecipano, per le finalità previste dal presente comma, anche rappresentanti delle associazioni nazionali dei consumatori. A tal fine le associazioni rappresentative di tutta la filiera zootecnica stipulano, entro il 15 settembre 2002, un apposito accordo interprofessionale i cui risultati sono recepiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro il 15 ottobre 2002, sono determinati – anche in caso di mancata stipula dell'accordo suddetto – i soggetti obbligati al prelievo e al versamento delle somme, destinate alle finalità di cui al presente comma, nonché l'aliquota e le modalità di prelievo e di versamento delle somme stesse in un apposito Fondo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, senza oneri a carico della finanza pubblica.

9. Con deliberazione del Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al riparto delle risorse del

Fondo di cui al comma 8, destinate alle attività di cui al comma 1 in relazione alle necessità derivanti dalle esigenze territoriali.

10. Le somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2001, e successive modificazioni, sono versate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in cinquanta rate mensili.

11. È autorizzata la concessione di un'indennità, che non contribuisce alla formazione di reddito, nella misura massima di 40.000 euro, erogata in favore dei soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob a parziale copertura delle relative spese mediche. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinate le modalità di erogazione della suddetta indennità.

12. Con relazione semestrale, il Commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento ed alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle attività previste dal presente decreto.

13. Al fine di assicurare il finanziamento delle misure previste dai commi 6, 7, 11 e dal presente comma del presente articolo, nonché per eventuali maggiori esigenze relative al comma 1, e, a partire dal 1° gennaio 2002, per assicurare le risorse necessarie per lo stoccaggio delle farine di carne detenute dall'Agenzia in attuazione di precedenti disposizioni legislative, nonché per il pagamento dell'IVA per le misure per le quali è dovuta, il fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2001, è incrementato di 56.805 milioni di euro.

14. Il riparto dell'importo di cui al comma 13, è operato dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, e d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.9

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sopprimere il comma 1.

1.22

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 cessa ogni intervento dello Stato diretto a fronteggiare le conseguenze della crisi derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, conseguentemente le associazioni rappresentative del settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulano appositi accordi interprofessionali di filiera aventi l'obiettivo di ripristinare normali condizioni di mercato.».

1.21

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino alla data del 31 dicembre 2002».

1.25

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° maggio 2002» con le parole: «dal 1° ottobre 2002».

Al comma 2, sostituire le parole: «al 30 aprile 2002» con le parole: «al 30 settembre 2002».

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 30 aprile 2002» con le altre: «al 30 settembre 2002» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «al 31 marzo 2002» con le altre: «al 30 giugno 2002» e le parole: «dal 1° maggio 2002» con le parole: «dal 1° ottobre 2002».

Al comma 4, sostituire le parole: «al 30 giugno 2001» con le parole: «al 31 agosto 2001».

Al comma 5, sostituire le parole: «30 giugno 2001» con le parole: «31 agosto 2001».

Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 1 sostituire le parole: «euro 52.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 93.784.000 per l'anno 2002»; al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «quanto a euro 41.060.000 per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva Cap. 3003) di

cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla Tab. C della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1.5

AGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° maggio 2002» con le parole: «dal 1° ottobre 2002».

Al comma 2, sostituire le parole: «al 30 aprile 2002» con le parole: «al 30 settembre 2002».

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 30 aprile 2002» con le altre: «al 30 settembre 2002» e al secondo periodo, sostituire le parole: «dal 1° maggio 2002» con le parole: «dal 1° ottobre 2002».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «euro 52.724.000» con le seguenti: «euro 71.715.000» e le parole: «euro 31.530.000» con le seguenti: «euro 50.521.000».

1.1

DE PETRIS, MURINEDDU

Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° maggio 2002» con le seguenti: «A decorrere dal 1° ottobre 2002».

1.2

DE PETRIS, MURINEDDU

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire l'eliminazione delle giacenze dei materiali e dei prodotti a rischio di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, il Ministro delle politiche agricole e forestali adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, un programma di indirizzo che indichi modalità e trattamenti idonei al completo smaltimento dei suddetti residui entro il 30 settembre 2002.».

1.12

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 settembre 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato "decreto-legge n. 1 del 2001", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia", riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfetarie onnicomprensive:

a) 20 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;

b) 70 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, incrementare di 14.250.000 euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e «1.700.000».

1.3

DE PETRIS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 30 settembre 2002, fermi restando gli obblighi di incenerimento e coincenerimento previsti dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di seguito citato "decreto-legge n. 1 del 2001", l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata "Agenzia", riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001 le seguenti indennità forfetarie onnicomprensive:

a) 10 centesimi di euro per ogni chilogrammo di prodotto tal quale, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001;

b) 28 centesimi di euro per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute dai materiali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 1 del 2001».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «euro 52.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 102.774.000

per l'anno 2002» e le parole: «euro 31.530.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 81.580.000 per l'anno 2002».

1.18

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Al comma 2 sostituire la parole da: «al soggetto che assicura la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, le indennità nei medesimi articoli previste, ridotte del 20 per cento».

1.19

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI

Sopprimere il comma 3.

1.14

MURINEDDU, VICINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi accordi di filiera, l'Agenzia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 assicura lo stoccaggio e la successiva distruzione dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi individuati dalla stessa Agenzia, come disposto dall'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002; dal 1° ottobre 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.».

1.13

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di favorire il ripristino delle normali condizioni di smaltimento dei residui di macellazione e di consentire l'operatività dei relativi

accordi di filiera, l'Agenzia dal 1° gennaio al 30 settembre 2002 assicura lo stoccaggio e la successiva distruzione dei materiali trasformati a basso rischio presso i depositi individuati dalla stessa Agenzia, come disposto dall'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Il materiale conferibile è quello prodotto dal 1° gennaio al 30 settembre 2002; dal 1° ottobre 2002 le spese di stoccaggio sono a carico dei conferenti.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, incrementare di 8.000.000 di euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e «1.700.000».

1.15

MURINEDDU, BASSO, PIATTI, FLAMMIA, VICINI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 marzo 2002» con le seguenti: «31 dicembre 2002».

1.23

BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I materiali ad alto rischio ottenuti negli allevamenti e macelli di avicoli, non colpiti da influenza aviaria, possono essere destinati agli impianti per la produzione di esche per la pesca sportiva sotto controllo e vigilanza veterinaria e con modalità stabilite dal Ministero della salute.».

1.7

AGONI

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 è esteso fino al 30 giugno 2001 e l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2001 è corrisposto in misura di 46,48 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 6 e i 12 mesi; 154,94 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 13 ed i 18 mesi; 232,40 euro per ogni capo macellato in

età compresa tra i 19 ed i 24 mesi; 284,06 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 25 ed i 30 mesi.

5. Per l'anno 2002, alle misure di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettere c) ed e) del decreto-legge n. 1 del 2001 sono, rispettivamente destinati gli importi di 1,032 e 2,726 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31,331» con le altre: «67,068»; all'articolo 3, sopprimere il comma 2.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «52.724.000» con le altre: «88.461.000» e «31.530.000» con le altre: «67.267.000».

1.6

AGONI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 è esteso fino al 30 giugno 2001 e l'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile – 30 giugno 2001 è corrisposto in misura di 46,48 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 6 e i 12 mesi; 154,94 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 13 ed i 18 mesi; 232,40 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 19 ed i 24 mesi; 284,06 euro per ogni capo macellato in età compresa tra i 25 ed i 30 mesi.».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31,331» con le altre: «63,310».

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «52.724.000» con le altre: «84.703.000» e «31.530.000» con le altre: «63.509.000».

1.10

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'indennizzo per la macellazione di cui all'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 è esteso fino al 30 settembre 2002.».

1.24PICCIONI, *relatore**Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, le parole: "nel territorio italiano" sono soppresse».

1.8

EUFEMI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, le parole: "nel territorio italiano" sono soppresse».

1.11

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'importo per ogni bovino macellato nel periodo 1° aprile 2001 – 30 settembre 2002 è corrisposto nella misura del 50 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, incrementare di 25.000.000 di euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e «1.700.000».

1.4

DE PETRIS, MURINEDDU

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. È prorogato fino al 30 settembre 2002, con una autorizzazione di spesa pari a euro 14.000.000, il regime di aiuti a favore delle imprese agricole, istituito con l'articolo 7-ter, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «euro 52.724.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 66.724.000 per l'anno 2002» e le parole: «euro 31.530.000 per l'anno 2002» con le seguenti: «euro 45.530.000 per l'anno 2002».

1.16

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il programma operativo predisposto dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 6, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, relativo all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 della medesima legge. Il medesimo Ministro, entro la stessa data, trasmette altresì alle competenti Commissioni parlamentari un'analitica relazione sulla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento delle proteine animali trasformate, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49».

1.17

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Il Ministro per la salute trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'analitica relazione sulle condizioni igienico-sanitarie dei depositi nei quali l'Agenzia conserva le proteine animali trasformate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49».

1.20

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Per l'effettuazione dei *test* di diagnosi rapida per la BSE previsti dalle norme vigenti da parte degli Istituti zooprofilattici per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2002, sono stanziati 30 milioni di euro.».

Art. 3.**3.2**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, VICINI, FLAMMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «lettere c) ed e)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e)».

3.1

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «31,331 milioni di euro» con le altre: «90 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, incrementare di 60.000.000 di euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e «1.700.000».

3.0.1

BONATESTA, COZZOLINO, BONGIORNO, PACE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Interventi per la bufala italiana)*

1. La bufala italiana è da considerarsi patrimonio zootecnico nazionale, e va tutelato da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi, appositamente dedicati alla prevenzione ed

eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni tecniche di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento dalla brucellosi, la regione Campania e le altre regioni interessate definiscono un piano straordinario di interventi che prevede un programma autonomo di risanamento che può derogare, per sei anni, dalle normative nazionali e regionali di riferimento e che utilizzerà, come metodo profilattico la vaccinazione con il «Buck19». Le regioni garantiranno, comunque, nei loro piani, la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso misure sanitarie adeguate.

3. La selezione genetica, i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico del patrimonio bufalino italiano sono obbligatori. I controlli funzionali vanno effettuati secondo le modalità previste dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su tutti i capi bufalini in produzione presenti sul territorio nazionale.».

3.0.2

DE PETRIS, MURINEDDU

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al libro II, Capo II del Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo l'articolo 444, è inserito il seguente: "Art. 444-bis.- (*Macellazione e commercio illegali di carni*) Chiunque procede alla macellazione di animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati ovvero detiene per il commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo carni destinate all'alimentazione prive delle attestazioni sanitarie previste dalla legge, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 50.000."».

3.0.3PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. In deroga al disposto del comma 6, lettere a) e b), i produttori titolari di quota nelle cui aziende siano stati riscontrati e accertati casi di positività alla BSE, possono stipulare, in via eccezionale, contratti di affitto della quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata alla campagna lattiero-casearia in corso. Per la sola campagna lattiero-casearia 2001-2002 la stipula dei contratti di cui al comma 6, nonché la loro comunicazione e validazione da parte delle amministrazioni competenti, potrà essere effettuata entro la data del 31 marzo 2002"».

Art. 4.**4.2**

BASSO, MURINEDDU, VICINI, PIATTI, FLAMMIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni interessate, sono definiti specifici interventi in favore della pesca professionale, in conseguenza dei divieti introdotti con il regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998 per le reti da posta derivanti. Il citato decreto è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sentito il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

7. Le risorse finanziarie assegnate agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle azioni orizzontali intraprese dalle Associazioni nazionali della cooperazione peschereccia ed al funzionamento dei Centri di servizi da esse gestiti.

8. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è così sostituito: "Art. 10. - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5 del presente decreto, pari a 3.925 migliaia di euro annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.".

9. Gli importi per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versati in entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ai pertinenti capitoli di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*) della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in 5 milioni di euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

4.1

DE PETRIS, MURINEDDU

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le somme riscosse per il rilascio a titolo oneroso delle autorizzazioni alle pesche speciali versate in entrata del bilancio dello Stato sono destinate all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

5-ter. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

4.3

PICCONI, *relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente: "La pesca costiera è quella che si esercita nel mare Adriatico e lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non su-

periore a 40 miglia, nel rispetto della pertinente normativa internazionale."».

4.4

PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 1992, n. 508, le parole: "o sotterramento conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: ", sotterramento o recapito in mare aperto, per i soli scarti derivanti dalla decapitazione ed eviscerazione della prima lavorazione del pesce azzurro, conformemente all'articolo 3, commi 3 e 4, e con le modalità operative e nei punti stabiliti dalla Capitaneria di porto territorialmente competente, con l'ausilio di un'imbarcazione idonea al trasporto di contenitori autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1994, n. 105."».

4.5

PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il rilancio dell'occupazione e garantire il perseguimento degli obiettivi di integrazione previsti dai Patti Territoriali per l'agricoltura e la pesca, il ritiro di capacità per realizzare nuovi pescherecci è determinato in misura non inferiore al 50 per cento, a condizione che la nuova capacità introdotta non determini il superamento degli obiettivi globali fissati per la flotta peschereccia italiana dal programma di orientamento pluriennale e subordinatamente al parere favorevole della Commissione europea.».

4.6

PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di proseguire nell'attività di interesse pubblico volta a favorire il processo di modernizzazione del settore ittico, sono mantenute in capo al Consorzio unitario di garanzia collettiva al credito le risorse finanziarie assegnate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/1993 del Con-

siglio del 20 luglio 1993, per essere destinate alla garanzia delle iniziative previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e successivi, nonché dalle misure previste dalla normativa nazionale e regionale in favore del settore.

5-ter. Ad integrazione dei fondi di garanzia di cui al comma precedente, sono assegnate, per la stessa finalità, le disponibilità residue di cui alla delibera CIPE 30 giugno 1999, n. 119«.

Art. 5.

5.2

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«17-bis. Ai conduttori ed agli altri titolari di un diritto di godimento sui beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1, è riconosciuto il diritto di prelazione sia in caso di vendita frazionata sia in caso di vendita in blocco».

5.3

PICCIONI, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, deve intendersi nel senso che il patrocinio ivi previsto ha carattere non esclusivo».

5.1

BONATESTA, BONGIORNO, PACE, COZZOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, deve intendersi nel senso che il patrocinio ivi previsto ha carattere non esclusivo».

Art. 6.**6.5**PICCIONI, *relatore**Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, deve intendersi erogabile entro i limiti delle disponibilità di bilancio recate dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge.».

6.1

EUFEMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, deve intendersi erogabile entro i limiti delle disponibilità di bilancio recate dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge.».

6.2

EUFEMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185. Al relativo onere, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

6.4PICCIONI, *relatore**Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«... Per gli impianti pioppicoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semilavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture ancora presenti in campo può essere altresì assimilata alla perdita di scorte.».

6.3

EUFEMI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... Per gli impianti pioppicoli, la perdita del prodotto legnoso può essere assimilata alla perdita dei semilavorati e ammessa a contributo sulla base del valore del legno in rapporto all'età dell'impianto. La perdita di colture ancora presenti in campo può essere altresì assimilata alla perdita di scorte.».

6.6

COLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a 40 anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge"».

6.0.6

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Garanzie a favore di cooperative agricole)

1. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso.».

6.0.17PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Ulteriori interventi per il patrimonio idrico nazionale)

1. All'articolo 141, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, gli enti indicati alle lettere da a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2002. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche."

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.18PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Patrimonio idrico nazionale)

1. All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

m) Consorzio interregionale Basso Livenza per la quota di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004;

n) Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004;

o) Acquedotto pugliese di Bari, per la quota di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004.".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4.500.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.13PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Opere irrigue)

1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 15.494.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15.494.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

6.0.11

PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è aggiunto il seguente comma: "7. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e automezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza».

2. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni.

3. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge 14 febbraio 1992, n. 185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Al relativo onere, pari a 10.329.138 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

6.0.10PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori colpiti dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno di 10.329.138 euro all'anno per quindici anni.

2. La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di bilancio a copertura del limite di impegno di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10.329.138,00 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.3

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori colpiti dalle piogge alluvionali nei mesi di

settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 10.329.138 euro annui.

2. La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di bilancio a copertura del limite di impegno di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10.329.138 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

6.0.2

AGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. All'articolo 8 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è riservata una quota fino al 7 per cento dell'importo annualmente assegnato al Fondo di cui all'articolo 1"».

6.0.15PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di riassicurazione in agricoltura)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del fondo per la riassicurazione dei rischi di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dall'anno 2002 è trasferita all'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) la somma di 5 milioni di euro. Al relativo onere si fa fronte, quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 come da ultimo rifinanziata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

6.0.8

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di riassicurazione in agricoltura)

1. Al fine di assicurare il funzionamento del fondo di riassicurazione di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a partire dall'anno 2002 è trasferita all'ISMEA la somma di 5 milioni di euro. Al relativo onere si fa fronte: quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 4

della legge 23 dicembre 1999, n. 499 come da ultimo rifinanziata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.».

6.0.14

PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di riassicurazione in agricoltura)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

6.0.9

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Fondo di riassicurazione in agricoltura)

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, nn. 227 e 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del Fondo di riassicurazione di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

6.0.16PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Lotta agli incendi boschivi)

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di 25,823 milioni di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

6.0.4

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Lotta agli incendi boschivi)

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di 25,823 milioni di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

6.0.1

AGONI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sostituire le parole da: "che svolgono servizi analoghi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "e da cooperative formate da agricoltori e/o produttori"».

6.0.12PICCIONI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Proroga di termini)

1. All'ultimo comma della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è abrogato.

3. All'articolo 62, comma 11, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo le parole: "i titolari degli scarichi esistenti", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle imprese di cui al comma 11-*bis*".

4. All'articolo 62 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-*bis*. Per le imprese ittico consociate, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto legislativo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

5. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "nei periodi di imposta 2000 e 2001"

sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi di imposta 2000, 2001 e 2002". All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, quantificato in 250 mila euro per l'anno 2002, 100 mila per il 2003 e 50 mila euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso attingendo all'accantonamento del medesimo.

6. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti della ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato, ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette e al 1° gennaio 2002 per ogni altra imposta e tassa, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati. Al relativo onere, pari a 2,5 milioni di euro si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è differito al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del medesimo decreto legislativo.».

6.0.5

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Proroga di termini)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 27 marzo 2001, n. 122, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite con le parole: «31 dicembre 2004».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è abrogato.

3. All'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo le parole: «i titolari degli scarichi esistenti», sono aggiunte le seguenti parole: «fatta eccezione per le imprese di cui al comma 11-*bis*».

4. All'articolo 62 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma: «11-*bis*. Per le imprese ittico conserviere, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto legislativo entro cinque anni della data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. »

5. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «nei periodi di imposta 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi di imposta 2000, 2001 e 2002».

6. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti della ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato, ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette e al 1° gennaio 2002 per ogni altra imposta e tassa, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

7. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come definito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, è prorogato al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626 del 1994.».

6.0.7

EUFEMI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. ...

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è così sostituito: "1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristruttu-

zione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2002"».

Art. 7.

7.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 152.724.000 per l'anno 2002 ed in euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede, quanto ad euro 10.329.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto ad euro 2.120.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144; quanto ad euro 8.745.000 per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e, quanto ad euro 31.530.000 per l'anno 2002 e 1.700.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto ad euro 50.000.000, per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448; quanto ad euro 50.000.000, per l'anno 2002, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero n. 23507 presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910. Tale somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.».

7.1

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA

Al comma 1, incrementare di 200 milioni di euro ciascuna delle seguenti cifre: «31.530.000» e: «1.700.000».

7.0.1/1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.1, al comma 1, sostituire le parole. «euro 25.822.844» con le seguenti: «euro 40.000.000».

7.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art...»

(Lotta agli incendi boschivi)

1. A decorrere dall'anno 2002 per le esigenze del Corpo forestale dello Stato, connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa annua di euro 25.822.844. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

7.0.2/6PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«... All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "m) Consorzio interregionale Basso Livenza per la quota di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004; n) Consorzio interregionale Basso Tagliamento, per la quota

di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004; o) Acquedotto pugliese di Bari, per la quota di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004.".

... All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 4.500.000 di euro a partire dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.2/1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Per promuovere lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore dell'irrigazione agricola finalizzata al risparmio idrico e al riutilizzo di acque reflue depurate è autorizzato il limite di impegno di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. La ripartizione tra le regioni del limite di impegno di cui al presente comma è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «euro 25.823.000» con le seguenti: «euro 35.823.000».

7.0.2/3

PICCONI, *relatore*

All'emendamento 7.0.2, al comma 2, sostituire le parole: «opere di bonifica nelle aree agricole colpite dalle piogge alluvionali» con le seguenti: «opere di bonifica e di irrigazione nei territori colpiti dalle piogge alluvionali».

7.0.2/4PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 7.0.2, al comma 3, dopo le parole: «e di Bolzano» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.0.2/2PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«... Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e 228, un importo pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2002 è destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al relativo onere annuo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001».

7.0.2/5PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 7.0.2, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«... Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere all'ISMEA mutui ventennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001, decorre dal 2002 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

7.0.2/7

RUVOLO

All'emendamento 7.0.2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. Per la realizzazione delle infrastrutture e di opere di bonifica e di irrigazione nei territori colpiti dalla siccità è autorizzato il limite di impegno quinquennale di 10.000.000 euro annui.

2. La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di bilancio a copertura del limite di impegno di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

7.0.2/8

RUVOLO

All'emendamento 7.0.2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili nelle aree colpite dalla siccità nel territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 12.000.000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 12.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

7.0.2/9

RUVOLO

All'emendamento 7.0.2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. All'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m) Consorzi di bonifica della regione Sicilia per la quota di 500 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1.500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art...

(Interventi nel settore della bonifica e dell'irrigazione)

1. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale, nonché il recupero di risorse idriche disponibili, i limiti di impegno quindicennali di cui all'articolo 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di euro 15.494.000.

2. Per il ripristino delle infrastrutture agricole e delle opere di bonifica nelle aree agricole colpite dalle piogge alluvionali nei mesi di settembre-novembre 2000, delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di euro 10.329.000, a decorrere dall'anno 2002.

3. La ripartizione tra le regioni del limite di impegno di cui al comma 2, è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base degli effettivi fabbisogni di spesa accertati per la realizzazione dei ripristini.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 25.823.000, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.».

7.0.3/1

PICCIONI, *relatore*

All'emendamento 7.0.3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2004".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 17 agosto 1999, n. 290, è abrogato.

3. All'articolo 62, comma 11, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo le parole: "i titolari degli scarichi esistenti", sono aggiunte le seguenti parole: "fatta eccezione per le imprese di cui al comma 11-*bis*".

4. All'articolo 62 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma: "11-*bis*. Per le imprese ittico conserviere, i titolari degli scarichi esistenti devono provvedere all'adeguamento al presente decreto legislativo entro cinque anni della data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Il termine per l'adeguamento vale anche nel caso degli scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva viene introdotto dal presente decreto legislativo. I titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente decreto legislativo allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

5. Il termine di cui all'articolo 36, comma 8-*bis* del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come definito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359, è prorogato al 5 dicembre 2002, limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 626 del 1994.

6. Al fine di consentire la piena attuazione del programma di interventi ed il connesso dispiegamento degli effetti attesi dalle imprese della pesca nelle aree definite dall'Obiettivo 1, anche allo scopo della salvaguardia dei livelli occupazionali, il CIPE è autorizzato ad individuare, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le risorse idonee a consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre

2005 dei programmi dell'Iniziativa Comunitaria Pesca affidati alla realizzazione o al controllo delle regioni.».

7.0.3/2

MAINARDI

All'emendamento 7.0.3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti della ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato, ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette e al 1° gennaio 2002 per ogni altra imposta e tassa, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

7.0.3/3

MAINARDI

All'emendamento 7.0.3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «nei periodi d'imposta 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificato in 250.000 euro per il 2002, 100.000 euro per il 2003 e 50.000 euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo spe-

ciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, attingendo all'accantonamento del medesimo.».

7.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art.

(Interventi per il settore bieticolo-saccarifero)

1. La contabilità speciale n. 1432 intestata al Fondo di rotazione per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, è soppressa.

2. La disponibilità di euro 15.863.059,33, proveniente dall'estinzione della contabilità speciale, di cui al comma 1, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze all'unità previsionale di base 3.2.3.9 – Interventi nel settore agricolo e forestale – capitolo 7811 «Fondo per lo sviluppo in agricoltura», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, per la realizzazione di interventi connessi alle necessità di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1064**al disegno di legge di conversione****Art. 1.****1.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Rinnovo della delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. La delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 per l'emanazione del decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/74/CE del 19 luglio 1999, scaduta in data 4 febbraio 2002, è rinnovata per ulteriori 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

49^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE**

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore COVIELLO richiama ad un maggior rispetto dell'orario di inizio delle sedute. Fa presente che il tempo ristretto in cui l'esame dei provvedimenti si svolge determina disagio e può non consentire un adeguato approfondimento dei problemi. Né può essere risolutivo prevedere ulteriori convocazioni in orari poco idonei e comunque sempre a ridosso delle sedute di Assemblea. Propone, invece, di anticipare l'inizio delle sedute pomeridiane della Commissione e di rispettare rigorosamente l'orario di convocazione.

Il presidente PONTONE prende atto delle richieste formulate dal senatore Coviello.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*

(184) *BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 776 e contrario sul disegno di legge n. 184)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 19 febbraio 2002.

Il relatore D'AMBROSIO illustra il seguente schema di parere, da lui predisposto, sottolineando che esso tiene conto del lavoro compiuto dalla Commissione sui disegni di legge in titolo e delle proposte e valutazioni emerse nel corso delle audizioni svolte:

«La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 776, osservando che esso introduce profonde modificazioni al meccanismo della legge di semplificazione annuale. Si prevede, opportunamente, di intervenire non più soltanto attraverso il meccanismo della delegificazione per giungere ad una semplificazione dei procedimenti amministrativi, quanto piuttosto con vere e proprie deleghe legislative finalizzate a riformare sostanzialmente interi settori normativi. Tale scelta è conseguente ad una valutazione di insoddisfazione per i risultati realizzati attraverso le leggi di semplificazione degli anni passati. La Commissione, pertanto, nel formulare parere favorevole su tale impostazione, non può che esprimersi in senso negativo sul disegno di legge n. 184, che ripropone il tradizionale impianto delle precedenti leggi di semplificazione.

La Commissione ha provveduto, come previsto dal Presidente del Senato, a svolgere specifici approfondimenti relativamente agli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 776. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha infatti svolto le audizioni dei rappresentanti dell'ISVAP, dell'Ania, delle associazioni degli agenti di assicurazione, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell'Eni, dell'Enel, dell'Unione Petrolifera, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. È intervenuto, in Commissione, anche il Ministro per gli affari regionali La Loggia.

In conclusione, la Commissione formula le seguenti osservazioni sui suddetti articoli:

1) sull'articolo 4, relativamente alla lettera *b*), occorre tener presente che la tutela dei consumatori, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni di polizza nonché dell'informativa preliminare è garantita dalla normativa vigente, in gran parte di derivazione comunitaria. L'Unione europea sta arricchendo tale normativa per adeguarla meglio alle esigenze dell'utenza. È, pertanto, utile operare in sintonia con tali evoluzioni. Per quanto attiene la correttezza dei processi di liquidazione dei sinistri, va osservato che ad essa bisogna riservare una attenzione diversa da quella che investe gli aspetti strutturali del servizio. Le compagnie di assicurazione sono impegnate in un delicato adeguamento alla trasformazione del mercato globale. L'organizzazione e la strutturazione del servizio liquidazione danni, che è cosa ben diversa dalle procedure liquidative, rappresenta uno dei cardini di tale processo di adeguamento e deve essere funzionale al modello generale di sviluppo che l'Azienda sceglie per disegnarsi la nicchia di mercato più compatibile. Con riferimento alla lettera *c*) le normative europea e nazionale prevedono norme per la salvaguardia della effettiva concorrenza tra le imprese assicurative. Mancano, invece, effettivi po-

teri alle Autorità incaricate di fare rispettare tali norme a tutti i livelli. Con riferimento alla lettera *d*) il variegato mondo delle imprese, autorizzato all'esercizio della attività assicurativa, nelle ipotesi di appartenenza a gruppi nonché nei casi di partecipazione in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa, meritano un disciplinare autonomo per evitare sovrapposizioni legislative che andrebbero in direzione contraria alla semplificazione ma non scongiurerebbero gestioni scorrette qualche volta realizzate attraverso scambi di portafoglio, riserve, investimenti tra le diverse loro componenti. La partecipazione di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse, poiché riguarda il fenomeno sempre più intenso del rapporto partecipativo tra banche, assicurazioni e società di investimento, meriterebbe un intervento di chiarificazione che rendesse più efficaci le disposizioni contenute nella legge n. 20 del 1991 che sembra più idonea a banche e società quotate in borsa di quanto non lo sia il settore alla nostra attenzione. Per quanto concerne l'attività svolta dagli istituti bancari tramite compagnie da loro costituite e i rapporti che esse devono avere con il pubblico, si avverte la necessità di una disciplina della attività svolta all'interno degli istituti bancari che preveda – tra l'altro – una struttura autonoma chiaramente identificabile con funzionari qualificati predisposti esclusivamente a tale tipo di servizio. Con riferimento alla lettera *e*) l'armonizzazione della disciplina tra le diverse figure addette alla intermediazione presuppongono la definizione univoca delle singole figure professionali e dei rapporti reciproci tra esse. Si avverte, pertanto, la opportunità di un disciplinare minimo, da adottare in sede di delega, che enumeri i canali operanti nel settore; definisca il campo di operatività di ognuno di essi; sciogla, per i brokers, ogni ambiguità sul beneficiario della loro attività professionale; conferisca agli operatori ausiliari degli intermediari una qualificazione professionale con esclusione dei rapporti precari ed occasionali. Con riferimento alle lettere *f*) e *h*), in cui si affronta il nodo delle funzioni da assegnare all'Istituto Superiore di Vigilanza sulle Assicurazioni Private, il quale ha ereditato le competenze del Ministero delle attività produttive con compiti di accertamento, analisi di mercato e proposta e che gradualmente ha accresciuto la sua posizione di centralità nel Governo tecnico del settore assicurativo. Tale evoluzione, che ha ridisegnato struttura e funzione dell'ISVAP, conferendole la fisionomia di autorità di controllo del settore, non hanno mai trovato il loro completamento nelle scelte legislative operate nel tempo a partire dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 1994. L'esercizio della delega, qualora debba investire norme per il riassetto della disciplina dei rapporti tra ISVAP e Governo, dovrebbe individuare il futuro assetto di questo istituto che potrebbe configurarsi come autorità amministrativa indipendente operante esclusivamente nel settore assicurativo.

2) sull'articolo 5 rileva come sia indispensabile provvedere ad un riassetto complessivo della normativa sugli incentivi alle attività produttive in considerazione della frammentarietà della legislazione vigente in materia che rende obiettivamente difficile lo stesso utilizzo dei fondi disponibili da parte delle imprese. Ciò vale, soprattutto, per le piccole e me-

die imprese. È indispensabile, peraltro, semplificare le procedure e ridurre i tempi di istruttoria ed erogazione degli stanziamenti. Appaiono quindi condivisibili i principi e criteri direttivi elencati all'articolo 5. Essi, tuttavia, dovrebbero essere ulteriormente precisati al fine di rendere ancora più evidente il raccordo tra i diversi livelli di intervento e la coerenza tra impostazione programmatica e finanziaria generale e azione di sostegno alle attività produttive. Da questo punto di vista, sarebbe opportuno modificare la lettera a), inserendo dopo la parola «*Governo*» le altre «*e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria*» e sostituendo alle parole da «*tenendo conto*» fino alla fine le altre «*attraverso la determinazione dei conseguenti principi fondamentali per la legislazione regionale*». Va tenuto presente, infatti, che il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione inserisce tra le materie di legislazione concorrente anche quella relativa ai rapporti con l'Unione europea delle Regioni. È opportuno, quindi, che lo Stato individui i principi fondamentali che derivano dalla normativa europea sugli incentivi alle imprese, che sarà poi compito delle Regioni attuare anche dal punto di vista legislativo. Appare coerente con tale impostazione la formulazione della lettera b). Per ciò che si riferisce alla lettera c), sarebbe opportuno sopprimere le parole da «*prevedendo in particolare i destinatari*» fino alla fine: ciò per evitare che la legislazione statale intervenga in ambiti che sembrano travalicare il limite dei principi fondamentali. La lettera d), infine, il cui contenuto fondamentale può essere ricondotto, come già proposto, all'interno della lettera a), potrebbe essere sostituita con una formulazione del seguente tenore: «*definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese*». Ciò, allo scopo di indicare taluni principi e criteri direttivi su cui basare la determinazione dei principi fondamentali per la legislazione regionale.

3) sull'articolo 6, la Commissione esprime apprezzamento per l'iniziativa volta ad armonizzare la complessa legislazione vigente nel settore energetico in funzione di una più agevole utilizzazione da parte delle imprese e degli utenti. Quanto ai principi e criteri direttivi definiti nelle lettere da a) a d) osserva che essi affrontano opportunamente i principali aspetti della normativa in materia energetica, vale a dire l'esigenza di tener conto della specificità dei diversi settori, della ampia incidenza della normativa europea, del raccordo tra processi di liberalizzazione e attuazione di una effettiva concorrenza tra i soggetti interessati e l'assoluta necessità di incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica. Per quanto riguarda la lettera a), sarebbe opportuno aggiungere alla fine le parole «*e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione*». In effetti, la necessità di tenere distinte e di articolare le normative in modo ordinato e razionale dovrebbe essere coniugata con l'esigenza di superare le divaricazioni oggi esistenti nell'at-

tuaione dei processi di liberalizzazione che interessano i vari settori. La lettera *b*) appare coerente con la collocazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» tra quelle definite dal nuovo articolo 117 della Costituzione di legislazione concorrente. Opportuno è anche il principio stabilito dalla lettera *c*) volto alla promozione della competizione nei settori energetici, compito che l'articolo 117 affida in via esclusiva alla legislazione statale. Non si rilevano ulteriori osservazioni sulla lettera *d*).

La Commissione, con riferimento all'articolo 10, ritiene opportuno aggiungere, al comma 1, dopo le parole «*il Ministero delle attività produttive*» le altre «*che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle Camere di commercio*».

Formula, infine, parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo relativamente al riassetto della normativa sulla tutela dei consumatori, sulla metrologia legale e sulla internazionalizzazione delle imprese.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere».

Il senatore COVIELLO illustra la seguente proposta di integrazione del parere testé illustrato dal Relatore, che ha presentato congiuntamente ai senatori Chiusoli, Toia, Maconi, Bastianoni, Garraffa e Baratella:

«La riforma del Titolo V della Costituzione ha sostanzialmente modificato i rapporti tra Stato e Regioni: 1) riducendo sensibilmente l'estensione delle potestà legislative dello Stato a vantaggio delle Regioni; 2) capovolgendo il criterio delle competenze, demandando di diritto alle Regioni la potestà legislativa in tutte le materie non espressamente oggetti di specifica menzione; 3) introducendo una vera e propria clausola generale residuale di esclusiva.

Alla luce del nuovo assetto per legiferare sui problemi posti dall'atto Senato n. 776, il Parlamento deve considerare preventivamente gli effetti che la riforma costituzionale comporta nei settori fondamentali dell'ordinamento fin qui disciplinati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale: in particolare in materia di attività produttive, assicurazione, energia. Nel disegno di legge n. 776 i principi ed i criteri direttivi per la delega sono così definiti ed ampi da configurare un vero e proprio esproprio del potere legislativo del Parlamento. Nessuna norma prevista negli articoli 4, 5, 6, 6-*bis* e 6-*quater* contiene criteri specifici per l'esercizio della delega. Pertanto l'emanazione dei decreti legislativi di applicazione di dette norme deve essere condizionata al parere favorevole della Commissione per gli affari regionali come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 11 del 2001. Per quanto riguarda l'energia si rileva che la materia non è espressamente contemplata tra quelle riservate alla competenza statale: di fatto è riservata alla competenza statale solo la materia della tutela dei mercati finanziari e della concorrenza, mentre sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione «la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia» ed il sostegno all'in-

novazione per i settori produttivi». Si ricorda che l'articolo 117 prevede che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Si propone perciò lo stralcio dell'articolo ed il rinvio alla nuova riforma o alla disciplina organica del sistema normativo determinatosi con il nuovo testo costituzionale in linea con quanto hanno affermato il Ministro per gli affari regionali, il Cnel e nell'iniziativa del Quirinale presso il Governo. Il disegno di legge n. 776 pone problemi anche in ordine alla disciplina delle attività delle Autorità indipendenti. A tale riguardo l'articolo 6, lettera c) del disegno di legge in esame prevede il riordino della normativa in materia di energia mediante il criterio della promozione della competizione nei settori energetici per i quali si è avviata la procedura di liberalizzazione, con riguardo anche alla normativa di vigilanza e di regolazione dei servizi di pubblica utilità ed a quella sui poteri del Ministro per le attività produttive. Con tale norma si intende incidere sulle competenze attualmente in capo alla Autorità per l'energia e per il gas, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481. Su questo si deve esprimere decisa contrarietà.

Del pari, nel settore delle assicurazioni la lettera h) dell'articolo 4 del disegno di legge prevede un riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.

Tali norme (attesa, tra l'altro, l'ampiezza della delega conferita al Governo) contrastano con le norme istitutive dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nonché con la legge n. 576 dell'8 agosto 1982 istitutiva dell'ISVAP e con il decreto legislativo n. 373 del 13 ottobre 1998; ma sono anche in contrasto con l'ordine del giorno presentato dalla maggioranza e approvato dalla Camera dei deputati in occasione della discussione e approvazione della legge finanziaria 2002, nel quale è detto espressamente che «si impegna il Governo (...) a non incidere (...) sul ruolo e sulle funzioni attribuite dalle norme vigenti alle Autorità indipendenti, in particolare a quelle di regolazione tesa a ridefinire il quadro delle medesime Autorità che assumono un rilievo centrale in una fase di passaggio verso un mercato aperto e liberalizzato». Pertanto la disciplina introdotta dovrà rispettare in pieno le competenze attribuite alle Autorità indipendenti per svolgere compiti di vigilanza, garanzia ed attuazione degli indirizzi del Governo in materia».

Precisa che è intenzione dei Gruppi di opposizione integrare il parere del relatore al fine di recuperare in esso l'insieme delle posizioni emerse durante la discussione e nel corso delle audizioni che sono state svolte. Si sofferma, in particolare, sulla materia dell'energia per sottolineare come anche nel corso dell'intervento svolto in Commissione dal Ministro per gli affari regionali sia emersa l'esigenza di compiere un ulteriore approfondimento sulle modalità di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione. Non comprende come si possa definire una delega legislativa come quella prevista dall'articolo 6 in una materia in cui lo stesso Governo, per esplicita indicazione del Ministro La Loggia, si accinge a presentare una proposta concernente i principi fondamentali ed una suc-

cessiva riforma tendente a riportare la materia dell'energia nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato. Ricorda, peraltro, che la questione è stata anche oggetto di una presa di posizione del CNEL e di una comunicazione della Presidenza della Repubblica. Occorrerebbe, pertanto, stralciare l'articolo 6 ed affrontare la materia nella sede legislativa più propria.

Osserva che, più in generale, i principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 4, 5 e 6 e anche negli emendamenti aggiuntivi proposti dal Governo sono estremamente generici e non consentono di definire indirizzi univoci per i decreti legislativi di attuazione.

Con riferimento alle disposizioni concernenti rispettivamente l'Autorità per l'energia e il gas e l'ISVAP, sottolinea come le proposte contenute nel disegno di legge n. 776 incidono sulle competenze di tali autorità e ciò in contrasto, tra l'altro, con l'ordine del giorno approvato nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria dalla Camera dei deputati. Ribadisce la propria contrarietà su tali proposte.

Ritiene che i temi cui si è in particolare richiamato possano integrare il parere proposto dal relatore.

Il presidente PONTONE è dell'avviso che nel parere proposto dal relatore si possano menzionare le posizioni contenute nell'integrazione presentata dai Gruppi di opposizione, ferme restando le opzioni illustrate dallo stesso relatore D'Ambrosio.

Il senatore CHIUSOLI fa presente che con la proposta su cui ha riferito il senatore Coviello, i Gruppi di opposizione hanno inteso scegliere una strada di non contrapposizione rispetto allo schema di parere del relatore. Pur consapevoli della diversità di valutazione su alcuni punti, hanno ritenuto prevalente l'esigenza di mantenere le diverse proposte all'interno di un quadro complessivo unitario.

Ciò premesso, esprime il proprio rammarico per l'ipotesi formulata dal Presidente che consisterebbe unicamente nel «dar conto» delle proposte dei Gruppi di opposizione, senza che però esse divenissero parte integrante del parere della Commissione.

Precisa, peraltro, che nella proposta del relatore sono contenute valutazioni non convincenti. Si riferisce, in particolare, al giudizio nettamente negativo sulle procedure di semplificazione che sono state seguite negli anni scorsi e alla assenza di proposte operative concernenti una corretta impostazione del rapporto Stato-regioni nelle materie affrontate. Osserva, inoltre, che l'articolo 4 prevede una delega legislativa al Governo estremamente generica in materia di assicurazioni e che una parte rilevante della relativa disciplina è già contenuta nel disegno di legge collegato alla finanziaria recentemente approvato dalla Camera. È in via di definizione, peraltro, una nuova direttiva europea. Si chiede quale sia la logica di tale modo di procedere.

Per quanto riguarda le norme concernenti l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'ISVAP, sottolinea come esse indichino una linea di tendenza, che sembrerebbe affermarsi, secondo cui si dovrebbe tornare indie-

tro rispetto alla legislazione degli anni scorsi. Su tale punto il relatore non si è pronunciato. In relazione alle competenze delle regioni, osserva che il federalismo viene proclamato a parole, ma il comportamento concreto del Governo va in tutt'altra direzione. Cita, al riguardo, il caso del decreto-legge sul sistema elettrico che la Commissione sta esaminando e su cui si è manifestata la contrarietà della Conferenza dei Presidenti delle regioni.

Esprime la propria assoluta contrarietà alla proposta di parere formulata dal relatore.

Il relatore D'AMBROSIO ribadisce che, illustrando il parere della Commissione, riferirà in sede di Commissione affari costituzionali anche sulle proposte avanzate dai Gruppi di opposizione. Su taluni punti è infatti riscontrabile una valutazione convergente.

Il senatore BETTAMIO ritiene che si potrebbe valutare l'ipotesi di dare mandato al relatore di riferire su entrambe le proposte.

Il senatore CHIUSOLI è dell'avviso che i due documenti dovrebbero avere pari dignità nella presentazione del relatore.

Il senatore MUGNAI osserva che la Commissione deve compiere una scelta tra i due testi presentati e non può limitarsi a trasmetterli alla Commissione affari costituzionali.

Il senatore COVIELLO ribadisce che la proposta che ha illustrato è integrativa del parere del relatore e che un'approvazione unitaria implicherebbe reciprocamente l'accettazione di valutazioni non interamente condivisibili. Si otterrebbe, però, il risultato di un parere che il relatore potrebbe presentare a nome dell'intera Commissione.

Il presidente PONTONE ritiene che sia la proposta di parere illustrata dal relatore D'Ambrosio che quella illustrata dal senatore Coviello contengano punti rilevanti in cui le valutazioni non sono convergenti. Per tale ragione, se non vi sono ulteriori osservazioni, è dell'avviso che la Commissione debba procedere alla votazione sullo schema di parere presentato dal relatore.

I senatori COVIELLO e CHIUSOLI dichiarano il loro voto contrario.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale approva, infine, la proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 776 e di parere contrario sul disegno di legge n. 184, presentata dal relatore

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

56^a Seduta*Presidenza del presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che si è testé conclusa la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che ha provveduto a rimodulare il calendario dei lavori della Commissione in seguito alla sospensione dell'esame del disegno di legge n. 848 e dei disegni di legge connessi, disposto al termine della seduta di giovedì 21 febbraio. Nella riunione, si è deciso di avviare quanto prima l'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare in materia di *mobbing* assegnati alla Commissione e di riprendere l'esame, già iniziato, dei disegni di legge recanti norme previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Con lettera del 18 febbraio, il Presidente del Senato ha informato che il Gruppo parlamentare Democratici di sinistra - l'Ulivo ha fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, e 53, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento, il disegno di legge n. 17, di iniziativa del senatore Pizzinato ed altri, in materia di telelavoro. Pertanto, l'Ufficio di Presidenza, preso atto della comunicazione del presidente Pera, ha deciso di iscrivere tale provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, nella prima seduta utile, congiuntamente al disegno di legge n. 173, di iniziativa del senatore Cortiana, avente ad oggetto la medesima materia.

Ulteriori decisioni riguardano la verifica sui tempi di trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica sul disegno di legge n. 814, in materia di minorati dell'udito, richiesta dalla Commissione bilancio, nonché un breve rinvio dell'iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge in materia di partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 94/54/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (n. 77)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 422. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con raccomandazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda di avere svolto la relazione introduttiva sullo schema di decreto legislativo in titolo nella precedente seduta e dichiara aperta la discussione.

La senatrice PILONI osserva che il recepimento della direttiva 94/54/CE – già parzialmente operante in base all'accordo interconfederale del 6 novembre 1996, stipulato da Confindustria e Assicredito e da CGIL, CISL e UIL – si rende necessario, in primo luogo, perché sulla base di un atto di natura pattizia non potevano di certo essere introdotte misure sanzionatorie della eventuale violazione delle disposizioni all'esame. Nel complesso, lo schema di decreto legislativo rispetta il contenuto del predetto accordo, e anche l'articolo 17, in materia di sanzioni, è stato sottoposto alle parti sociali che hanno espresso su di esso il loro consenso. L'unica osservazione riguarda, all'articolo 7, comma 1, il numero massimo dei componenti della delegazione speciale di negoziazione che, in applicazione della modifica introdotta all'articolo 5 della direttiva in recepimento, dall'articolo 2 della successiva direttiva 97/74/CE, dovrebbe essere portato da 17 a 18. Auspica che tale osservazione possa pertanto essere inserita nel parere e annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo.

Il senatore VIVIANI osserva che uno dei punti di differenza tra lo schema di decreto legislativo in titolo e l'accordo del novembre 1996 riguarda il superamento, all'articolo 11, comma 4, dello schema medesimo, del principio dell'inoppugnabilità del parere espresso dalla Commissione tecnica di conciliazione. Si tratta di una modifica opportuna, concordata con le parti sociali, e in proposito occorre osservare che in tale frangente il Governo ha manifestato un atteggiamento più aperto e liberale, rispetto a quello adottato in tema di licenziamenti individuali. Una maggiore apertura da parte dell'Esecutivo consentirebbe certamente di superare il conflitto in corso relativo alle modifiche all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, eventualmente prendendo in considerazione accordi interconfederali che, senza modificare la normativa vigente, prevedano la possibilità di adire modalità specifiche di conciliazione e di arbitrato per la soluzione di controversie in materia di licenziamenti individuali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà lettura del seguente schema di parere favorevole con raccomandazione:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto delle osservazioni favorevoli espresse dalla 1^a Commissione permanente e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, esprime su di esso parere favorevole, raccomandando al Governo di valutare la possibilità di portare il numero massimo di componenti della delegazione speciale di negoziazione, di cui all'articolo 7, comma 1, dello schema, da 17 a 18 membri, in applicazione della modifica introdotta all'articolo 5, paragrafo 2, lettera *b*) della direttiva 94/45/CE dall'articolo 2 della successiva direttiva 97/74/CE, che ha esteso l'applicazione della predetta direttiva 94/45/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.».

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il parere favorevole con raccomandazione è posto ai voti e approvato all'unanimità, dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che essendosi esaurita nella seduta odierna la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

40^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(Doc. XXII, n. 7) MANZIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato

(Doc. XXII, n. 8) DEMASI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio 2002.

Essendo già stata esaurita la discussione generale, si passa all'esame degli articoli e del documento n. 8, assunto come testo base, e dei relativi emendamenti.

Il relatore, senatore DANZI, illustra l'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.1 del senatore Demasi, che propone correttamente di riportare l'ambito di indagine della Commissione d'inchiesta ai soli accadimenti di San Gregorio Magno. Illustra altresì l'emendamento 1.4, sostanzialmente identico all'1.3 del senatore Demasi, che propone di limitare la durata della Commissione d'inchiesta a novanta giorni, nonché l'emendamento 1.5 che stabilisce che la Commissione d'inchiesta ha a disposizione trenta giorni per l'elaborazione della relazione finale.

Previa verifica del numero legale è posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.2, unitamente all'emendamento 1.1.

Posti distintamente ai voti, risultano quindi approvati gli emendamenti 1.4 (essendo assorbito l'1.3) e 1.5.

È poi approvato l'articolo 1, come modificati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore DANZI, relatore alla Commissione, esprime la propria contrarietà all'emendamento 2.1 del senatore Demasi, in quanto la composizione prevista non rispetta la proporzionalità dei Gruppi così come richiesto invece, dagli articoli 82 della Costituzione e 162 del Regolamento del Senato. Ricorda altresì che analoghe osservazioni sono pervenute da parte della Commissione Affari costituzionali. Illustra quindi gli emendamenti 2.1.1, 2.2 e 2.3, tendenti a stabilire che la Commissione d'inchiesta sia composta da sedici senatori, oltre al Presidente, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo, nonché a disporre che il Presidente del Senato provveda alla nomina del Presidente della Commissione.

Dopo una richiesta di precisazione da parte della senatrice BAIÒ DOSSI in merito alla scelta di fare eleggere o meno il Presidente dell'istituendo organismo, dalla Commissione stessa, cui fornisce chiarimenti il presidente Tomassini, si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 2.1, posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 2.1.1, 2.2 e 2.3. È poi approvato l'articolo 2, come modificato.

Senza discussione posti separatamente ai voti sono quindi approvati i restanti articoli.

Su proposta del relatore, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento XXII, n. 8 con le modifiche approvate, autorizzandolo a richiedere la relazione orale e proponendo altresì l'assorbimento del documento XXII, n. 7.

(255) BASTIANONI. – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(379) MULAS ed altri. – *Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale*

(623) TOMASSINI. – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

(640) CARELLA. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(658) CARELLA. – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale*

(660) MASCIONI ed altri. – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il presidente TOMASSINI, relatore alla Commissione, rileva come le numerose audizioni svoltesi abbiano confermato una sostanziale adesione al testo da lui proposto che, tuttavia, può essere utilmente integrato con alcune delle osservazioni emerse. In particolare le associazioni di volontariato e la Società di medicina trasfusionale hanno formulato un parere sostanzialmente positivo sulla proposta in oggetto, mentre le associazioni dei malati e in particolare il Tribunale dei diritti del malato hanno richiesto una loro maggiore rappresentanza all'interno degli organismi previsti. La Conferenza Stato-regioni, pur dando sul merito del provvedimento un giudizio sostanzialmente positivo, ha fatto conoscere le proprie riserve su alcune parti del testo che riguardano i compiti a carico delle regioni, rilevando come l'intervenuta modifica costituzionale imponga allo Stato di stabilire esclusivamente una normativa di principio. Dalle società e dalle industrie che producono emoderivati è giunto un parere sostanzialmente positivo, pur facendo rilevare l'esigenza di norme più specifiche relative alla sicurezza degli emoderivati. Pertanto, egli si è fatto carico di procedere ad una riformulazione di alcuni articoli, ciò ha comportato uno snellimento dell'articolato nel suo complesso e, in particolare, modifiche organizzative al sistema trasfusionale previsto all'articolo 6, che lasci maggiore spazio all'organizzazione regionale. Risultano altresì snelliti i compiti dell'Agenzia italiana per il sangue, in cui è prevista inoltre una maggiore rappresentanza regionale. Per quanto riguarda il regime di sicurezza proposto, sono state individuate le norme più rispondenti ai canoni europei di sicurezza.

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte del senatore Mascioni, il presidente Tomassini rileva che occorrerà probabilmente approfondire i contenuti dell'articolo 19, concernente i compiti dell'Istituto Superiore di Sanità, in modo da pervenire ad un unico meccanismo sia in termini di coordinamento che di direzione scientifica.

Avverte quindi i componenti la Commissione che sarà distribuita una nuova formulazione del testo unificato che tenga conto delle risultanze emerse dalle audizioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DOC. XXII, N. 8**Art. 1.****1.1**

DEMASI, SALZANO

Al comma 2, i punti «c» ed «f» sono soppressi.

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, i punti «c» ed «f» sono soppressi.

1.3

DEMASI, SALZANO

Al comma 3, le parole: «entro un anno dalla data della sua costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni».

1.4

IL RELATORE

Al comma 3, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni».

1.5

IL RELATORE

Al comma 3, le parole: «entro i successivi 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi 30 giorni».

Art. 2.**2.1**

DEMASI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. La Commissione è composta da un senatore per ciascun Gruppo e da un Presidente nominato dal Presidente del Senato.

2. I Gruppi parlamentari designano il proprio rappresentante entro 5 giorni dalla istituzione della Commissione.

3. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge il vicepresidente ed il segretario».

2.1.1

IL RELATORE

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è composta da sedici senatori, oltre il Presidente, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo».

2.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Presidente del Senato provvede, altresì, alla nomina del Presidente della Commissione».

2.3

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «nella prima seduta, elegge», sopprimere le seguenti: «il Presidente».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

84^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Tesini, presidente della Federtrasporto, accompagnato dal dottor Gragnani, ed il dottor Clini, direttore generale del Servizio per la protezione dell'ambiente internazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1041) TRAVAGLIA ed altri. – *Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi* (Esame e rinvio)

Il relatore PONZO illustra il disegno di legge in titolo, il cui articolo 1 destina al comune di Milano la somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, allo scopo di effettuare la ristrutturazione dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, ed il cui regolamento è stato adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001.

L'articolo 2, poi, autorizza, a favore del comune di Molfetta, un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro per il completamento della diga di Molfetta, nonché per la realizzazione delle opere complementari.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il presidente NOVI, non facendosi osservazioni, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di oggi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizione del Presidente della Federtrasporto, e del Direttore generale del Servizio per la protezione dell'ambiente internazionale del Ministero dell'ambiente

Il dottor TESINI rileva innanzitutto come la problematica relativa all'inquinamento atmosferico nelle aree urbane debba essere affrontato secondo due diversi piani di interventi, il primo dei quali relativo alle misure concernenti la circolazione degli automezzi e la riconversione del parco circolante, ed il secondo afferente alle politiche urbane di sviluppo del trasporto pubblico al posto di quello privato. È evidente che, mentre per quanto concerne le misure del traffico urbano sono competenti gli enti locali, per ciò che riguarda i provvedimenti in materia di riconversione del parco circolante è preminente l'intervento – in particolar modo finanziario – dello Stato.

Va innanzitutto ricordato che circa l'80 per cento delle emissioni di anidride carbonica deriva dalle auto private, tant'è che il cosiddetto libro bianco dell'Unione europea ha posto in evidenza l'esigenza di puntare su carburanti alternativi; a tale ultimo riguardo, è oggi disponibile il *biodiesel*, mentre in prospettiva sarà possibile ricorrere dapprima al gas naturale e, più a lungo termine, all'idrogeno. Ovviamente, tanto i produttori di carburante quanto l'industria automobilistica devono essere supportati da adeguati programmi di ricerca, per i quali si avverte l'esigenza di prevedere da parte dello Stato congrui incentivi.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l'età media dei mezzi di trasporto è, in Italia, pari a tredici anni, a fronte dei sette anni degli altri paesi europei. Purtroppo però la legge finanziaria per l'anno 2002 non ha previsto nessuna risorsa aggiuntiva per la conversione del parco veicoli delle flotte pubbliche; di qui la proposta, avanzata recentemente dall'associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, di destinare alle regioni, per il finanziamento di un apposito fondo finalizzato all'acquisto di autobus, una quota del 3 per cento dell'accisa sulla benzina.

Per quanto riguarda le politiche urbane, occorrono forti investimenti in infrastrutture di trasporto rapido di massa, misure per snellire il tra-

sporto collettivo di superficie, misure a favore della mobilità pedonale e ciclistica nonché la razionalizzazione della distribuzione urbana delle merci. Per perseguire tali obiettivi, la legge n. 340 del 2000 ha istituito i Piani urbani della mobilità, i quali rappresentano lo strumento ideale del necessario processo di pianificazione integrato tra la politica urbanistica e il sistema dei trasporti. Peraltro, ad un anno e mezzo di distanza dall'approvazione della citata legge, manca ancora il previsto regolamento attuativo. Inoltre, con la cosiddetta legge obiettivo sembra si sia optato per un percorso diverso nel quale prevale, anche per le opere di livello urbano, il criterio del finanziamento per singola opera pubblica. La logica che ispirava i Piani urbani della mobilità puntava invece sul sistema del finanziamento per obiettivi, nel quale ciascun ente locale avrebbe potuto decidere liberamente quali opere è preferibile realizzare nell'ambito urbano di sua competenza per conseguire gli obiettivi prefissati.

In ogni caso, sono indispensabili adeguate risorse finanziarie; nella legge finanziaria dell'anno in corso, però, non sono state stanziare somme aggiuntive, mentre il disegno di legge collegato sulle infrastrutture prevede lo stanziamento di circa 6 miliardi di euro per l'attuazione della cosiddetta legge obiettivo, anche se non è chiaro in che percentuale tali risorse siano destinate al trasporto rapido di massa.

Venendo poi al tema della distribuzione urbana delle merci, occorre innanzitutto aumentare il fattore di carico dei veicoli, favorendo l'uso di mezzi a bassa emissione nelle aree urbane e a zero emissioni nei centri storici. A tal fine andrebbero valorizzate ed incentivate le iniziative locali già in corso, senza prescindere dal fondamentale ruolo delle imprese. È inoltre importante ricordare che una delle principali cause di inefficienza è rappresentata dal ricorso al conto proprio, quando soltanto il conto terzi sarebbe in grado di assicurare la necessaria razionalizzazione della distribuzione.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver ringraziato il presidente della Federtrasporto per la dettagliata e completa relazione svolta, chiede al dottor Tesini quale sia la sua opinione in merito all'esigenza di privilegiare il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma.

Il senatore ROLLANDIN invita il presidente della Federtrasporto ad approfondire il tema del rapporto tra normativa interna e normativa comunitaria, specie per ciò che riguarda il principio della tutela della concorrenza.

Il senatore GIOVANELLI chiede al dottor Tesini quale sia l'opinione della Federtrasporto in merito al problema delle polveri fini, che a quanto pare vengono diffuse, in misura pari a circa l'85 per cento, dai motori *diesel*.

Il dottor TESINI fa presente innanzitutto che il tema dello squilibrio modale è senza dubbio di grande attualità, anche perché fino ad oggi alle

numerose e ricorrenti dichiarazioni di intenti non sono seguiti interventi concreti volti a passare da una programmazione modale ad una programmazione integrata. Inoltre, occorrerebbe che il Ministero delle infrastrutture operasse le sue valutazioni non per singole opere pubbliche, ma per progetti, in una logica di sistema, nella considerazione che nessun settore può ormai essere competitivo se non in un'ottica di integrazione internazionale. Le autorità statali dovrebbero poi prendere atto dell'esigenza di prestare maggiore attenzione al sistema dei servizi, sviluppando la cultura dell'intermodalità.

Quanto alla richiesta di chiarimenti del senatore Rollandin, osserva che il settore del trasporto pubblico locale è in corso di liberalizzazione, senza che la previsione di contributi pubblici per il rinnovo dei mezzi contrasti in alcun modo con la normativa europea che vieta l'aiuto alle imprese, trattandosi di un servizio pubblico. Per ciò che concerne infine le osservazioni del senatore Giovanelli, ribadisce quanto riferito in precedenza circa il crescente ricorso a carburanti alternativi quale è oggi il *bio-diesel* e quali dovrebbero esser domani il gas naturale e l'idrogeno.

Dopo che il presidente NOVI ha ringraziato il dottor Tesini per il contributo offerto ai lavori della Commissione, prende la parola il dottor CLINI, il quale fa presente innanzitutto come le direttive europee in materia di inquinamento atmosferico possano essere suddivise, grosso modo, in cinque categorie, la prima delle quali è attinente alle disposizioni sulla qualità dei carburanti e sugli *standards* degli autoveicoli. Così, dopo le norme comunitarie dell'inizio degli anni '90 che hanno previsto l'obbligatorio ricorso alle marmitte catalitiche e l'eliminazione del piombo dalla benzina, nonché la riduzione del tenore di zolfo nel gasolio, con le direttive più recenti si è provveduto a ridurre fino all'80 per cento il livello delle emissioni per i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2001, mentre, a decorrere dal 2005, è prevista un'ulteriore riduzione delle emissioni del 25 per cento. Dal 2009, poi, è prevista una drastica riduzione delle emissioni anche per quanto riguarda gli autobus. La riduzione delle emissioni ha proceduto di pari passo alla modifica delle caratteristiche dei carburanti che vedrà, nei prossimi cinque anni, un'ulteriore riduzione del tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio.

La seconda categoria di direttive è quella concernente le disposizioni sulla qualità dell'aria, adottate sulla base del programma europeo del 1985. Sono state emanate norme volte a ridurre le concentrazioni di benzene, le emissioni di polveri sottili, di PM10, di polveri di azoto, eccetera. Tali riduzioni sono state previste parallelamente al contenimento delle emissioni degli autoveicoli; senonché, le aree urbane italiane hanno sofferto del fatto che il parco veicoli è, in Italia, fra i più vecchi in Europa, e quindi causa di elevatissime emissioni inquinanti.

Un'altra categoria di direttive è quella in materia di emissioni degli impianti industriali, mentre il quarto gruppo di norme comunitarie concerne i tetti nazionali di emissioni totali; a quest'ultimo riguardo va ricordato che entro il 2010 occorrerà assicurare una drastica riduzione, a livello

nazionale, dei tenori di emissione di sostanze quali anidride solforosa, biossido di azoto, composti organici volatili e ammoniaca. Per assicurare il rispetto di tali tetti, sarà necessario adottare congrui interventi nel settore dei trasporti, ad esempio incentivando la sostituzione dei 16 milioni di veicoli circolanti risalenti agli anni precedenti l'entrata in vigore delle già citate norme sulle caratteristiche tecniche degli automezzi. Al riguardo, va tenuto presente che in paesi come la Germania o la Spagna viene già da alcuni anni incentivata la sostituzione degli autoveicoli vecchi con mezzi di nuova produzione.

L'ultimo gruppo di direttive riguarda l'inquinamento troposferico; norme comunitarie adottate di recente fissano una serie di limiti, che entreranno in vigore fra il 2004 ed il 2010. Per rientrare nei tetti previsti sarà necessario ridurre drasticamente le emissioni da idrocarburi aromatici.

Il senatore GIOVANELLI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, nonché dell'estremo interesse delle questioni affrontate dal dottor Clini, auspica che quest'ultimo possa tornare in altra occasione presso la Commissione ambiente, allo scopo di rispondere ad alcuni quesiti che intende porgli.

Il presidente NOVI, nel ringraziare il dottor Clini per il contributo fornito, gli preannuncia che, compatibilmente con i suoi impegni, potrà eventualmente esser nuovamente richiesta la sua partecipazione ad una seduta della Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il Direttore di RAIUNO, dottor Agostino Saccà.

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore di RAIUNO

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l'audizione di oggi è stata disposta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi a seguito di una richiesta del senatore Falomi, il quale lo scorso 6 febbraio aveva segnalato con lettera alcuni elementi di criticità che a suo parere richiedevano particolari chiarimenti, emersi dall'audizione del dottor Saccà dello scorso 29 gennaio, relativamente alla sostituzione del programma pre-serale di RAIUNO «Quiz show», e agli effetti di tale sostituzione sul «traino» dell'edizione serale del TG1.

Il direttore Saccà aveva fornito per lettera alcuni chiarimenti, che a giudizio del senatore Falomi non apparivano sufficienti, così da far ritenere più opportuna un'audizione in Commissione.

Il dottor SACCA', direttore di RAIUNO, si sofferma in primo luogo sui dati riportati nella richiesta di chiarimenti del senatore Falomi riguardo alla caduta di *audience* registrata da «La vita in diretta» rispetto a «Quiz show». In realtà occorre considerare che ogni programma nuovo ha bisogno di un certo tempo per radicarsi nel pubblico e «La vita in diretta» sta ottenendo ultimamente un seguito lusinghiero: del resto gli indici di ascolto delle prime settimane di «Quiz show» non erano stati migliori di quelli de «La vita in diretta».

Per quanto riguarda gli effetti del traino sull'andamento degli ascolti del TG1, va in primo luogo precisato che nel corso dell'ultimo mese il telegiornale ha conosciuto un netto miglioramento, riducendo da 0,5 a 0,1 la sua distanza dal TG5 e ciò sia grazie all'impegno dei giornalisti, sia anche per effetto del miglioramento de «La vita in diretta» e del suo effetto di traino.

Passando ad un'analisi più particolareggiata di questo effetto, va premesso che il traino di un telegiornale o di un'altra trasmissione non può essere considerato lo scopo di un programma, che deve essere prima di tutto quello di centrare, autonomamente, l'obiettivo editoriale assegnato. Ciò nel caso de «La vita in diretta» è senz'altro avvenuto, dal momento che a questo programma era stato assegnato quale obiettivo una quota del 22 per cento ed ha ormai raggiunto il 23-24 per cento, consentendo nel contempo, rispetto al «Quiz show», un risparmio di 107 milioni di lire a puntata – pari a 21 miliardi di lire all'anno – che nella congiuntura vissuta dalla RAI con il crollo del mercato pubblicitario, si presentava assolutamente necessario.

Ciò premesso l'effetto di traino si è indubbiamente verificato: se è vero infatti che «Passaparola» ha mediamente un milione e mezzo di spettatori più della «Vita in diretta», è anche vero che una percentuale più elevata degli spettatori di quest'ultima restano sulla rete per seguire il telegiornale. Ciò è vero anche in rapporto a «Quiz show» che con un *audience* mediamente superiore del 6 per cento alla «Vita in diretta» indirizzava però una percentuale meno elevata di spettatori verso il TG1.

Si apre il dibattito.

Il senatore FALOMI illustra una serie di dati dai quali si evince come, al di là della maggiore o minore percentuale di spettatori trasferiti al telegiornale, in termini assoluti l'abbandono di «Quiz show» a favore della «Vita indiretta» abbia determinato un indubbio indebolimento dal telegiornale principale.

Basti pensare ad esempio che il dato secondo il quale la «fuga di pubblico» al momento della presentazione del TG1 è inferiore a quello che si verificava quando c'era «Quiz show», non tiene conto del fatto che, in termini assoluti, la presentazione del TG1 raggiunge oggi 2 milioni di spettatori in meno.

L'importanza dell'effetto di traino nello spiegare il sorpasso del TG1 da parte del TG5 è confermata dalla circostanza che il TG1 si mantiene

saldamente in testa nei giorni di sabato e domenica, quando si modifica la programmazione preserale.

Ciò considerato finisce per destare perplessità anche l'affermazione secondo la quale scopo dei programmi è il raggiungimento dei fini editoriali e non il traino, dal momento che proprio l'esigenza di sostenere il TG1 è stata portata come argomento per giustificare i progetti di soppressione della rubrica di Enzo Biagi.

Concorda il deputato GENTILONI SILVERI, il quale chiede chiarimenti al dottor Saccà in ordine al risparmio di 21 miliardi annui che si sarebbe realizzato con il passaggio da «Quiz show» alla «Vita in diretta» dal momento che tale passaggio ha indubbiamente determinato una notevole perdita di *audience*, di cui sarebbe interessante conoscere gli effetti in termini di minori ricavi pubblicitari. Ciò anche in considerazione dell'opportunità di contrastare in maniera più aggressiva la concorrenza del TG5, spesso sleale come dimostra l'accanimento contro il TG1 manifestato negli ultimi mesi da «Striscia la notizia».

Il deputato CARRA fa in primo luogo presente che le dichiarazioni del dottor Saccà contribuiscono solo in parte – anche perché molte questioni delicate restano fuori dall'oggetto dell'odierna audizione – a dissipare la sgradevole impressione creata dalle dichiarazioni da lui rilasciate alla stampa, dopo la seduta dello scorso 29 gennaio. Ciò premesso egli si dichiara colpito dall'enfasi che è stata data all'aspetto del risparmio economico, laddove egli si sarebbe aspettato che la scelta della sostituzione di «Quiz show» con «La vita in diretta» fosse stato determinato, dall'idea di offrire allo spettatore un «blocco informativo», che partendo da una trasmissione di attualità sociale, si sviluppasse poi attraverso il telegiornale per concludersi un momento di approfondimento di elevata qualità come «Il Fatto» di Enzo Biagi, che invece sembra essere valutato solo in relazione alla sua capacità di reggere più o meno la concorrenza di «Striscia la notizia».

Il deputato ROMANI esprime vivo stupore per le critiche formulate dai parlamentari dell'opposizione, quando proprio dalla sinistra in questi anni sono venuti appelli affinché la televisione pubblica si sottraesse, in nome di una ricerca di qualità che dovrebbe essere propria del servizio pubblico, alla logica della omologazione ai modelli della televisione commerciale e alla ricerca spasmodica dell'*audience*.

A suo parere in realtà quello del preascolto è un problema in gran parte artificioso, ove si consideri fra l'altro che il pubblico del TG5 è semmai trattenuto piuttosto dall'aspettativa di seguire «Striscia la notizia» che dal traino di «Passaparola», e dovrebbe essere piuttosto il telegiornale a riflettere sulle ragioni della sua perdita di autorevolezza.

La deputata BUFFO osserva che dai dati forniti, anche nella precedente audizione, dal dottor Saccà sembrerebbe che il TG1 sia dotato di

forza propria, tanto da avere un pubblico crescente durante la trasmissione diversamente da quanto avviene per il TG5; sarebbe quindi interessante capire se si attribuisca o meno un valore al «traino».

Il dottor Saccà ha inoltre affermato, sempre nella precedente audizione, che più che di un calo di *audience* per il TG1 si dovrebbe parlare di un successo crescente del TG5; c'è da chiedersi se, nel quadro di un sistema competitivo come quello attuale, la crescita del TG5 non fosse in alcun modo contrastabile da parte della RAI.

Ella ritiene infine che non si possano condividere le affermazioni secondo cui la trasmissione preserale di RAIUNO ha raggiunto gli obiettivi assegnati, dal momento che una perdita di spettatori del 6 per cento non può in alcun modo essere considerata un risultato commercialmente positivo.

Il deputato BERTUCCI ritiene che la discussione sugli effetti di traino del programma preserale abbia finito per occultare i veri motivi della crisi di un TG1 che ha cambiato nove direttori in nove anni, che ha risorse umane ipertrofiche e che ha progressivamente perso la sua autorevolezza presso il pubblico, che lo ha visto trasformarsi essenzialmente in un telegiornale politico.

Il senatore LAURIA nel concordare con le osservazioni precedentemente svolte dal deputato Carra sottolinea la necessità di garantire il ruolo e il primato del TG1 ove elemento di pregio e qualificante del servizio pubblico.

In proposito egli, dopo aver preso atto del miglioramento conseguito dal telegiornale nell'ultimo mese, chiede al dottor Saccà se siano stati avviati contatti con la redazione per cercare soluzioni per il rilancio del giornale.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva in primo luogo che, secondo quanto affermato dal dottor Saccà il TG1 avrebbe perso negli ultimi otto anni un punto percentuale all'anno, passando dal 38 per cento al 30 per cento. È forse il caso di ricordare che il TG5 ha festeggiato quest'anno il suo decennale, e che quindi bisogna tener conto per una corretta valutazione dei risultati del TG1 della comparsa di un concorrente che prima non c'era; si potrebbe affermare che aver mantenuto il 30 per cento in un quadro così mutato sia un risultato tutt'altro che negativo.

Il Presidente chiede quindi al dottor Saccà di conoscere chi abbia a suo tempo preso la decisione di sopprimere «Quiz show».

Il Presidente si sofferma infine sulla questione, che è stata richiamata nel corso del dibattito, della quota di ascolto de «Il fatto» di Enzo Biagi che, seppur di poco inferiore a quella di «Striscia la notizia» – un programma d'altra parte sicuramente imparagonabile alla qualità giornalistica del programma di Biagi – è sempre rimasta intorno a una media del 25 per cento, superando anche il 31 per cento.

Dichiara quindi chiuso il dibattito.

Il dottor SACCÀ intervenendo in sede di replica fa in primo luogo presente che i dati offerti dal senatore Falomi, per quanto corretti, non sono però omogenei dal momento che, come egli ha già detto, a qualunque trasmissione occorre un certo lasso di tempo per raggiungere il suo pubblico standard, e che pertanto i confronti tra «Quiz show» e «La vita in diretta» devono essere svolti prendendo quale termine di paragone fasi analoghe del loro percorso televisivo.

In proposito egli ribadisce che nel mese di febbraio, anche per effetto del miglioramento de «La vita in diretta» il TG1 appare in netta ripresa.

Per quanto riguarda poi sia la questione sollevata dal deputato Carra sia la richiesta del Presidente di chiarimenti sulla decisione di sopprimere «Quiz show», egli si rifà a quanto affermato nella precedente audizione circa i motivi editoriali che, accanto e prima di quelli economici, avevano indotto a sostituire il programma di quiz.

Premesso infatti che la formula del quiz puro, adottata originariamente per far fronte al «Miliardario» di Canale 5, appariva comunque troppo pesante per un programma preserale e con cadenza quotidiana – diversa infatti e più leggera è la tipologia del *game show* come «Passaparola» – si doveva comunque fare i conti con un'immagine della rete che, come rilevato dallo studio della Makno, era in grave crisi. La rete infatti aveva perso consensi in tutti quegli *item*, quali l'affidabilità e la serietà, che erano sempre stati caratteristici di RAIUNO, e il «Quiz show» di Amadeus ne era diventato il programma caratteristico agli occhi dell'opinione pubblica, piuttosto che il telegiornale o «Il fatto» di Biagi. La decisione di sostituire il programma quindi fu assunta dal Capo servizio, unitamente a lui quale Direttore del marketing e all'allora direttore di rete Beretta.

È evidente che questo tipo di scelta, diretto ad evitare che in una ricerca dell'*audience* pagante nel breve periodo si danneggiasse l'immagine della rete, dovesse porsi degli obiettivi realistici di quota di ascolto, che sono stati pienamente raggiunti.

Il dottor Saccà rivendica dunque alla propria direzione di aver conseguito successi editoriali e commerciali estremamente significativi, che hanno permesso alla rete di uscire da una grave crisi di funzionalità e di identità tanto da conseguire – pur in presenza di una politica di investimenti per l'azienda penalizzante per la rete ammiraglia, diversamente da quanto è accaduto in Mediaset – anche un lusinghiero successo nella raccolta pubblicitaria.

Per quanto riguarda infine l'osservazione del senatore Falomi circa il sorpasso che il TG1 realizza il sabato e la domenica pomeriggio, egli non crede che questo possa essere attribuito al traino del preascolto, ma piuttosto che si debba tener conto del fatto che il TG5 ha mediamente un pubblico più giovane, che proprio in quei giorni della settimana è meno presente davanti al teleschermo.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia

Il Comitato procede all'audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, dottor Agatino PAPPALARDO, il quale illustra una relazione sui temi oggetto dell'audizione, e risponde successivamente alle domande e richieste di chiarimenti poste dal Presidente e dai componenti del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 19 febbraio, ha deliberato di sottoporre alla Commissione la proposta di costituzione dei Comitati di lavoro, di cui all'ordine del giorno.

Nella stessa riunione, l'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato di conferire l'incarico di consulenza (ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva e dell'art. 25 del Regolamento interno) al generale di brigata Mario Iannelli, che garantirà il collegamento fra il Comando Generale della Guardia di Finanza e la Commissione.

Con riferimento alla programmazione dei lavori della Commissione, il Presidente rende noto che è stata calendarizzata per martedì 5 marzo alle ore 10,30 l'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Vigna, con eventuale prosecuzione il 12 marzo.

Infine, comunica che sono giunti documenti, il cui elenco è in distribuzione, e che sono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore NOVI interviene per richiamare l'attenzione sull'omicidio, avvenuto in provincia di Caserta, di un rappresentante del sindacato autonomo dei venditori ambulanti, il quale da tempo aveva denunciato infiltrazioni camorristiche all'interno dei mercati della Campania. Chiede che la Commissione segnali al Ministro dell'Interno la grave situazione di illegalità diffusa in provincia di Caserta, dove le istituzioni risultano assenti.

Il PRESIDENTE preannuncia che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza che si terrà al termine della seduta verranno stabilite le date di un sopralluogo della Commissione in Campania ed assicura che rappresenterà al prefetto e al Ministro dell'Interno la gravità dei fatti segnalati.

Ha quindi la parola il deputato LUMIA, il quale chiede che la Commissione avvii un'indagine sui fatti di Monreale, prevedendo l'audizione del Presidente della Regione Sicilia. Richiamandosi poi alla polemica sul ruolo dell'associazione «Libera», chiede che dalla Commissione promani un indirizzo chiaro al Ministero della pubblica istruzione circa il valido e proficuo contributo di «Libera» nell'ambito dell'educazione alla legalità nelle scuole. Condivide infine la gravità della vicenda di Caserta.

Il senatore MARITATI si associa.

Il deputato PALMA, in merito all'esclusione dell'associazione «Libera», osserva che la valutazione è stata assunta da un comitato di tecnici nominati dal precedente Governo.

Il senatore DEL TURCO propone di acquisire gli atti inerenti i fatti di Caserta e dichiara di aver apprezzato la dichiarazione del Presidente Centaro sulla incomprensibile esclusione dell'associazione «Libera».

Il deputato VENDOLA a sua volta sollecita un'attenzione particolare per la situazione di Caserta e chiede altresì di acquisire notizie dagli uffici giudiziari pugliesi in merito a indagini circa la possibile confluenza fra organizzazioni mafiose e organizzazioni terroristiche.

Il deputato BURTONE esprime, a nome del Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, solidarietà all'associazione «Libera» che ha svolto con coraggio un ruolo significativo nella lotta alla droga e alla mafia.

Il deputato MISURACA condivide la proposta di audire il Presidente della Regione Sicilia.

Il senatore NOCCO suggerisce di rinviare l'esame di merito delle vicende sollevate.

Il senatore VIZZINI sul caso «Libera» chiede di rinviare la questione all'Ufficio di Presidenza, mentre sulla vicenda di Monreale, condivide la necessità di acquisire tutta la documentazione necessaria, per poter poi valutare se audire il Presidente della Regione Sicilia.

Il senatore BOBBIO condivide la priorità di una presenza della Commissione a Napoli e a Caserta.

Il senatore BATTAGLIA si associa alla necessità di verificare i recenti fatti di Monreale.

Il deputato DIANA argomenta la necessità di un sopralluogo urgente nella provincia di Caserta.

(In seguito a un vivace scambio di commenti fra il senatore Novi e il deputato Diana, il Presidente, dopo aver richiamato entrambi a un comportamento consono ai lavori della Commissione, ne dispone l'allontanamento dall'Aula e sospende brevemente la seduta)

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12,10).

Il PRESIDENTE, dopo aver dato la parola al deputato FATUZZO, il quale si associa alla richiesta di audizione dell'assessore Pellegrino per i necessari chiarimenti, ricorda che l'Ufficio di Presidenza convocato per le ore 13 provvederà a calendarizzare una serie di sopralluoghi ritenuti di prioritaria importanza, in particolare a Napoli e a Caserta, a Palermo, a Reggio Calabria. In merito alla questione di «Libera», nel ribadire il positivo apprezzamento dell'attività dell'associazione, rende noto che il ministro Moratti ha dichiarato di avere intenzione di procedere alla revisione dei criteri dell'accreditamento.

Passando all'ordine del giorno, auspica che in futuro la discussione possa sempre svolgersi con toni pacati.

ESAME DELLA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEI COMITATI DI LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2001, N. 386

Il PRESIDENTE ricorda che i Comitati di lavoro sono previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva, che li indica come articolazioni operative della Commissione nell'attività di carattere istruttorio e di acquisizione documentale.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 19 febbraio, ha deliberato di proporre alla Commissione (*ex art. 8, comma 2, del Regolamento interno*) i seguenti Comitati:

«I Comitato: sui collaboranti e sui testimoni di giustizia.

II Comitato: sulla presenza della criminalità organizzata in regioni diverse da quelle tradizionalmente interessate dal fenomeno mafioso.

III Comitato: sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti e delle opere pubbliche.

IV Comitato: sui traffici di natura economico-finanziaria e sulle misure patrimoniali e finanziarie di contrasto, nonché sull'utilizzazione dei beni confiscati.

V Comitato: sul racket e l'usura.

VI Comitato: sui processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata, sui traffici internazionali e rapporti con le mafie estere e loro insediamento sul territorio nazionale.

VII Comitato: sulla questione minorile, con particolare riferimento ai fenomeni di sfruttamento dei minori e di utilizzazione degli stessi da parte della criminalità organizzata.

VIII Comitato: per i rapporti con gli Enti locali.

IX Comitato: sulla verifica della congruità della normativa sostanziale e processuale in tema di contrasto alla criminalità organizzata.

X Comitato: sul regime degli atti (previsto dagli articoli 21 e 23 del Regolamento interno, formula le proposte in tema di pubblicità della documentazione)».

Si propone infine l'istituzione dello Sportello per i rapporti col mondo della scuola e del volontariato.

Ricorda inoltre che l'Ufficio di Presidenza integrato ha altresì convenuto sulla necessità che il lavoro dei Comitati sia strettamente correlato all'attività e alle indicazioni della sede plenaria; che, nella prima fase operativa, concludano i lavori entro novembre del corrente anno, riferendo alla Commissione, anche ai fini della relazione annuale al Parlamento; che possano eventualmente essere rinnovati, riproposti o modificati sulla scorta delle indicazioni emerse nel corso dei lavori.

È altresì emersa l'esigenza di approfondire, mediante l'istituzione di un Comitato ristretto e a tempo, la vicenda della macellazione clandestina delle carni, con particolare riferimento alle indagini svolte in Sicilia.

Si apre quindi il dibattito.

Il deputato LUMIA condivide la proposta sui comitati ma richiama anche l'attenzione sulla necessità di istituire un comitato sulle stragi di mafia, come emerso anche in sede plenaria.

Il senatore CURTO sottolinea la necessità di indagini approfondite sul contrabbando, istituendo un comitato *ad hoc*, nonché in materia di sicurezza delle carceri e regime *ex 41-bis*.

Il deputato VENDOLA, con riferimento al comitato sulle stragi, osserva che sarebbe opportuno stabilire criteri obiettivi e finalità di questo organismo, prima di istituirlo. Condivide l'approfondimento delle materie inerenti la restrizione penitenziaria dei *boss* mafiosi e lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa.

Il senatore BOBBIO apprezza la proposta di istituire un comitato sulla vicenda della macellazione abusiva, rilevando che il fenomeno riguarda tutto il Mezzogiorno d'Italia a causa dell'assoluta mancanza di controlli; esprime perplessità sulla istituzione di un comitato sulle stragi, paventando il rischio di un rallentamento dei lavori della Commissione almeno nella fase iniziale.

Il deputato PALMA condivide l'articolazione dei comitati e le osservazioni del deputato Vendola in merito ad una riflessione approfondita delle stragi degli anni '92-'93, prima di pervenire alla istituzione di uno specifico comitato.

Il deputato VITALI concorda con le indicazioni emerse in sede di Ufficio di Presidenza, anche se, a suo avviso, sarebbe opportuna una riduzione del numero dei comitati.

Il senatore MARITATI concorda con la proposta sui comitati in esame, ma sottolinea anche la necessità di un comitato in materia di stragi di mafia degli anni '90.

Il senatore PERUZZOTTI condivide l'articolazione dei comitati ed auspica che la Commissione entri al più presto nella fase operativa.

Il senatore DALLA CHIESA sollecita a sua volta l'individuazione di un ambito di lavoro specifico della Commissione sulla questione delle stragi di mafia.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito precisazioni e chiarimenti in merito alle materie di competenza dei comitati, propone che il problema delle carceri venga affrontato in sede plenaria, prevedendo le necessarie audizioni, salvo poi costituire, se necessario, un comitato *ad hoc*. Anche sul tema della ricerca dei latitanti, più volte emerso nel dibattito, esprime l'avviso che solo dopo l'audizione del Procuratore Nazionale Antimafia e dei responsabili delle forze di polizia, la Commissione avrà gli elementi per verificare se sia necessario istituire un comitato specifico. Quanto alla vicenda della macellazione clandestina delle carni, assicura che verrà richiesto alle procure distrettuali di far pervenire gli atti delle indagini, sui quali un commissario verrà incaricato di riferire alla Commissione. In merito allo scioglimento delle amministrazioni comunali per infiltrazione mafiosa, ritiene che la materia vada esaminata in sede plenaria. Parimenti, anche il tema delle stragi, per la sua particolare rilevanza e complessità, costituisce materia di riflessione dell'intera Commissione. Salvo ipotizzare di affidare ad un comitato *ad hoc* l'ulteriore attività istruttoria.

Il senatore MARITATI ribadisce il proprio convincimento circa la questione delle stragi di mafia.

Intervengono brevemente il deputato MINNITI, che condivide l'ipotesi di lavoro illustrata dal Presidente e il senatore FLORINO che richiama l'attenzione anche sulla questione camorra e stragi.

La Commissione quindi approva la proposta di articolazione dei comitati di lavoro come illustrata dal Presidente, convenendo altresì che essi siano composti da non più di cinque membri.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

46^a seduta

Presidenza del Vice Presidente
MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER, ribadendo l'esigenza di includere, a proposito delle somme dovute e non corrisposte dalla AGEA per le difficoltà di avvio di Agenda 2000 nel settore zootecnico, i versamenti da effettuare nei confronti degli allevatori in relazione alle richieste avanzate nella campagna 2000, già evidenziata in sede di esame del testo del disegno di legge in titolo, ne illustra gli emendamenti proponendo di esprimere un parere favorevole con osservazioni. Queste attengono, in particolare, all'emendamento 1.23, che disciplina aspetti, quali l'impiego di materiali a rischio per la produzione di esche per la pesca sportiva, che appaiono di prevalente competenza regionale, così come egli evidenzia l'opportunità di verificare se non rientrino nella sfera di competenza regionale le disposizioni di cui agli emendamenti 6.4 e 6.3, inerenti alla perdita del prodotto legnoso negli impianti pioppicoli.

L'oratore sottolinea infine l'esigenza di contemplare espressamente, fra gli organismi chiamati a partecipare al tavolo della filiera zootecnica di cui al nuovo articolo 1, comma 8, come risulta sostituito dall'emendamento 1.100, le associazioni dei produttori.

Il presidente MAGNALBÒ osserva l'esigenza, a proposito dell'emendamento 6.6, di superare la distinzione fra coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale.

Il relatore FALCIER accoglie le osservazioni del Presidente.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere, sugli emendamenti deferiti, un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

(367) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

(1053) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(690) Deputati LAVAGNINI ed altri. – Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della «Folgore» caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ, dopo avere illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione approva la proposta del Relatore.

(108) TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario

(Parere su emendamenti alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER, dopo aver ricordato che la Sottocommissione ha già esaminato il testo del disegno di legge in titolo esprimendo parere

favorevole con osservazioni, procede ad illustrarne i relativi emendamenti. Egli osserva che gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e, in particolare, 6.4 vertono su una problematica che attiene anche alle competenze concorrenti regionali, come la disciplina delle professioni, in relazione alla quale sarebbe opportuno stabilire con legge statale i soli principi fondamentali, demandando alle regioni la normativa di dettaglio. L'oratore propone inoltre di esprimere parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(Doc. XXII, n. 7) MANZIONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato

(Doc. XXII, n. 8) DEMASI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole sul testo. Parere favorevole con osservazioni sugli emendamenti.)

Il relatore FALCIER illustra i documenti in titolo ed i relativi emendamenti non rilevando elementi ostativi, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, salvo che per quanto concerne l'emendamento 2.1 al documento XXII n. 8, il quale, ipotizzando una composizione dell'istituenda Commissione d'inchiesta che non richiama il principio della rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari, appare in contrasto con l'articolo 162, comma 3, del Regolamento del Senato e con l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione.

La Sottocommissione, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sul testo dei documenti in titolo e sui relativi emendamenti con le osservazioni esposte a proposito dell'emendamento 2.1.

(1041) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il provvedimento in titolo in merito al quale, non riscontrando elementi ostativi per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

49^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti al decreto-legge n. 4 del 2002, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. Per quanto di competenza, con riferimento all'emendamento 1.100, sulla base dell'appunto del Servizio del bilancio, relativamente al comma 1, segnala l'esigenza di un chiarimento del Governo sull'effettivo ammontare dei materiali a rischio e delle farine animali prodotte, attesa la variabilità tra le stime effettuate nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti succedutesi in materia nonché fra le stime stesse e le rilevazioni a consuntivo. In particolare, sarebbe utile conoscere se i dati forniti dall'AGEA per il 2001 siano stime o risultati definitivi, o comunque in che misura si sia tenuto conto dei dati consuntivi resisi nel frattempo disponibili. Rileva, inoltre, che la relazione tecnica non sembra considerare l'onere connesso all'erogazione del contributo di 55 euro a tonnellata sul materiale tal quale a basso rischio, con conseguente sottostima del costo complessivo. Con il comma 4 si prevede la possibilità di considerare fonti rinnovabili, con l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448 del 1998, i materiali in oggetto impiegati per la produzione di energia elettrica. Ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Go-

verno in merito all'eventuale utilizzo di tale fonte energetica e alla relativa disciplina giuridica, in quanto l'esistenza di un diverso trattamento giuridico potrebbe determinare effetti fiscali non considerati in sede di relazione tecnica. Il comma 8 prevede l'istituzione di un tavolo della filiera zootecnica, i cui componenti, rappresentativi dei soggetti economici interessati e delle associazioni dei consumatori, dovranno stipulare un apposito accordo per lo smaltimento dei materiali a rischio dal 1° novembre 2002. A questo fine sarà costituito un Fondo presso l'AGEA, per il cui finanziamento provvederanno i soggetti obbligati secondo i criteri individuati nell'accordo o, in mancanza, in un decreto interministeriale che determina, altresì, le aliquote e le modalità di prelievo e di versamento. La norma esclude espressamente oneri a carico della finanza pubblica, benché questo renda poco comprensibili le ragioni per cui è attribuito a un organo di Governo (il Commissario straordinario per l'emergenza BSE) il potere decisorio sul riparto delle risorse del predetto Fondo, se quest'ultimo è alimentato solo da risorse di privati. In relazione al comma 11, che autorizza la concessione di un'indennità per i soggetti colpiti dalla variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, la relazione tecnica afferma che non è possibile quantificare l'onere complessivo della misura. Tuttavia, pur riconoscendo l'obiettivo difficoltà di addivenire ad una stima del numero dei soggetti che potranno essere colpiti dal morbo, occorrerebbe probabilmente prevedere un tetto di spesa complessivo in quanto l'ammontare dell'indennità è individuato attraverso la fissazione di una misura massima di 40.000 euro, il che vuol dire che può essere variato secondo criteri di elasticità compatibili con il riconoscimento di un diritto soggettivo. In merito al comma 13, evidenzia la diversa natura delle operazioni su cui incide l'IVA rispetto alla versione originaria del decreto. Sarebbe opportuno avere chiarimenti in proposito, anche per verificare la congruità dell'onere relativo al comma in questione, indicato in complessivi 13 milioni di euro; la relazione tecnica si limita a dare dimostrazione della somma di 10,63 milioni di euro, considerata necessaria per coprire i costi di magazzinaggio e di uscita delle farine non ancora distrutte. Per quanto riguarda i commi 7 e 10 rimanda alle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio nella apposita nota di lettura sul testo del provvedimento. Per quanto concerne l'emendamento 7.100, alla cui approvazione andrebbe condizionato il parere sul precedente emendamento 1.100, occorre acquisire chiarimenti dal Governo circa la sussistenza e la disponibilità delle risorse utilizzate nell'ambito del fondo per le politiche sociali e sul fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura. Ricorda inoltre che il parere di nulla osta sugli emendamenti 6.0.16 e 6.0.4 (identici al nuovo emendamento 7.0.1) è stato dato nel presupposto che le somme stanziare siano destinate a copertura di spese classificabili tra quelle in conto capitale. Per quanto concerne l'emendamento 7.0.2, sembrerebbe necessario indicare la decorrenza dell'onere di cui al comma 1 e chiarire, al comma 4, la natura permanente dell'onere, mentre relativamente all'emendamento 7.0.3, occorre avere conferma della disponibilità, per gli impieghi indicati, delle risorse di cui alla contabilità speciale del comma 1.

Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.100/18, 1.100/8, 1.100/14 (che andrebbe comunque coordinato con il comma 13 dell'emendamento 1.100 qualora approvato), 1.100/10 (in cui, peraltro, andrebbe riformulato il riferimento all'articolo 7 con quello all'emendamento 7.100), 1.100/20, 1.100/4, 7.0.2/5, 7.0.3/1 e chiedere conferma della quantificazione degli oneri recati dagli emendamenti 1.100/13, 1.100/9 (in cui, peraltro, andrebbe riformulato il riferimento all'articolo 7 con quello all'emendamento 7.100), 1.100/15 (che andrebbe comunque coordinato con il comma 13 dell'emendamento 1.100 qualora approvato) e 1.100/17. Con riferimento agli emendamenti 1.100/7 e 1.100/23 occorre valutare la necessità di introdurre una apposita clausola di invarianza degli oneri e di condizionarne l'approvazione a quella dell'emendamento 1.100/6. Gli emendamenti 1.100/1, 1.100/2, 7.0.1/1, 7.0.2/1, 7.0.2/7, 7.0.2/8, 7.0.2/9, 7.0.3/2 (analogo alla parte dell'emendamento 6.0.5 su cui la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e 7.0.3/3 (analogo alla parte dell'emendamento 6.0.12 su cui la Commissione ha già espresso un parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale) sembrano comportare maggiori oneri non adeguatamente quantificati o coperti. Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.2/6, occorre anzitutto avere conferma delle indicazioni quantitative riportate e rimodulare adeguatamente la decorrenza degli oneri previsti. Rispetto all'emendamento 7.0.2/2, occorre invece verificare se utilizzi risorse destinate ad altre finalità non riducibili. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti dei profili finanziari connessi agli emendamenti indicati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(690) Deputati LAVAGNINI ed altri. – Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della «Folgore» caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CURTO fa presente che si tratta del disegno di legge per il conferimento del grado superiore ai paracadutisti caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971. Per quanto di competenza, dichiara che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(1041) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del provvedimento concernente il finanziamento di lavori dell'Agenzia per le Onlus di Milano ed altri interventi. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS concorda con il relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76)

(Osservazioni alla 7^a Commissione)

Il relatore VIZZINI riferisce sul provvedimento, ricordando che la legge n. 448 del 2001 (finanziaria per il 2002) ha previsto una procedura di iscrizione dei contributi a favore degli enti indicati nella tabella 1 annessa alla predetta legge, in un'unica unità previsionale di base (nello stato di previsione di ciascun Ministero), nonché la quantificazione annuale di tali contributi nella tabella C della legge finanziaria (commi 2 e 3 dell'articolo 32). È previsto, altresì, che la ripartizione di tali stanziamenti sia effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto dei competenti Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'approvazione del decreto di ripartizione ha, peraltro, l'effetto di rideterminare corrispondentemente le relative autorizzazioni di spesa. Limitatamente agli anni 2002, 2003 e 2004 il comma 3 prevede che la dotazione dell'unità previsionale di base relativa a ciascun Ministero, sia ridotta del 10,43 per cento

rispetto all'ammontare dei contributi complessivamente risultanti sulla base della legislazione vigente. Per quanto di competenza, fa presente che le osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito dovrebbero riguardare esclusivamente la congruità dell'ammontare complessivo dei contributi assegnati al relativo dicastero rispetto a quanto indicato nella tabella C. A tal proposito segnala che, relativamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'iscrizione nel capitolo 5483 dell'U.P.B. 25.1.2.1 dell'ammontare delle risorse per i suddetti contributi risulta essere pari a quanto indicato nella tabella C della medesima legge finanziaria da ultimo approvata, nonché a quanto stanziato nel bilancio a legislazione vigente, sebbene l'importo di euro 19.219.276, risulti inferiore rispetto a quello ottenuto dalla riduzione del 10,43 per cento dei contributi complessivamente indicati nella citata tabella 1 (pari ad euro 19.724.210). Segnala, infine, che il provvedimento non indica, come richiesto dalle stesse norme richiamate, la ripartizione dell'ammontare complessivo dei contributi tra i vari beneficiari, si limita, invece, ad indicare una prima ripartizione delle risorse tra il settore dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta, considerato che le risorse previste per i suddetti contributi corrispondono a quanto indicato nella tabella C della legge finanziaria per il 2002, sebbene l'importo di 19.219.276 euro risulti inferiore a quello ottenibile dalla riduzione del 10,43 per cento dei contributi complessivamente indicati nella tabella 1 della medesima legge finanziaria. Si osserva, infine, che il provvedimento non dispone – come prescritto dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 – la ripartizione dell'ammontare complessivo dei contributi tra i vari beneficiari, ma si limita ad indicare una prima distribuzione delle risorse tra il settore dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca.

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 80)

(Osservazioni alla 9ª Commissione)

Il relatore VIZZINI fa presente che si tratta dello schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria per il 2002) tali contributi sono iscritti nell'U.P.B. 2.1.2.2 (capitolo 1661) dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e quantificati nella tabella C della legge finanziaria. Per quanto di competenza, fa presente che le osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito dovrebbero riguardare esclusivamente la congruità dell'ammontare complessivo dei contri-

buti assegnati al relativo dicastero rispetto a quanto indicato nella suddetta tabella. A tal proposito l'importo di tali contributi (pari a euro 5.859.726) risulta conforme a quanto indicato nella tabella C della legge finanziaria da ultimo approvata, nonché a quanto stanziato nel bilancio a legislazione vigente, sebbene l'importo risulti inferiore rispetto a quello ottenuto dalla riduzione del 10,43 per cento dei contributi complessivamente indicati nella citata tabella 1 (pari ad euro 6.013.730).

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, considerato che l'importo dei contributi da ripartire (pari a euro 5.859.726) risulta conforme a quanto indicato nella tabella C della legge finanziaria per il 2002, anche se inferiore a quello ottenibile dalla riduzione del 10,43 per cento dei contributi complessivamente indicati nella tabella 1 della medesima legge.

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 81)

(Osservazioni alla 2ª Commissione)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta dello schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (finanziaria per il 2002) tali contributi sono iscritti nell'U.P.B. 1.1.2.1 (capitolo 1660) dello stato di previsione del Ministero della giustizia e quantificati nella tabella C della legge finanziaria. Per quanto di competenza, fa presente che le osservazioni da trasmettere alla Commissione di merito dovrebbero riguardare esclusivamente la congruità dell'ammontare complessivo dei contributi assegnati al relativo dicastero rispetto a quanto indicato nella suddetta tabella. A tal proposito l'importo di tali contributi (pari a euro 142.260) risulta conforme a quanto indicato nella tabella C della legge finanziaria da ultimo approvata, nonché a quanto stanziato nel bilancio a legislazione vigente, sebbene l'importo risulti inferiore rispetto a quello ottenuto dalla riduzione del 10,43 per cento dei contributi complessivamente indicati nella citata tabella 1 (pari ad euro 145.999).

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, considerato che l'importo dei contributi da ripartire (pari a euro 142.260) risulta conforme a quanto indicato nella tabella C della legge finanziaria per il 2002, anche se inferiore a quello ottenibile dalla riduzione del 10,43 per cento dei contributi complessivamente indicati nella tabella 1 della medesima legge.

(108) TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge concernente la responsabilità professionale del personale sanitario. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 1 che pone sempre a carico delle strutture sanitarie ospedaliere, pubbliche o private, in cui si è verificato l'evento, la responsabilità civile per danni a persone causati dal personale sanitario e consente la rivalsa nei confronti dei sanitari responsabili solo in caso di dolo. Per converso, all'articolo 2 si prevede che dette strutture siano obbligate a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile nei confronti degli assistiti con oneri a carico delle strutture stesse. Tali disposizioni, sembrano pertanto comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non quantificati, né coperti. Segnala inoltre che gli articoli 6 e 7, essendo volti a prevedere rispettivamente la costituzione sia dell'albo nazionale degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio per vertenze di responsabilità medica sia quella di un'apposita commissione tecnica, dovrebbero indicare l'entità degli oneri finanziari e la relativa clausola di copertura. Conclusivamente, sembrerebbe necessario valutare l'opportunità di chiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri recati dal provvedimento.

La Sottocommissione delibera, quindi, di chiedere al Governo di predisporre la prescritta relazione tecnica sul provvedimento.

(255) BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(379) MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale

(623) TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

(640) CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(658) CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale

(660) MASCIONI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati

(Parere alla 12^a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del testo unificato di disegni di legge concernenti la nuova disciplina delle attività trasfusionali e

della produzione nazionale degli emoderivati. Per quanto di competenza, segnala che diverse disposizioni sembrano suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, cui si provvede (articolo 39) in parte con ricorso ai fondi speciali e, in parte, attraverso la quota capitaria del Piano sanitario nazionale. Quanto a tale ultimo aspetto, occorre valutare se la norma si possa configurare come una copertura sugli stanziamenti di bilancio, mentre per quanto riguarda i fondi speciali andrebbe aggiornato il riferimento al bilancio triennale e si segnala, altresì, che l'accantonamento relativo al Ministero della salute per il 2002 non presenta adeguate risorse perché l'intero importo risulta destinato alle regolazioni debitorie. Inoltre, segnala che – come rilevato dal Servizio del bilancio – le disposizioni coperte attraverso il fondo speciale sono configurate come tetti di spesa; tuttavia, tale configurazione appare congrua solo per la parte – contenuta nell'articolo 13 – che riguarda un contributo a carico del bilancio dello Stato in relazione alle prestazioni sanitarie connesse all'accertamento dell'idoneità alla donazione da parte dei lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda, invece, gli articoli 20 (dove si prevedono attività di razionalizzazione e funzionamento dei centri regionali di coordinamento e compensazione e per il rafforzamento dei sistemi dei controlli) e 25 (che riguarda l'istituzione ed il funzionamento del sistema informativo dei servizi trasfusionali) sembra necessario acquisire una quantificazione degli oneri; in relazione agli oneri dell'articolo 25 sembrerebbe anche necessario conoscere le motivazioni in base alle quali viene previsto che gli oneri decrescano sensibilmente negli anni (8.500 milioni per il 2001, 6.300 per il 2002 e 2.300 a decorrere dal 2003). Appare inoltre opportuno poter disporre della quantificazione degli oneri relativi all'articolo 6 (concernente la rete trasfusionale regionale), con particolare riferimento alle unità di raccolta (di cui all'articolo 8) ed alle frigoemoteche (di cui all'articolo 9); all'articolo 16, che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, composta complessivamente da 24 membri, per i quali è previsto un compenso, nonché un'indennità di missione e trasferimento; all'articolo 18, che prevede l'istituzione, attraverso un decreto del Consiglio dei ministri che ne individuerà le modalità organizzative e di finanziamento, dell'Agenzia italiana per il sangue; all'articolo 31, che prevede l'istituzione di un sistema di emovigilanza; all'articolo 35, sulle strutture equiparate, in quanto si prevedono alcune forme di equiparazione, per il relativo personale, rispetto al personale delle aziende unità sanitarie locali; all'articolo 36, con riferimento al personale delle strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle associazioni di donatori volontari o da strutture private da trasferire entro sei mesi alle aziende sanitarie, dato che tale personale verrà inquadrato nei ruoli nominativi regionali; all'articolo 37, sul servizio trasfusionale delle Forze armate. Per quanto concerne i restanti articoli, segnala l'articolo 5 nel quale, a differenza della norma attualmente in vigore, viene previsto implicitamente che i derivati del sangue possano essere anche fonte di profitto, mentre per le spese di produzione e distribuzione del sangue viene, altresì, esclusa la partecipazione alla spesa sanitaria nonché fa rien-

trare i costi delle attività trasfusionali nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Occorre, al riguardo, valutare quali effetti possano produrre tali modifiche sulla spesa farmaceutica e sulla spesa sanitaria. Occorre, altresì, valutare gli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 12 e nell'articolo 14 (concernente materia fiscale). Segnala, infine, il contributo di cui all'articolo 19 che ha carattere temporaneo mentre le nuove funzioni attribuite all'Istituto superiore di sanità sembrano comportare maggiori oneri di carattere permanente. Fatto presente che la copertura è a valere sul fondo sanitario nazionale utilizzando risorse destinate ad attività di ricerca, ritiene infine opportuno chiedere al Governo di predisporre la relazione tecnica sul provvedimento.

La Sottocommissione delibera quindi di chiedere al Governo di predisporre la relazione tecnica nei termini proposti dal relatore.

(893) *Disciplina dell'attività archeologica subacquea*

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge sulla disciplina dell'attività archeologica subacquea esaminato dalla Commissione di merito in sede deliberante, nonché dei relativi emendamenti. Osserva che il disegno di legge non contiene la relazione tecnica in quanto, secondo quanto indicato nella relazione di accompagnamento, non comporta oneri a carico del bilancio. Per quanto di competenza, occorre valutare se dall'obbligo di effettuare qualsiasi attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali sotto la direzione di archeologi possano derivare maggiori oneri per le attività di ricerca effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, ove tali Amministrazioni non prevedano come organico tale tipologia di professionalità e competenze (articolo 1 comma 4). Analoghe valutazioni si rendono parimenti necessarie in relazione al comma 5 dell'emendamento 1.1. Occorre, altresì, valutare se dal programma di attività collegate all'esplorazione subacquea e a quelle di recupero possano derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ove alla realizzazione del citato programma si provveda mediante affidamento delle opere a concessionari incaricati privati (articolo 2, comma 1). Segnala, inoltre, l'emendamento 2.1 che prevede l'istituzione di una Commissione a fronte della soppressione della Commissione permanente per l'archeologia subacquea: occorre, innanzitutto, acquisire indicazioni sugli oneri connessi alla Commissione che si intende sopprimere (verificando le disponibilità residue per l'anno 2002), nonché valutare l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione di spesa relativa alla istituenda Commissione sia stabilita entro il limite massimo delle risorse stanziato a legislazione vigente per la Commissione permanente per l'archeologia subacquea. Segnala, infine, gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.0.1 (per il quale occorre comunque valutare l'opportunità di una riformulazione che configuri un tetto di spesa) che sembrano comportare maggiori oneri alla cui coper-

tura si provvede mediante l'emendamento 2.0.2. Occorre a tal fine valutare in che misura la quantificazione indicata in tale ultimo emendamento sia sufficiente a garantire la copertura delle citate proposte emendative, tenendo comunque conto che, per l'anno 2002, il fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero per i beni e le attività culturali non presenta le adeguate risorse.

Il sottosegretario VEGAS assicura che dal provvedimento in esame non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto alle eventuali spese connesse con le disposizioni ivi contenute si provvede mediante le dotazioni di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali. Esprime, altresì, avviso contrario sull'emendamento 1.1 in quanto i relativi oneri risultano non quantificati e privi di una adeguata copertura. In merito all'emendamento 2.0.2 conferma che non vi sono adeguate risorse nell'accantonamento del fondo speciale ivi indicato. Pertanto, esprime avviso contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.0.1 che trovano nell'emendamento 2.0.2 la relativa copertura finanziaria.

Dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla scarsa disponibilità residua dei fondi speciali e, più in generale, sul proliferare delle leggi di spesa, esprime la propria contrarietà sull'emendamento 2.1.

Il senatore MORANDO sottolinea l'incongruenza tra l'avviso favorevole sull'articolo 1, comma 4 del provvedimento in esame e il parere contrario sull'emendamento 1.1, in considerazione dell'analogia di contenuto delle disposizioni richiamate.

Alla luce, infatti, del parere espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 1.1, ritiene che un parere analogo debba essere reso sulla disposizione del provvedimento che introduce l'obbligo di effettuare le attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali sotto la direzione di archeologi.

In merito inoltre all'emendamento 2.0.1, chiede se l'avviso contrario del rappresentante del Governo sia dovuto alla insussistenza dei relativi fondi speciali o alla diversa finalizzazione delle risorse indicate nell'emendamento.

Il senatore PASQUINI, condividendo le osservazioni del senatore Morando, ritiene che il rappresentante del Governo non abbia fornito sufficienti risposte in merito al comma 1 dell'articolo 2 segnalato dal relatore. Ritiene, infatti, che qualora le attività collegate all'esplorazione subacquea e quelle di recupero vengano affidate a concessionari, verrebbe meno la possibilità di far fronte a tali oneri nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, non potendosi utilizzare il personale dipendente dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Poiché ciò non garantirebbe l'equilibrio finanziario del provvedimento, ritiene necessario esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 1 dell'articolo 2 per la parte che prevede il ricorso a concessionari incaricati.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di operare, in tempi compatibili con la discussione presso la Commissione di merito, i necessari approfondimenti sulle questioni emerse dal dibattito.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

7^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(1121) Disposizioni in materia ambientale: parere favorevole con osservazioni.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2002

10^a Seduta

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Ambrosio, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (179).
- BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
- Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728).
- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale (1011).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Basano del Grappa (372).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione al Parlamento europeo (n. 2).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina del servizio civile nazionale» (n. 85).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputato BONITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (762) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NOCCO ed altri. – Nuove norme sul contenimento del *part-time* nell'esercizio della professione forense (393).
- CONSOLO. – Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (423).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro la tratta di persone (885) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Finocchiaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).
- DE ZULUETA ed altri. – Misure contro il traffico di persone (505).
- TOIA ed altri. – Disposizioni per la lotta contro la tratta degli esseri umani (576).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (n. 74).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (367).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (1053) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver sulla situazione in Kashmir.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Deputati LAVAGNINI ed altri. – Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della «Folgore» caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971 (690) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- PERUZZOTTI. – Riordinamento dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate dello Stato (319).
- Paolo DANIELI. – Nuove norme sull'ordinamento del corpo militare della Croce rossa italiana (769).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Affare relativo all'allegato II (recante dichiarazione sulla operatività della politica europea comune di sicurezza e di difesa) alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse:
audizione della Società italiana autori ed editori e della SNAI S.p.A.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali (1182).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 76).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 79).
- Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 83).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disciplina dell'attività archeologica subacquea (893).
- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FLORINO. – Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali (86).
 - ASCIUTTI ed altri. – Inquadramento in ruolo del personale precario in servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (1122).
 - D'ANDREA ed altri. – Stabilizzazione del personale precario del Ministero per i beni e le attività culturali (1123).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura (1064).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (1125).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 82).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIANI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (108).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di *Down* o altra disabilità genetica o portatrici di altro *handicap* e a sostegno del volontariato (3).

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi (1041).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizioni di rappresentanti dell'Anci, del Centro ricerche Fiat, dell'Enea, del direttore del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del *past-president* dell'Isiaq e del direttore generale dell'Anpa.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale (1125).

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
- BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 14

Indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori:

- Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Ministro della giustizia, Roberto Castelli, sulla prospettata riforma in materia di giustizia minorile.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 27 febbraio 2002, ore 15,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria.

